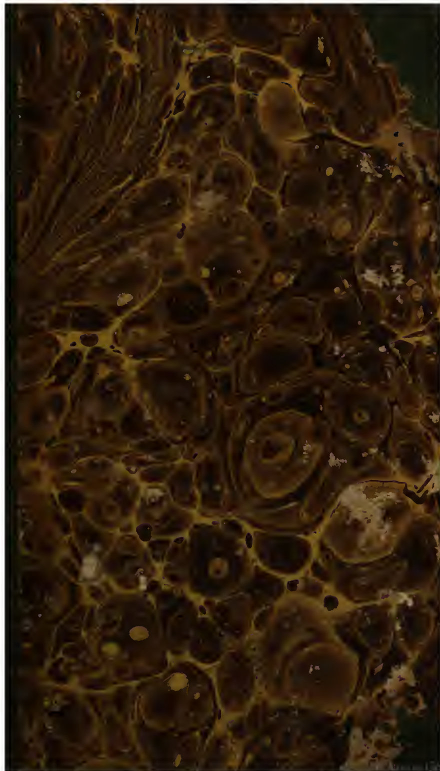
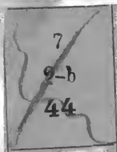
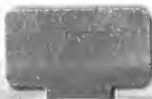
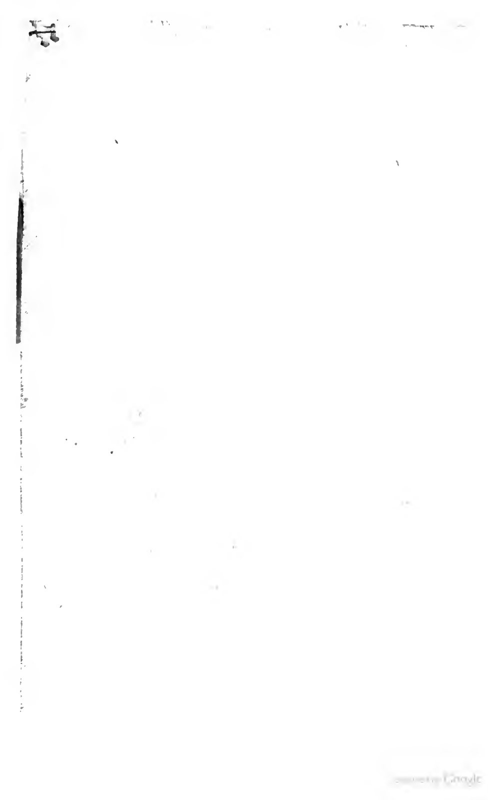



7
9-b
44


BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE
6
18 D
32





DICHIARAZIONI,

E

RITRATTAZIONI

DEGL' INDIRIZZI

Stampati in Milano l'Anno 1811. pei Torchj
di Giuseppe Maspero

UMILIATE

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO VII.

Dagl'Illmi, e Rmi Monsignori

ARCIVESCOVI, E VESCOVI

e dai Rmi

CAPITOLI D'ITALIA.

TOMO I.





ROMA MDCCCXVI.
PRESSO LAZZARINI



AVVISO AI LETTORI.

Si sarebbe desiderato di seguire per Alfabeto l'ordine delle Città, onde sono state spedite le Dichiarazioni, e Ritrattazioni degli Indirizzi; ma non si è potuto fare esattamente, perchè ne sopravvennero alcune, essendo già inoltrata la stampa.

Si sono ancora unite altre Dichiarazioni, e Ritrattazioni relative alla stessa materia.

ERRATA CORRIGE

NEI PRELIMINARJ

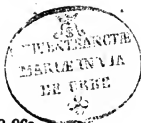
ERRATA	CORRIGE
Pag. XVIII. lin. 18.	
Pontificie . . . . . . :	Pontificie.
Pag. LXIV. lin. 8.	
Censerentur	censerentur
Ibid. lin. 14.	
ad commissa eis Eclesias . .	ad commissas eis Ecclesias
Pag. LXV. lin 4.	
eorumdom	eorumdem
Pag. LXVI. lin. 6.	
in utroque fore . . . . ,	in utroque foro
Ibid. lin. 27.	
obtenram	obtenta
Pag. LXVII. lin. 12.	
ruarum	suarum
Ibid. lin. 20.	
et innovas	et innovans
Pag. LXVIII. lin. 3.	
Pathiarcal. . . . . . :	Patriarchali
Pag. LXXX. lin. 20.	
in virtutæ	in virtute
Ibid. lin. 27.	
premissorum . : . . .	præmissorum
Pag. LXXXII. lin. 11.	
Abuden.	Abulen.
Ibid. lin. 27.	
Alministratore	Administratore
Pag. LXXXVI. lin. 2.	
Ubi Nos . . . . : :	Ubi Nobis
Pag. LXXXVIII. lin. 10.	
proper hæc	propter hæc
Pag. XC. lin. 10.	
Imperia li : . . : . .	Imperiali
Pag. XCVI. lin. 25.	
Episcoqo . . . : : . :	Episcopo
Pag. CI. lin. 11. e 12.	
excusasare . . . . . :	excusare
Pag. CIV. lin. 18.	
Vicariis itaque	De Vicariis itaque

ERRATA CORRIGE

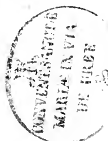
NELLE RITRATTAZIONI

ERRATA	CORRIGE
Pag. 9. lin. 27. emulare	æmulate
Pag. 41. lin. 17. Sommomettendoci	sottomettendoci
Pag. 54. lin. 6. Consto	contro
Pag. 55. lin. 14. ed il vantaggio	ed al vantaggio.
Pag. 85. lin. 7. concorrono	concorrano
Bag. 97. lin. 23. nominatc	nominate
Pag. 106. lin. 18. si crede	si credè
Pag. 155. lin. 15. sincera	sincero

PREFAZIONE



Le Persecuzioni o manifeste, o occulte fatte alla Chiesa di Gesù Cristo furono da Dio ordinariamente permesse, e dirette alla prova, e all' accrescimento della Virtù ne' buoni zelanti Fedeli, ad avvivare il coraggio ne' deboli, e ancora alla correzione, e medicina dei Traviati, affinchè rientrassero nel sentiero della Verità, e della vita.



Senza risalire ai remoti tempi, nelle ultime dolorose, e lunghe vicende il nostro Salvatore Gesù Cristo sempre fedele alle promesse date alla sua diletta Sposa, vale a dire d' una immancabile assistenza fino alla consumazione de' Secoli, ha voluto dimostrare un Prodigio di misericordia nell'ammirabile fortezza concessa al suo Vicario qui in Terra, a fronte di disastri, che reca orrore il ricordarli, e ancora nel rendere partecipi di tanta virtù molti, e molti ubbidienti di lui



Figli, e costanti imitatori, altri illustri per Dignità e per dottrina, altri di ogni Ordine, d'ogni condizione, i quali per lo zelo della Casa del Signore, e per l'attaccamento al Capo della Chiesa si attrassero la giusta ammirazione del Mondo Cattolico, perciò non mai abbastanza commendabili.

Ma convien pur confessare, che non a tutti fu da Dio compartito di emulare così splendida Costanza, e che molti, o dalle insidie, o dallo spavento, o da altra passione infelicemente vinti caddero, e la loro caduta accrebbe il dispiacere, e il lutto nell'afflitta misteriosa Gerusalemme. Risplendette ne' primi il favore del Divino ajuto; si vide ne'secondi, che cosa è l'Uomo anche virtuoso, quando Iddio ne permette l'umiliazione, e quanto sieno improvidi consiglieri la passione, o il timore. Non ostante il nostro Dio ricco nella Pietà, anche dalla caduta dei secondi ha saputo trarre dei mezzi per farli risorgere in edificazione della Chiesa, in esercizio d'Umiltà per loro,

e in sempre maggior conferma della sana dottrina.

Sarebbe soggetto di copioso Volume il pretendere di tessere quì la Storia di tutti i generi di persecuzione, co'quali fu molestata la Chiesa di Gesù Cristo, pur troppo da noi cogli occhi nostri veduti, da Noi, i quali solo per essere Cattolici fummo posti nel terribile Crociuolo. Diremo in breve, che il grande oggetto della tirannica tortura fu d' invadere non solo il temporale della Chiesa, ma ancora più ogni di Leï Potestà Spirituale, e persino il Primato d' onore, e di giurisdizione del di lei Capo, in cui si fonda il mistero dell'Unità; Primato, che il Salvatore medesimo diede immediatamente a S. Pietro, e in di lui persona a suoi successori i Romani Pontefici.

Non è d'uopo di narrare i fatti di un sì orrido attentato, perchè sono troppo manifesti. Fra tutte le insidie, e le violenze adoperate pel sacrilego scopo, fu inventata quella di annientare l'Ecclesiastica, e Canonica Instituzione, pretendendosi vanamente di formare dei Vesco-

vi, e Pastori della Chiesa non solo senza l'Autorità, e senza il menomo influsso del Romano Pontefice; ma ancora contro le notissime, e solenni ordinazioni di tanti Predecessori di Pio VII. felicemente Regnante, dei Sacri Canoni, dei Concilj Generali, e contro l'espressa volontà dell'istesso Pio VII. in tanti modi manifestata.

V' ebbe chi si arrese alle mire scismatiche; e si vide publicamente stampato li 6. Gennaro 1811 un Indirizzo sotto il Nome del Capitolo Metropolitano di Parigi, nel quale non solo si diceva, che per manifestare il rispetto, e la sommissione all' Imperatore d'allora, e Re d' Italia (che ivi si appella *Onnipossente* Protettore della Chiesa Gallicana) quel Capitolo Metropolitano si era fatto un dovere di rivocare subito i Poteri Spirituali, de' quali avea investito il Vicario Capitolare, (affine cioè di trasfonderli, come avvenne, nella persona da esso Imperatore nominata), ma ben anche in tutto il complesso del citato Indirizzo si pretese di giustificare un fatto cotanto irregolare, e sommamente

anticanonico. In vista delle quali deformità Noi siamo prudentemente mossi a sospettare, che nè l' indirizzo medesimo, nè i sentimenti ivi esposti sieno un parto genuino d' un corpo cotanto rispettabile.

Sarebbe troppo lungo, e pel nostro intento inopportuno lavoro il fare sopra questo Indirizzo tutte le Note, che meriterebbe. Ci contenteremo di dire qualche cosa quasi di passaggio; poichè la pravità, di cui ridonda in pregiudizio della sana Dottrina, e della generale Disciplina della Chiesa, si manifesta assai di leggieri a qualunque anche meno instruito leggitore, che a mente quieta abbia l'agio di considerarlo.

Leggesi in questo Indirizzo = *Invariabilmente fedeli* (cioè i Vicarj del Capitolo Metropolitano di Parigi, o piuttosto l' Estensore per loro) *alla nostra educazione, e ai nostri obblighi* (quale autorità gli ha loro imposti?) *adottiamo, e sosterremo sino alla morte le quattro proposizioni del Clero di Francia proclamate nell' assemblea per sempre memorabile del 1682* =.

Circa la proclamazione di queste

famigerate Proposizioni, sulle quali si pretende di fondare l'Indirizzo, Noi omettiamo di rilevare diffusamente la gravissima impressione, e commozione in tale circostanza, e per tal fatto immediatamente eccitatasi, (per un certo grido della Fede) ne' buoni fedeli, e negl' illustri Prelati non che d' Italia, ma delle Spagne, del Belgio, dell' Ungheria, e di altre Nazioni Cattoliche. Lasciamo pure la gloria a tante penne erudite, e colte di celebri scrittori, e profondi Teologi d'Italia, e di Francia, che hanno magistralmente, e con pieno trionfo maneggiato un si rilevante argomento in difesa della Cattedra di S. Pietro, ch'è il Centro, e la Maestra delle Divine Verità.

Noi debitamente devoti, e sommessi ai Pontificj Oracoli ci limiteremo a trascrivere un tratto della Bolla di Alessandro VIII, che comincia = *Inter multiplices* = Ivi = *omnia, et singula, quæ tam quoad extensionem juris Regaliæ, quam quoad Declarationem de Potestate Ecclesiastica, ac quatuor in ea contentas Propositiones in supradictis Comitiis Cleri Gallicani an.* 1682 *habitis,*

acta, et gesta fuerunt; cum omnibus, et singulis mandatis, arrestis etc. . . . improbamus, cassamus, irritamus, et annullamus . . . deque eorum nullitate coram Deo protestamur =.

Ricorderemo ancora ciò che stà scritto nella Bolla Dogmatica della san. mem. di Pio VI, che comincia *Auctorem Fidei*.. = *Quamobrem quae acta Conventus Gallicani, mox ut prodierunt, Praedecessor Noster Ven. Innocentius XI per litteras in forma Brevis die* 11 *Aprilis anni* 1682 *post autem expressius Alexander VIII Const.* = *Inter Multiplices* = *die* 4 *Augusti anni* 1690 *pro Apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla, et irrita declararunt etc.* =.

Queste Pontificie Costituzioni non solo ci rendono pienamente tranquilli, e sicuri, ma ancora fanno nascere in noi una nuova allegrezza nel considerare con quanto piacere, e con quanta spontanea obbedienza sieno state riferite, e venerate nelle Ritrattazioni, e Dichiarazioni, che in questa Raccolta si danno al Pubblico per altrui edificazione, e per

i motivi che in progresso esprimeremo. Tutto questo sia detto per abbondanza, poichè la famosa Dichiarazione del 1682 è del tutto estranea all'assunto dell' Indirizzo; d'onde è facile concludere, che non vi fu citata, quale appoggio delle dottrine in esso contenute, se non per un malizioso artifizio dell'Estensore.

Nel detto Indirizzo si cita il cap. 16 della Sessione 14 del Concilio di Trento riguardo all'elezione del Vicario Capitolare dopo la morte del Vescovo, e si riferiscono in parte, e il modo, e le condizioni ivi prescritte. Ma non si possono senza la più grave amarezza leggere in quel Indirizzo le seguenti parole = *Che questo sacro Deposito* (parla della Giurisdizione Episcopale, che prima avea detto passare tutta intera, *e di pieno diritto* ai Capitoli delle Metropoli, e delle Cattedrali, durante la vacanza delle Sedi) *affidato ai Capitoli dal diritto pubblico al pari, che dalla Costituzione della Chiesa stessa è al sicuro d' ogni attentato ec.* =.

Ognuno sà, che questa Ordinazione, o prescrizione del Concilio di Tren-

to è disciplinare, e perciò è collocata nel Decreto *De Reformatione*. Ad ognuno è noto, quanto prescrive lo stesso Sacrosanto Concilio in altri luoghi, e specialmente nel Cap. 21. della Sess. 25. ivi - *Postremo Sancta Synodus, omnia, et singula sub quibuscumque clausulis, et verbis, quæ de morum reformatione, atque Ecclesiastica disciplina, tam sub fel. rec. Paulo III. ac Julio III., quam sub Beatissimo Pio IV., Pontificibus Maximis, in hoc sacro Concilio statuta sunt, declarat, ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ, et sit, et esse intelligatur* =

Due conséguenze di qui s' inferiscono: la prima, che il citato decreto del Concilio di Trento, e gli anteriori testi del Jus Canonico cap. *His quæ, et* cap. *cum olim de majorit. et obedien.* essendo puramente disciplinari, e d' una Disciplina Ecclesiastica, e non Divina, e nemeno connessa col Dogma, falsamente si asserisce, che la Giurisdizione Episcopale, la quale passa tutta intera nel Capitolo dopo la morte

del Vescovo, sia un *Deposito sacro affidato ai Capitoli dal Diritto pubblico al pari che dalla Costituzione della Chiesa stessa.*

La Costituzione della Chiesa, siccome formata immediatamente da Gesù Cristo, è di stretto, e rigoroso Jus Divino, e quindi invariabile. Il passaggio della Giurisdizione nei Capitoli dopo la morte del Vescovo è di mero Jus Umano Ecclesiastico. L'Instituzione, o fondazione dei Capitoli è stata fatta dalla Chiesa, e non dal suo Fondatore.

Quando non v'erano i Capitoli, non vi era certamente un tal passaggio di giurisdizione, nè vi è anche in quelle Diocesi, che sono soggette ad un Vescovo, il quale non ha Capitolo.

Anzi è notissimo, che secondo l'antica Disciplina, vacando una qualche Chiesa, spettava al Vescovo più vicino di assumerne il governo. E nella Francia, anche negli ultimi tempi ve n'era un esempio nelle Chiese di Lione, e di Autun.

La seconda conseguenza si è, che tutto quanto prescrive il Conci-

lio di Trento circa il modo di delegare la giurisdizione in un Officiale, o Vicario, s' intende sempre decretato, e prescritto, salva l' autorità della Sede Apostolica, la quale esercitando in questa materia la Podestà da Cristo immediatamente concessale, secondo le varie circostanze, che nella economia dell'Ecclesiastico regime, la prudenza le suggerisce, tanto è lungi, che possa essere incolpata di attentato, d' impedimento, o di opposizione, che anzi ogni Fedele sarà tenuto ad uniformarsi alle autorevoli sue disposizioni.

Reca poi grande meraviglia, che in quell' Indirizzo siasi potuto asserire = Che dietro ai principj del Clero di Francia, *non essendovi nella Chiesa nessuna Podestà indipendente dai Canoni*, non ne esiste, per conseguenza, veruna, la quale per vie contrarie alle Disposizioni Canoniche abbia il diritto di mettere ostacolo *a questa prerogativa*, *o più tosto a questo dovere dei Capitoli* = Ommettiamo di riflettere tutte le irregolarità, e pravità contenute in questo giro di parole, o più tosto di continui er-

rori. Il rispetto, che abbiamo al Clero Cattolico di Francia ci obbliga a protestare, che non abbiamo mai pensato, e non penseremo mai essere principj di quel Clero, *che nella Chiesa non vi sia nessuna Podestà indipendente dai Canoni*. Questa Proposizione presa a rigore, e nella sua generalità contiene una manifesta Eresìa. Essa si estende ai Canoni anche Disciplinari, e più, anche a quelli dei Concilii Nazionali, e Provinciali, che non sono Ecumenici, perchè tutti vengono sotto nome di Canoni. Questa Proposizione si estende a tutta la Chiesa docente insieme col suo Capo, o congregata in Concilio legittimo, o dispersa per tutto il mondo. Quindi se la Podestà della Chiesa è dipendente dai Canoni, il Papa con tutti i Vescovi, o dispersi, o congregati in un Concilio Ecumenico saranno soggetti ai Canoni disciplinari dei Concilj anche non Ecumenici. Dunque con questa Proposizione si rende tutta la Chiesa soggetta alle regole di un Concilio Nazionale, o Provinciale, il che contiene un evidente Eresìa, perchè è manifestamente contrario alla Divi-

na Costituzione della Chiesa di Gesù Cristo, e ai diritti del Primato del Romano Pontefice, l'assoggettare il Capo, e il Corpo di tutta la Chiesa ad alcuni membri di essa componenti un Concilio Provinciale.

Che se con questa Proposizione non si è voluto arrivare a tal segno di cecità, ma si è preteso di limitarla ai Canoni disciplinari dei Concilj Generali (poichè in questo luogo dell' Indirizzo non v' era questione delle Definizioni Dogmatiche), dunque stabiliti una volta i Canoni di disciplina o generale, o particolare in un Concilio Ecumenico saranno essi immutabili, come sono le regole di Fede, il che è manifestamente contrario all' uso costante della Chiesa, al senso di tutti i Fedeli, all' insegnamento dei Teologi, e de' Padri, ed anche delli stessi Concilj generali, che non solo hanno insegnata l' esistenza di questa Podestà conferita alla Chiesa da Gesù Cristo stesso di cangiare cioè i Canoni disciplinari, ma ancora l' hanno praticata, quando l' esigeva il bene della Chiesa.

Forse l' Estensore dell' Indirizzo

avrà avuto di mira il solo Romano Pontefice, volendo renderlo suddito ai Canoni disciplinarj dei Concilj Ecumenici. Ma (oltre tante altre ragioni, che per brevità si ommettono) non ha riflettuto, ch' Egli stesso allora parlava del Capitolo 16. del Concilio di Trento alla Sessione 24., in cui si dichiara, e si stabilisce il regolamento da praticarsi nell' Elezione dei Vicarj Capitolari; e che poi il medesimo Concilio Tridentino al cap. 21. della Sess. 25., come già abbiamo notato, suppone, e dichiara sottoposto questo Decreto, insieme con tutti gli altri disciplinari in esso fatti, all' autorità del Romano Pontefice. Quindi il medesimo Concilio di Trento nello stesso caso, di cui parla l' Indirizzo, distrugge la perniciosa Proposizione, di cui l' Indirizzo medesimo fa una vergognosa pompa. Ciò basterebbe per una piena confutazione. Noterò di passaggio, che il Clero, e i Vescovi Cattolici della Francia hanno sempre ricorso, e ricorrono continuamente alla Santa Sede per ottenere le dispense dalle Leggi Ecclesiastiche, e dai Canoni Disciplinari

dei Concilj Ecumenici in quei casi; in cui espongono la necessità, o utilità di riceverne la grazia per la salute delle Anime loro affidate. Dunque hanno sempre riconosciuto, e riconoscono nel Capo della Chiesa l'autorità di dispensare da tali Canoni per diritto proprio del suo Primato Pontificio. Ora è cosa certissima, che quegli, il quale può dispensare per proprio diritto dalla Legge, o Canone della Chiesa, è Superiore a quella Legge, o a quel Canone; poichè il dispensare è un esimere qualcuno dalla obbligazione della Legge: dunque è un'atto di Autorità sopra la legge stessa, ed in ciò la dispensa si distingue dalla pura interpretazione (Si veda San Tommaso 1. 2. quæst. 97. art. 4., ed il Silvio nel luogo stesso); perciò il Clero, e i Vescovi della Francia col loro fatto sì costante hanno sempre riconosciuto, e riconoscono nel Capo della Chiesa la Superiorità, o suprema Autorità sopra i Canoni disciplinari, anche dei Concilj Ecumenici. Tolga il Cielo, che si ardisca di fare al Clero rispettabile, e ai più rispettabili primarj Pastori

della Francia il torto di pensare, ch'Essi supplichino il Romano Pontefice per la dispensa dai Canoni nei casi particolari, e che d' altronde sieno persuasi, che il Papa non possa dispensare.

Non ci conviene di perdere tempo nel mostrare l' insussistenza dei fatti allegati in quest' Indirizzo, sì perchè si rileva facilissimamente da chi ha anche una leggiera tintura della Storia Ecclesiastica, e di quella della Francia, sì perchè questo lavoro è stato recentemente ideato, e con trionfo eseguito da molti illustri Scrittori, e in Italia, e in Francia.

I Brevi di Clemente XI. e di Pio VII., ed altre anteriori Ponteficie Costituzioni, che uniremo alla Prefazione, e colla loro autorità, e colle Teologiche, e Canoniche regole, alle quali sono appoggiate, porgono la vera forza, e luce alla materia, di cui trattiamo, e dissipano qualunque nebbia avea tentato di sollevare in tempi così infausti questo più infausto Indirizzo.

Iddio pe'suoi imperscrutabili Giudizj permise, che de' Vescovi, e dei Capitoli commendabili per pietà, e

per dottrina nella nostra Italia o mal vedessero l'enormità di quell' Indirizzo, oppure si studiassero di trovare concetti, ed espressioni, colle quali credeano di salvare la massima Cattolica, al che infelicemente non giunsero. Conviene a questo proposito venerare l'ordine della Divina volontà permissiva, e conviene nel tempo medesimo dar luogo ad un ragionevole compatimento. Le sorprese, gl' inganni, le seduzioni, il carattere di violenza, che si era fatto, dirò così, essenziale a quel Governo d'allora, erano lacci, erano ferree catene, colle quali si tentava di stringere aspramente il troppo spaventato, e per le circostanze indebolito cuore delli assediati Vescovi, e Capitoli d'Italia. Si fingeva dagli Ufficiali Laici di aspettare da essi una spontanea adesione all'Indirizzo pubblicato a nome delCapitolo di Parigi, anzi si fingeva qualche volta di non curarla, ma non mancavano le occulte, e molte volte manifeste arti d' inganno,e di terrore per conquistareuna tale adesione, in tutti i modi voluta.

Vi fu in mezzo a tanta guerra, chi zelando lo zelo della Casa del Si-

gnore espresse il proprio sentimento con tanta prudenza, e saviezza, che anche pubblicamente si manifesta immune da ogni Censura. Vi fu, chi resistette coraggioso, e negò apertamente di fare alcun Indirizzo di adesione a quello di Parigi. V'ebbero alcuni, che esternarono, e presentarono a quel Governo i formali loro rifiuti, copia dei quali si pubblicheranno colla presente raccolta. Procurarono altri Vescovi, e Capitoli di salvare la purezza delle loro massime tanto circa la sana dottrina, quanto circa i precetti del regolamento disciplinare, esponendo ne' loro Indirizzi il proprio desiderio, che nulla s'innovasse senza l'autorità del Romano Pontefice. Dio concesse loro lumi, onde conoscere, che in questo caso si trattava di una guerra, che l'Imperatore di quei luttuosi giorni (lusingato dalle temporali sue vittorie, e da suoi seguaci abbagliato coi Nomi di Altissimo, e di Onnipotente) avea mosso al Vicario di Gesù Cristo, onde attentare di spogliarlo del Divino diritto dell' Instituzione Canonica per tutti i Vescovi del Mondo Cattolico; Dritto appoggiato alla divina parola, e

e dichiarato dal Concil.di Trento: come si deduce dal *Can*.8.della *sess*. 23. dritto illustrato anche in questi ultimi tempi da celebri Scrittori in aurei Opuscoli Italiani, e Francesi. Dio concesse i suoi doni, affinchè gli encomiati Vescovi, e Capitoli, che si ricusarono, vedessero di non poter prendere parte in questa contesa, e molto meno esporre il loro giudizio a favore di quel Regnante contro al Romano Pontefice, memori di quella gran sentenza = *Prima sedes a nemine judicatur* = confermata in tanti Concilj generali, e da Adriano II, che scrisse al VIII Concilio Generale Epist. 3. = *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus* =.

Nos sedem Apostolorum (dissero ad una voce i Vescovi congregati in Roma in un Concilio, in cui vi era presente l'Imperatore Carlo Magno:(a)) *quæ est Caput omnium Dei Ecclesiarum judicare non audemus. Nam et ab ipsa nos omnes, et ab ejus Vicario judicamur. Ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit* =.

(a) Si veda Anastasio in Leonis III. vita.



Ma non a tutti i Vescovi, e Capitoli d'Italia fu compartito un conoscimento, e una costanza cotanto commendata. Opinarono alcuni colla loro adesione all' Indirizzo di Parigi di salvare le loro Diocesi da uno Scisma, e da una imminente totale ruina, e perciò mal volentieri bensì, ma pure con qualche ombra di quiete, e colla mira di schivare maggiori mali s' adattarono a proferire l'adesione in qualche parte almeno all' Indirizzo di Parigi. Altri adoperarono tutti i termini, che in quella commozione rinvenir potevano per rendere meno odiosi se stessi, e le loro Diocesi al tirannico minaccioso Coverno. Ma cessate sì funeste circostanze s'avviddero ben tosto gli afflitti Prelati, e Capitoli dell' errore, in cui erano caduti, e spontaneamente esibirono le loro rispettive ritrattazioni, e dichiarazioni, inserite nella presente Raccolta, onde dare la debita soddisfazione alla Sede Apostolica, e indenizzare la sana dottrina da qualunque pregiudizio, che per parte loro le avessero arrecato, e finalmente per riparare lo scandalo, che i buoni Fedeli iguari delle rette intenzioni dei

medesimi Vescovi, e Capitoli aveano potuto trarre dalla lettura dei loro Indirizzi. E ciò tanto più, perchè vennero i medesimi Indirizzi dati alla luce maliziosamente per comando del cessato Governo nei pubblici fogli Francesi, e Italiani, poscia in una Raccolta, di cui se ne fecero due edizioni impresse pei Torchi di Milano nell' anno 1811. oltre una edizione uscita in Venezia, ed altre forse, che non sappiamo.

E giova l'avvertire essere stata tanta, e sì perniciosa la frode di quel Governo, che non fu contento di costringere i Vescovi, e i Capitoli ad emettere i loro Indirizzi in conformità del così enunciato Indirizzo di Parigi (nell' atto ch' egli affettava di lasciarli in libertà); ma ancora in molti, e molti Indirizzi, che non erano conformi alle sue mire, esso fece dei cangiamenti sostanziali, di modo che la massima parte degl' Indirizzi de' Vescovi, e Capitoli d'Italia stampati nei pubblici fogli, e raccolti nelle varie edizioni, sono e nelle parole, e nel senso differentissimi dagli Originali composti dai detti Vescovi, e Capitoli,

e registrati ne' rispettivi libri Capitolari, come essi medesimi ad onore della verità hanno giustamente dichiarato: Anzi si giunse a segno di attribuire colle pubbliche stampe degl' Indirizzi ad alcuni Vescovi e Capitoli, ch'essi non aveano mai ne meno ideato di fare. Dopo ciò convien confessare, che l'ammirazione, l'inquietitudine, e lo scandalo recato ai Fedeli per l'edizione di tali Indirizzi nacque assai più dai cangiamenti, e dalle frodi del Coverno, che dagli Originali degli stessi Indirizzi, i quali se si fossero pubblicati, come furono stesi, e poi sottoscritti dagli Autori, molti fra essi non averebbero recata alcuna meraviglia, o recata l'averebbero assai minore. Abbiam creduto il dover nostro di premettere queste osservazioni, per un tributo alla verità, alla giustizia, e alla stima, che protestiamo ai Vescovi, e Capitoli d'Italia, e pei riflessi, che in seguito anderemo facendo.

Quì passiamo dalle amarezze alla consolazione, alla quale c'invitano due pensieri, anzi due fatti reali, che produrranno sempre la

gloria dei Vescovi, e Capitoli d'Italia anche in questo particolare. Non ostanti le irregolari espressioni, ed anche non di rado erronee, che nell' atto di comporre i loro Indirizzi suggeriva loro il timore, l'inavvertenza, o il desiderio di schivare i più gran mali, che la qualità de' tempi faceva loro apprendere; espressioni, le quali, come abbiamo notato, furono poi nella maggior parte sostanzialmente cangiate dall' astuzia, o dalla mala fede: non ostante tutto ciò, io dicea, egli è però certissimo, e tutti i Vescovi, e Capitoli esibitori delle loro dichiarazioni, e ritrattazioni lo hanno solennemente, e veracemente contestato, che la loro intenzione, anzi la loro massima fu sempre purissima, che non fuvvi un momento, in cui non solo non perdessero, ma che abbiano neppure dubitato di perdere, o di sminuire la loro venerazione, e vera obbedienza alla Cattedra di S. Pietro, e il loro filiale attaccamento alla Sacra Persona della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII., e finalmente l'inviolabile loro sommissione all' insegnamento, ed alle

disposizioni anche disciplinari della Romana Chiesa, di tutte le altre Chiese Maestra, e Madre.

Un argomento chiaro, e parlante di questa pura intenzione, e massima dei lodati Vescovi, e Capitoli, tanto riguardo alla Dottrina, quanto rapporto alle regole della Disciplina della Chiesa, si deduce dalla loro spontaneità nell' avere spedite le Ritrattazioni, o Dichiarazioni, anzi nell' aver parecchj di essi anticipato l' adempimento del loro dovere. Anche prima della cessazione del passato Governo, anche in mezzo all' orrenda burrasca s'erano molti di loro a tutto potere ingegnati di far conoscere il loro pentimento per l'adesione all' Indirizzo Francese, che si manifestava nei loro pubblicati Indirizzi, sebbene in parte supposti, in parte sostanzialmente alterati, e nella maggior parte corrotti. Fu loro impedito nei giorni di terrore di poter dare al loro pentimento, e alla violenza, e frode contro loro commessa quella notorietà, che desideravano, Ma tosto che il Padre delle misericordie aperse la strada al conseguimento delle loro brame, non

esitarono essi a coglierlo immediatamente, e il frutto di un sì spontaneo zelo si vedrà dalla Raccolta di Ritrattazioni, e Dichiarazioni, che noi andiamo a pubblicare.

Messa così nel vero lume la retta intenzione conservatasi sempre nei Vescovi, e Capitoli d'Italia, circa la sana Dottrina, e circa le regole Disciplinari, che era il primo oggetto del nostro gaudio, e il primo onore degli encomiati Prelati, e Corpi Ecclesiastici, viene per pregio, e compimento dell' Opera di parlare del secondo motivo della nostra consolazione, ossia del merito, e del frutto delle presenti Ritrattazioni, e Dichiarazioni.

Ripetiamo pure col maggiore dei contenti la manifestata propensione, e la distinta spontaneità, anzi il giubilo, col quale i Prelati, e i Capitoli hanno umiliate al Santo Padre le loro Ritrattazioni, e Dichiarazioni, ed hanno voluto, chi in un modo, chi in un altro esprimere il loro cordoglio, il loro pentimento, non già d'avere mai cangiata internamente la massima tanto circa il Dogma, che circa la Di-

sciplina , ma di non averla sostenuta , come doveano , o di avere anche non volendo deviato esteriormente da quel retto sentiero, in cui però ben tosto sono ritornati. Rallegrano molto nella lettura delle presenti Dichiarazioni , e Ritrattazioni, le cordiali iterate proteste di sommessione alla S. Sede , ed alle Ponteficie Costituzioni in varie guise ivi espresse , ma tendenti tutte a manifestare il pentito cuore di chi parla . Cuore , che averebbe sempre voluto in una sola guisa manifestarsi , se l' infermità non l' avesse circondato .

Quindi si può dire a tutta ragione , che la Grazia ha sovrabbondato , e che il dispiacere de' buoni Fedeli cagionato un giorno dalla lettura degl' Indirizzi de' Vescovi , e Capitoli d' Italia (contrafatti però nella maggior parte con fraudolenti mutazioni) viene affatto estinto , e incomparabilmente superato dalla gioja , che si sente nel concepire lo spirito umile , docile , e devoto, di cui sono sparse le dette Dichiarazioni , e Ritrattazioni . Di qui sfavilla il grand' Ordine della Prov-

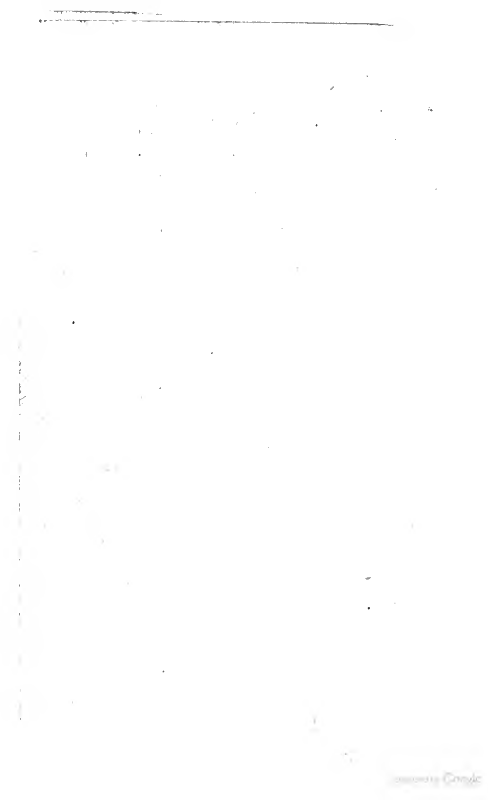
videnza in questo ramo dell'ultima persecuzione. La costanza, e l'invitta fortezza del Capo della Chiesa, imitata da tanti Porporati, da tanti Vescovi, dalla massima parte del Clero, dal fedele Popolo, ed anche dal debole sesso, ci fa risovvenire i bei tempi de' primi Secoli della Chiesa, in cui dal sangue de' Cristiani nuovi Cristiani germogliavano, e in cui i maggiori travagli erano lo stromento di maggiore virtù.

La debolezza sofferta da alcuni Vescovi, e Capitoli d'Italia è un oggetto umiliante, il quale cade immediatamente sotto l' ordine della Divina Permissione. Ma questa istessa Permissione venne da Dio sollevata ad un ordine superiore. Oltre tanti altri disegni imperscrutabili dell' Altissima Celeste Sapienza, due Beni Dio ha tratto da un vortice, così funesto; vale a dire, primieramente di far conoscere, ch' Egli colla forza della sua grazia ha conservata nell' animo, e nel cuore dei Vescovi, e Capitoli d'Italia incorrotta la massima circa il Dogma, e circa la Disciplina, e ha

mantenuta in tutti viva, e perenne nella loro Volontà la vera ubbidienza, ed attaccamento al Visibile Capo della Chiesa. In secondo luogo Dio ha manifestato evidentemente, che Egli ordinava la debolezza a purgare, e a vieppiù invigorire il loro spirito, talmente che abbassato questo dalla Umiltà nel conoscere l' errore commesso, e animato dalla giustizia, e carità nel confessarlo, e detestarlo, si ergesse poi, e divenisse più coraggioso, e forte a combattere in quella milizia, ch' è la vita dell'Uomo sopra la Terra. Oh! quanta consolazione hanno sentita, e sentono gl'illustri Vescovi, e Capitoli nel considerare d'aver essi data una pubblica, e spontanea testimonianza a tutti i fedeli, che la gloria del Cristiano non consiste nel sostenere l' errore, ma nel distruggerlo, e condannarlo. E quei buoni Vescovi, e Canonici, i quali non ha guari Dio ha chiamati all' altra vita, quanto conforto trassero dall' aver esternato prima di morire il pentimento, e dall' avere in voce ritrattato, e pianto il già fatto Indirizzo!

XXXI

Oh! quanta speranza nudrisce la Sposa del Salvatore, che questi Soggetti vestiti dall'alto di virtù, provata colla tempra dell' Umiltà di Gesù Cristo, accresceranno l' ornamento del loro ceto, e fattisi sempre più di cuore non meno, che in effetto, esemplari, e forma del Gregge loro commesso, saranno della Chiesa, e del suo Capo il decoro, il gaudio, e la corona.



COSTITUZIONI,
BREVI PONTIFICJ, E CANONI
CONCERNENTI LA PRESENTE MATERIA.

Cap. Avaritiæ *de elect.*, *et electi potest. in 6.*

Avaritiæ cæcitas, et damnandæ ambitionis improbitas, aliquorum animos occupantes, eos in illam temeritatem impellunt, ut quæ sibi a jure interdicta noverint, exquisitis fraudibus usurpare conentur. Nonnulli siquidem ad regimen ecclesiarum electi, quia eis jure prohibente non licet, se, ante confirmationem electionis celebratæ de ipsis, administrationi ecclesiarum, ad quas vocantur, ingerere, ipsam sibi tamquam procuratoribus seu œconomis committi procurant. Cum itaque non sit malitiis hominum indulgendum, nos latius providere volentes, hac generali constitutione sancimus: ut nullus de cætero administrationem dignitatis, ad quam electus est, priusquam celebrata de ipso electio confirmetur, sub œconomatus, vel procurationis nomine, aut alio de novo quæsito colore, in spiritualibus, vel temporalibus, per se, vel per alium, pro parte, vel in totum, gerere, vel recipere, aut illis se immiscere præ-

sumat. Omnes illos qui secus fecerint, jure, si quod eis per electionem quæsitum fuerit, decernentes eo ipso privatos.

Extrav. Injunctæ *de elect. inter com.*

Injunctæ nobis debitum servitutis exposcit, ut qui ad reformandos in Clero mores, et actus (prout nobis ex alto permittitur) solertius intendimus: ibi præcipue reformationis accommodæ remedium apponamus, ubi majus respicimus periculum imminere.

Sane quam periculosum existat, quod aliquis in officio, dignitate, vel gradu fore se asserit, et pro tali etiam habeatur, nisi prius ipse, quod asserit, legitimis ostenderit documentis: tam ex civilibus, quam ex canonicis institutis colligitur evidenter. Asserenti namque cum mandatis Principis se venisse, credendum non est, nisi hoc scriptis probaverit: Nec similiter creditur se asserenti Legatum. Numquam enim Apostolicæ Sedis moris fuit absque signatis apicibus undecumque legationem susci-

pere. Sed nec dicenti se Delegatum Sedis ejusdem creditur, vel intenditur, nisi de mandato Apostolico fide doceat occulta. Similiter Clerici ad alienam Diæcesim sine suorum ordinariorum litteris venientes, nec in suis recipiantur ordinibus, nec ad superiores ascendant. Clerici quoque, et Monachi, qui de suis Civitatibus ad alienam Urbem proficiscuntur (nisi muniti veniant suorum litteris Prælatorum) non sunt Clerici, vel Monachi reputandi. Si quis præterea in Clerum electum se dicat, si Sacerdotem se denominet, hoc scrutandum est: quia non sine periculo est in talibus communicatio indiscussa. Quod autem in illis, qui se Episcopos, vel superiores Prælatos, aut etiam Abbates, Priores, seu alios monasteriorum Rectores, quocumque nomine censeantur, appellant, sit discussio celebris, et diligens facienda, luculenter apparet: si scandala, et pericula gravia (quæ ipsorum parere posset communicatio indiscussa) diligentius attendantur. Hinc nos evidens evocat ratio, ut cum præmissis aliis casibus, qui minoris existunt periculi, sit ex con-

stitutionibus editis jam provisum, hunc ultimum, qui pericula graviora minatur, nequaquam sine provisionis opportunæ remedio relinquamus.

Præsenti itaque perpetuo valitura constitutione sancimus, ut Episcopi, et alii Prælati superiores, nec non Abbates, Priores, et cæteri monasteriorum regimina exercentes, quocumque nomine censeantur, qui apud dictam sedem promoventur, aut confirmationis, consecrationis, vel benedictionis munus recipiunt, ad commissas eis Ecclesias, et monasteria absque dictæ Sedis litteris hujusmodi eorum promotionem, confirmationem, consecrationem, seu benedictionem continentibus accedere, vel bonorum Ecclesiasticorum administrationem accipere non præsumant: nullique eos absque dictarum litterarum ostensione recipiant, aut eis pareant, vel intendant.

Quod si forsan contra præsumptum fuerit: quod per Episcopos, Prælatos, Abbates, Priores, et alios monasteriorum regimina exercentes prædictos medio tempore actum fuerit, irritum habeatur: nec quicquam

interim iidem Episcopi, vel Prælati, Abbates, Priores, vel regimina exercentes, de Ecclesiarum, vel monasteriorum proventibus percipiant eorumdem.

Capitula vero Conventus Ecclesiarum, et Monasteriorum ipsorum, et alii quicumque ipsos absque hujusmodi dictæ Sedis litteris recipientes, vel obedientes eisdem, tamdiu sint a beneficiorum suorum perceptione suspensi, donec super hoc ejusdem Sedis gratiam meruerint obtinere.

Similiter quoque Episcopi, Prælati, Abbates, Priores, et alii monasteriorum regimina exercentes prædicti solito fidelitatis, et obedientiæ juramento non præstito. Illi etiam Pontifices, quos apud prædictam Sedem pallium continget recipere, absque litteris traditionis ipsius pallii nequaquam ab eadem discedant: discendentes vero (quousque hujusmodi juramentum præstiterint, et litteras obtinuerint) nihil de ipsarum Ecclesiarum, et Monasteriorum proventibus percipiant, et quicquid interim, per eos (ut de aliis prædicitur) actum fuerit, viribus non subsistat.

Const. Ex injuncto Nobis *Alexandri V. in Bullar. Rom. ædit. Mayn. tom.*3. *p.*2. *pag.* 412.

Ex injuncto Nobis desuper onere ministerii pastoralis ad illa libenter intendimus, per quæ animarum periculis, Ecclesiarum, et Monasteriorum dispendiis obviatur.

1. Sane ad audientiam nostram fide dignorum nuper relatione perducto, nonnullos ad Patriarchales, Metropoliticas, Episcopales, Abbatiales, et alias dignitates spirituales tam Regulares, quam Seculares promotos, seu de quibus per Nos, aut auctoritate Nostra prædictis Ecclesiis, Monasteriis, sive Prioratibus Conventualibus hactenus quomodolibet provisum fuit, in expeditione Literarum Apostolicarum super provisionibus sibi factis negligentes in grave hujusmodi præjudicium, dispendium, et gravamen existere, quosdam vero ex prædictis, quod deterius arbitramur, absque hujusmodi Literis ea ductos cupidine, ac in suæ salutis interitum, ad Ecclesias, Mo-

nasteria, et Prioratus eis collata præter, et contra stylum, et morem Romanæ Curiæ hactenus laudabiliter observatos, ac etiam contra prohibitionem fel. rec. Bonifacii PP. VIII. Prædecessoris nostri, quæ incipit *Injunctæ*, accedere præsumpsisse, ac Ecclesiarum, Monasteriorum, et Prioratuum hujusmodi Regimini, gubernationi, et administrationi se etiam ingessisse, ac immiscuisse, et ingerere, ac se immiscere damnabiliter etiam de præsenti.

2. Nos cupientes hujusmodi damnis instantibus, et futuris remedium adhibere, præmissis, et nonnullis aliis rationalibus causis ad hoc nostrum moventibus animum, ac de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio auctoritate Apostolica, et ex certa scientia, præsenti constitutione statuimus, atque decernimus, quod omnes, et singuli Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, Electi, Administratores, et Commendatarii, Abbates, et Priores hujusmodi, de quibus per nos, aut auctoritate nostra hactenus alicui Patriarchali, Metropolitan., vel Episcopali Ecclesiis, aut Monasteriis,

seu Prioratibus Conventualibus etiam in administrationem, vel commendam provisum extitisset, et eorum literas usque ad totalem expeditionem, ac receptionem earumdem literarum inclusive expediri hactenus non fecissent, sub pœna privationis Ecclesiarum Monasteriorum, et Prioratuum hujusmodi, et omnis juris eis ex provisionibus prædictis quomodolibet acquisiti, quam quemlibet negligentem incurrere volumus eo ipso, et quæ Ecclesias, Monasteria, ac Prioratus negligentium præmissa ad effectum perducere ex nunc prout ex tunc præfata auctoritate vacare, et Apostolicæ Sedis dispositioni specialiter reservata declaramus, et decernimus, teneantur, et debeant literas hujusmodi super provisionibus ipsis per se vel alios usque ad præfatam earumdem totalem expeditionem, ac receptionem, ut præmittitur inclusive expediri, fecisse infra annum a data hujusmodi Provisionis factæ continuæ computandum. Illi vero, de quibus provideri contigerit quomodolibet in futurum Ecclesiis, Monasteriis, aut Prioratibus hujusmodi, seu alicui eorum eadem pœna

simili, et quam, ut præfertur, incurrant etiam infra annum a die provisionis faciendæ continue computandum, similiter teneantur, et debeant literas ipsas usque ad prædictam totalem expeditionem, et receptionem inclusive expediri fecisse: et interim sub eadem pœna per se vel alios absque literis provisionum in forma de regimine, gubernatione, seu administratione, vel quasi Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum prædictorum, vel alicujus eorum, sive bonorum eorumdem in spiritualibus, vel temporalibus nullatenus se ingerere, vel aliter immiscere, aut super iis, vel eorum aliquo seu dependentibus, vel connexis jurisdictionem aliquam quomodolibet exercere præsumant.

3. Cæteris quoque pœnis contra prædictos a Jure, vel ab Homine etiam ratione negligentiæ muneris, consecrationis non susceptæ statutis, aut inflictis, et aliis in suo robore permansuris.

4. Irritum, et inane censentes ex nunc, si secus vel aliter super iis a quoquam, et quavis auctoritate scienter, vel ignoranter imposterum con-

tigerit quomodolibet attentari.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti, decreti, declarationis, reservationis, et constitutionis infringere etc.

Datum Bononiæ quarto nonas Aprilis, Pontificatus Nostri Anno Primo.

Constit. Ad reformandum *Innocentii VIII. in Bull. Rom. ejusd. edit. tom.* 3. *p.* 3. *pag.* 203.

Ad reformandum Ecclesiasticorum mores, et actus cœlitus Nobis meritis licet insufficientibus collata potestas nos hortatur, et urget, ut ea eis interdicere solertiori diligentia curemus, in quibus frequentius eos excedere in animarum suarum periculum, et Beneficiorum Ecclesiasticorum præjudicium assidua plurimorum insinuatione sentimus.

1. Dudum siquidem fel. rec. Bonifacius Papa VIII. Prædecessor noster inter alia statuit, quod Episcopi, et alii Prælati Superiores, necnon Abbates, Priores, et cæteri Mona-

steriorum regimina exercentes, quocumque nomine censerentur, qui apud Sedem Apostolicam promoverentur, aut confirmationem, consecrationem, vel benedictionis munus reciperent, ad commissas eis Ecclesias, et Monasteria absque dictæ Sedis literis eorum promotionem, confirmationem, consecrationem, et benedictionem continentibus accedere, vel bonorum Ecclesiasticorum administrationem accipere non præsumerent, nullique eos absque dictarum literarum exhibitione, et ostensione reciperent, aut eis parerent, vel intenderent; Et si secus præsumptum foret, quod per Episcopos, Prælatos, Abbates, Priores, et alios Monaster. regimina exercentes prædicto medio tempore actum foret, irritum haberetur; nec quidquam interim dicti Episcopi, vel Prælati, Abbates, Priores, vel regimina exercentes de Ecclesiarum, et Monasteriorum proventibus perciperent eorumdem; Capitula vero, et Conventus Ecclesiarum, et Monasteriorum ipsorum, et alii quicumque ipsos absque dictæ Sedis literis recipientes, vel obedientes eisdem, tamdiu forent a Be-

neficiorum suorum fructuum perceptione suspensi, donec super hoc ejusdem Sedis gratiam mererentur obtinere.

2. Et deinde recolendæ memoriæ Alexander Papa VI., etiam Prædecessor noster de fratrum suorum S. R. E. Cardinalium consilio omnibus, de quorum personis Patriarchalibus, Metropolitanis, et aliis Cathedralibus Ecclesiis, et Monasteriis, ac Conventualibus Prioratibus, in titulum, administrationem, vel Commendam contingeret provideri, ne literis super hujusmodi provisionibus non expeditis, Ecclesiarum, et Monasteriorum ac Prioratuum eorumdem regimini se ingerere ullatenus præsumerent districtius præcipiendo inhibuit, prout in eorumdem Prædecessorum literis desuper confectis plenius continetur.

3. Cum autem sicut fide digna relatione accepimus, quamplurimi variis exquisitis fraudibus tam regimini, et administrationi Ecclesiarum, Monasteriorum, et Conventualium Prioratuum, quibus in Prælatos, Administratores, seu Commendatarios pro tempore per Sedem

Apostolicam præficiuntur, se ingerere, quam Beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, et sine cura Sæcularium, et Regularium, de quibus eis in titulum, vel commendam, sive administrationem per dictam Sedem pro tempore providetur, literis super profectionibus, provisionibus, in administrationem concessionibus, et commendis, aliisve dispositionibus, quæ ad eorum commodum ab eadem Sede emanarunt, nullatenus expeditis, aut bullario seu registro earum, seu Cameræ Apostolicæ existentibus, seu subsigillo dictæ Cameræ Mercatoribus, vel aliis cum facultate reportandi ad certum tempus traditis, mediantibus processibus super illis sic totaliter non expeditis fraudulenter desertis, aut literis in forma Brevis, seu Monitorialibus nuncupatis, quas ab eadem Sede, ut facilius possessionem nanciscantur, tacito quod literæ præfectionum, provisionum, commendarum, et aliarum dispositionum hujusmodi expeditæ ex toto non forent, nonnunquam extorquent, vel alias possessionem apprehendere non formidant, in ani-

marum suarum periculum, Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, aliorumque Beneficiorum hujusmodi detrimentum.

4. Nos multorum querelis excitati, volentes super his opportunum adhibere remedium, eorumdem Praedecessorum Statutum, ordinationem, et inhibitionem hujusmodi, et prout illa concernunt omnia, et singula in dictis eorum literis contenta Apostolica auctoritate tenorè præsentium approbamus, et robur perpetuæ firmitatis obtinere debere decernimus, ac illa innovantes, et ampliantes eadem auctoritate hac in perpetuum valitura constitutione statuimus, et ordinamus, quod de cetero futuris temporibus illi, qui regimini, et administrationi Patriarchalium, Metropolitanarum, et aliarum Cathedralium Ecclesiarum, ac Monasteriorum, etiam per Priorem gubernari solitorum, quibus per dictam Sedem in Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Administratores, Priores, et Commendatarios præfecti fuerint, se ingerere, aut Beneficiorum Ecclesiasticorum quorumlibet cum cura, et sine cura Sæ-

cularium, et Regularium, etiamsi Sæcularia, dignitates, personatus, administrationes, et officia, canonicatus, et præbendæ in Cathedralibus, etiam Metropolitanis, vel Collegiatis Ecclesiis, et dignitates ipsæ in eisdem Cathedralibus etiam Metropolitanis post Pontificales majores, seu Collegiatis Ecclesiis hujusmodi principales, Regularia vero Prioratus, Præpositura, Præpositatus, administrationes, vel officia fuerint, et ad illa consueverint, qui per electionem assumi, eisque cura immineat animarum, de quibus eis in titulum, commendam, seu administrationem per dictam Sedem provideri, seu alias in eorum favorem disponi continget, possessionem per se, vel alium, seu alios directe, vel indirecte palam, vel occulte apprehendere præsumpserint antequam literæ Apostolicæ super præfectionibus, in administrationem concessionibus commendis, provisionibus, et aliis dispositionibus hujusmodi confectæ, et totaliter etiam quoad Cameram præfatam expeditæ, ac eis pro quibus emanabunt, seu alteri pro eis, ut sic expeditæ pure, et simpliciter

absque facultate reportandi traditæ existant etiam si ipsi desertos in fraudem processus desuper, ac in forma Brevis, necnon Monitoriales nuncupatas literas hujusmodi super apprehensione possessionis, et immixtione in regimine, et administratione prædictis in eorum favorem haberent, præter poenas in eorumdem Prædecessorum Constitutionibus contentas., quas ad eos, et recipientes eosdem extendimus, cum privationis juris, si quod eis tunc competierit, in Patriarchalium, Metropolitanarum, et aliarum Cathedralium Ecclesiarum, ac Monasteriorum regiminibus, et administrationibus, nec non Beneficiis hujusmodi seu ad illa, ac inhabilitationis ad Ecclesias, Monasteria, et Beneficia ipsa, ac alia quæcumque Ecclesiastica imposterum obtinenda eo ipso incurrant.

5 Quid vero apprehensis per eos aliquo ex modis prædictis regiminis Ecclesiarum, et Monasteriorum, ac aliorum Beneficiorum hujusmodi possessionibus, immo vero intrusionibus incumbant de præsenti, Citramontani infra quatuor, Ultramon-

tani vero intra octo menses post publicationem præsentium literarum in Cancellaria Apostolica super eorum promotionibus, et aliis factis desuper in eorum favorem dispositionibus Apostolicis, quibus se juvare intendunt, literas ex toto, etiam quoad dictam Cameram Apostolicam expedire, et super perceptis per eos hactenus, eisdem literis non expeditis, fructibus Ecclesiarum, Monasteriorum, et Beneficiorum cum Generali in Romana Curia, aut aliis in partibus illis deputatis fructuum, et proventuum dictæ Cameræ debitorum Collectoribus componere procurent cum effectu alioquin mensibus elapsis eisdem omnes poenas prædictas, etiam privationis eo ipso incurrant.

6. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, Nonis Augusti, Pontificatus Nostri anno primo.

Const. *Romani Pontificis* Julii II. in Bull.Rom. ibid. pag.265.

Romani Pontificis Providentia circumspecta ad ea libenter intendit, per quæ animarum periculis, Ecclesiarum, et Monasteriorum dispendiis obvietur, Cameræque Apostolicæ, cui diversa impensarum onera, pro Ecclesiæ Romanæ statu conservando, quotidie incumbunt, indemnitati debite provideatur.

1. Dudum siquidem ad audientiam fel. rec. Bonifacii VIII. et Alexandri V. Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum deducto, quod nonnulli ad Patriarchales, Metropolitanas, et Cathedrales Ecclesias, Monasteria, et Prioratus, tam regulares quam sæculares promoti, seu quibus per eosdem prædecessores, seu Sedem Apostolicam, de dictis Ecclesiis, monasteriis, sive Prioratibus, hactenus quomodolibet provisum fuerat, in expeditione literarum Apostolicarum super provisionibus hujusmodi negligentes existebant; quidam vero ex prædictis, quod deterius erat, absque hujus-

modi literis, in suæ salutis interitum, ad Ecclesias, Monasteria, et Prioratus hujusmodi, præter, et contra stylum, et morem Romanæ Curiæ, laudabiliter observatos, ac etiam Apostolicas prohibitiones, accedere præsumpserant, ac Ecclesiarum, Monasteriorum, vel Prioratuum hujusmodi, regimini, gubernationi, et administrationi se etiam ingerebant, et immiscebant; ac ingerere, et immiscere damnabiliter præsumebant, iidem prædecessores cupientes hujusmodi damnis instantibus, et futuris remedium adhibere opportunum, videlicet idem Bonifacius Prædecessor noster unam perpetuo valituram Constitutionem, quæ incipit, *Injunctæ* per quam inter alia sanxit, ut Episcopi etc.

2. Alexander vero Prædecessor memoratus, ipsius Bonifacii Prædecessoris inhærendo vestigiis, ac de consilio tunc venerabilium fratrum suorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, auctoritate Apostolica, et ex ejus certa scientia, aliam, quæ incipit, *Ex injuncto*, edidit Constitutionem, per quam etiam inter alia statuit, et decrevit, quod

omnes, et singuli Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, Electi, Administratores, Commendatarii, Abbates, et Priores hujusmodi, quibus per eum auctoritate Apostolica hactenus de aliqua Patriarchali, Metropolitana, vel Episcopali, Ecclesiis, vel Monasteriis, seu de Prioratibus Conventualibus, etiam in administrationem, vel commendam, provisum extitisset, et eorum literas usque ad totalem expeditionem, et receptionem earumdem literarum inclusive, expediri non fecissent, sub poena privationis Ecclesiarum, Monasteriorum, et Prioratuum hujusmodi, et omnis juris ex provisionibus prædictis quomodolibet acquisiti (quam quemlibet negligentem incurrere voluit eo ipso, et quod Ecclesias, et Monasteria, ac Prioratus negligentium præmissa ad effectum perducere, ex ea die, prout ex tunc præfata auctoritate vacare, et Apostolicæ Sedis dispositioni specialiter reservata fore decrevit, et declaravit) tenerentur, et deberent literas hujusmodi, super provisionibus ipsis per se, vel alios, usque ad præfatam earum totalem expeditio-

nem, ac receptionem, ut præmittitur inclusive, expediri fecisse, infra annum a data provisionis factæ continue computandum. Illi vero, quibus provideri contingeret quomodolibet in futurum, de Ecclesiis, Monasteriis, aut Prioratibus hujusmodi, seu aliquo eorumdem, sub poena simili, quam ut præfertur, incurrerent, etiam infra annum a die provisionis faciendæ continuo computandum, similiter tenerentur, et deberent literas ipsas etiam usque ad prædictam totalem expeditionem, et receptionem inclusive, expediri fecisse. Et interim sub eadem poena per se, vel alios, absque literis provisionis in forma, de regimine, gubernatione, seu administratione, vel quasi, Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuumque prædictorum, vel alicujus eorum, seu bonorum eorumdem, in spiritualibus, vel temporalibus, nullatenus se ingerere, vel aliter se immiscere, aut super his, vel eorum aliquo, seu dependentibus, vel connexis, jurisdictionem aliquam quomodolibet exercere præsumerent, cæterisque pœnis contra prædictos, a jure, vel

ab homine, etiam ratione negligentiæ muneris consecrationis, vel benedictionis non suscepti, statutis, inflictis, et aliis in suo robore permansuris, irritum, et inane, censeri ex ea die, si secus, vel aliter, super his, a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter, in posterum contingeret attentari quomodolibet.

3. Successive vero recolendæ memoriæ Pius Papa Secundus etiam Prædecessor noster, cupiens tam saluti animarum, quam ipsius Cameræ Apostolicæ indemnitati salubriter providere, ac existimans eos, quos in dicta Camera deinceps pro annata beneficiorum per eos auctoritate Apostolica assecutorum, obligari contingeret, infra terminos eis constitutos, omnino Cameræ prædictæ satisfacturos, si ultra sententiam excommunicationis, quam non satisfaciendo in termino sibi præfixo, ipso facto incurrerent aliqua per eum illis poena fortior infligeretur, præmissis, ac certis aliis rationabilibus causis animum suum moventibus, per quamdam constitutionem suam, quæ incipit, *Romani Pontificis*,

perpetuo providit, et eadem auctoritate Apostolica statuit, et ordinavit, ac decrevit, et declaravit, quod omnes, et singulæ obligationes, quæ ex illa die, super annatis quorumcumque beneficiorum in dicta Camera reciperentur, intelligerentur, quod obligati pro se, si infra eis præfixos terminos, Cameræ Collectoribus in partibus pro tempore existentibus, satisfacere defecissent, tam ipso facto, lapso eodem termino, sententiam excommunicationis incurrerent, quam beneficiis suis, pro quibus in dicta Camera se obligassent, omnino essent, et censerentur privati; illi vero, qui non pro se, sed pro aliis, ut principales, et privatæ personæ, super hujusmodi annatis se obligarent, ultra incidentiam excommunicationis sententiæ prædictæ, si in termino constituto dictæ Cameræ, vel Collectoribus non solvissent, ipso facto suis omnibus, quæ obtinerent beneficiis, similiter intelligerentur esse privati, atque talium beneficia possent in eventum prædictum per quoscumque libere, et licite impetrari.

4. De hinc fel. rec. Innocentius

Papa Octavus similiter Prædecessor noster per quamdam suam Constitutionem, quæ incipit, *Cameræ Apostolicæ*.

5. Nos igitur cupientes ne provisiones, concessiones, et gratiæ Apostolicæ Sedis, et præcipue quæ a nobis emanarunt, et pro tempore emanabunt, diu maneant in suspenso, sed perfecte ad actum, juxta Apostolicas constitutiones, deducantur, et ne Ecclesiarum, Monasteriorum, et prædictarum dignitatum Ecclesiasticarum Prælati, seu Commendatarii, et Administratores, absque titulo, et literis Apostolicis, in animarum suarum periculum, regimini, et administrationi eorumdem se ingerere, aut alias illis immiscere præsumant; ac ne Cameræ Apostolicæ redditus minuatur, sed damnis ejusdem obvietur, in præmissis omnibus providere, prædictorum Prædecessorum nostrorum inhærendo vestigiis, motu proprio, et ex certa scientia, constitutiones præfatas, earum quamlibet innovantes, præsenti constitutione perpetuo valitura declaramus, decernimus, statuimus, et ordinamus, quod Con-

stitutiones Bonifacii, Alexandri, Pii, et Innocentii Prædecessorum nostrorum hujusmodi, etiam quoad poenas, et censuras, etiam privationis in eis expressas, quoad futura, in omnibus, et per omnia, juxta illarum tenores, qui omnes inviolabiliter perpetuis futuris temporibus observentur, quo vero ad præsentia, et præterita, constitutiones, et ordinationes easdem moderamur sub hac forma, videlicet, quod quoad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Electos, Administratores, Commendatarios, Abbates, Priores, et alios quoscumque, quibus auctoritate Apostolica, de Patriarchali, Metropolitana, vel Cathedrali Ecclesiis, aut Monasteriis, seu Prioratibus Conventualibus, etiam in administrationem, vel commendam, hactenus provisum extitit, et super his literas usque ad totalem expeditionem, et receptionem earumdem expediri, infra terminum in constitutione Alexandri predecessoris hujusmodi præfixum, non fecerunt, vel etiam sine literis confirmationis, provisionis, vel commendæ, consecrationis, et benedictionis, Eccle-

siarum, Monasteriorum, vel Prioratuum administrationem acceperunt, et illi incumbunt, vel etiam quoad illos, qui pro annatis quorumcumque beneficiorum, in dicta Camera Apostolica, se pro se ipsis, vel aliis, infra certum tempus, pro solutione obligaverunt, et statutis terminis non solverunt, ac propterea sententias, & pœnas in præmissis constitutionibus, & obligationibus contentas incurrerunt; si citra montes, infra quatuor; si ultra montes, infra octo menses, a die publicationis præsentium in Cancellaria Apostolica, computandos, literas hujusmodi totaliter expedierint, & ad se receperint, & de his quæ debent, Cameræ prædictæ satisfecerint; ex tunc (dum tamen per provisiones, collationes, seu alias quaslibet dispositiones de Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, Dignitatibus, & Beneficiis prædictis, a prædicta Sede Apostolica, vel alias a quocumque, vel quomodocumque factas, non sit alteri, ante datam hujusmodi constitutionis nostræ jus quæsitum) eo ipso ab excommunicationis sententia, & aliis pœnis, quibus per prædictas

constitutiones, vel obligationes respective obligati essent, absoluti, & ad beneficia quibus propterea privati essent, plenarie restituti, auctoritate nostra censeantur, perinde ac si præmissa omnia, & singula in ipsis constitutionibus contenta observassent, & pœnas præfatas non incurrissent.

6. Quod si prædictas literas non expediverint, & illis constitutionibus non paruerint, vel in terminis ipsis non solverint, pœnas prædictas, etiam privationis, eo ipso incurrisse se noverint, quos etiam tenore præsentis constitutionis, expresse pœnis, & censuris eisdem innodamus, & privatos declaramus. Et insuper eadem auctoritate Apostolica statuimus, quod illi, quos annatis hujusmodi, dictæ Cameræ teneri constiterit, etiam si alias illas solvere nullatenus promisissent, seu ad illarum solutionem non aliter se specialiter obligassent, si literas hactenus desuper Apostolicas aliqua machinatione, vel fraude adhibitis, solutione annatæ, vel obligatione in eadem Camera minime facta, recepissent (dum tamen beneficia ipsa

fuissent, seu fuerint, quomodolibet realiter assecuti) ad solutionem annatæ, & jurium prædictorum, efficaciter teneantur; & nisi infra quatuor menses si citramontani: & octo menses si ultramontani fuerint, a die publicationis præsentium in Cancellaria Apostolica computandos, de annata debita satisfecerint dictæ Cameræ Apostolicæ, vel ejus collectoribus, de qua solutione appareat per instrumentum publicum, lapso dicto termino, beneficiis pro quibus de annata solvenda tenentur, omnino sint, & intelligantur eo ipso privati.

7. Et sic in omnibus, & singulis præmissis, etiam per quoscumque Judices etiam S. R. E. Cardinales & Palatii Apostolici Auditores, & alios, in Romana Curia, vel extra eam, in causis, in quavis instantia, etiam per appellationem, vel alio quovis modo, quomodocumque, & qualitercumque pendentibus, judicari debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari, per-

petuo decernimus, & declaramus.

Non obstantibus &c.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ, millesimo quingentesimo quinto, quinto Kalendas Augusti, Pontificatus nostri anno secundo.

Constit. Sanctissimus in Christo *Julii III. in Bull. Rom. ejus. edit. tom. 4. p. 1. pag.* 306.

1. Sanctissimus in Christo Pater, & D. N. D. Julius Divina Providentia Papa III., cui nuper innotuit, quod licet alias fel. rec. Gregorius X. in generali Concilio Lugdunen sua generali Constitutione sanciverit, quod nullus, ex tunc de cætero administrationem dignitatis, ad quam electus esset, priusquam celebrata de ipso electio confirmaretur, sub œconomatus, vel procurationis nomine, aut alio de novo quæsito colore in spiritualibus, vel temporalibus per se, vel per alium pro parte, vel in totum gerere, vel recipere, aut illis se immiscere præsumeret; omnes illos, qui secus fecis-

sent, jure, si quod illis per electionem quæsitum foret, decernens eo ipso privatos.

2. Et piæ me. Bonifacius VIII. etiam sua perpetua valitura Constitutione sanciverit, ut Episcopi, & alii Prælati, Superiores, necnon Abbates, Priores, & ceteri Monasteriorum regimina exercentes quocumque nomine conserentur, qui apud Sedem Apostolicam promoverentur, aut confirmationis, consecrationis, vel benedictionis munus reciperent, ad commissa eis Ecclesias, & Monasteria (dictæ Sedis literis eorum promotionem, confirmationem, consecrationem, seu benedictionem hujusmodi continentibus non confectis) accedere, vel bonorum Ecclesiasticorum administrationem accipere non præsumerent, nullique eos absque dictarum literarum ostensione reciperent, aut eis parerent, vel intenderent. Quod si forsan contra præsumptum fuisset, quod per Episcopos, Prælatos, Abbates, Priores, & alios Monasteriorum regimina exercentes prædicto tempore actum foret, ir-

ritum haberetur, nec quicquam interim iidem Episcopi, vel Prælati, Abbates, Priores, vel regimina exercentes de Ecclesiarum, vel Monasteriorum eorumdom proventibus perciperent.

3. Et recol. me. Paulus III. Romanus Pontifex Prædecessor noster quibuscumque tabellionibus publicis sub excommunicationis latæ sententiæ pœna inhibuerit, ne ex tunc de cetero de transumptis supplicationum, præterquam habentium clausulam, quod earum sola signatura sufficeret, ac decreto & concessione literarum, seu mandatorum possessionem beneficiorum Ecclesiasticorum vigore supplicationum hujusmodi apprehendi rogari deberent, neve illa scribere, vel subscribere, aut quovis modo autenticare; vel partibus tradere præsumerent: Volens & Apostolica auctoritate statuens inter cetera, quod partes transumptis, seu literis, aut mandatis hujusmodi, ex tunc deinceps utentes, ac illorum prætextu possessionem hujusmodi apprehendentes fructus, quos de illis pro tempore perciperent, suos non facerent, qui-

nimo ad beneficia in eisdem transumptis, & literis, ac mandatis expressa efficerentur ipso facto perpetuo inhabiles, & ad restitutionem fructuum ex illis pro tempore perceptorum in utroque fore tenerentur, decernens sic judicari debere, ac irritum &c.

4. Et successive Sanctitas Sua attendens, quod ante confectionem literarnm gratia Apostolica est informis, inter alia voluerit, statuerit, & ordinaverit, quod Judices in Romana Curia, vel extra eam pro tempore existentes, etiamsi essent S.R.E. Cardinales, vel Causarum Palatii Apostolici Auditores, aut quicumque alii non juxta supplicationum super impetratione signatarum tenores, & formas judicare deberent etiam decreto irritanti adjecto.

5. Nihilominus diversi Episcopi, & alii Prælati, Superiores, & Abates literis super dispensatione retinendi beneficia per eos, antequam promoverentur, aut eorum electiones confirmarentur, obtentam per prædictam Sedem pro tempore concessis minime confectis, beneficia per eos obtenta prædicta retinere, & di-

versæ aliæ personæ Ecclesiasticæ possessionem Beneficiorum Ecclesiasticorum eis dicta auctoritate conferri, seu commendari, vel in eorum favorem uniri, aut alias disponi concessiones literis Apostolicis desuper non expeditis apprehendere præsumunt, inhabilitatem, & alias pœnas in sanctionibus, & inhibitione, & voluntate, & statuto prædictis contentas damnabiliter incurrendo in animarum ruarum periculum.

6. Volens periculis animarum hujusmodi latius occurrere, sanctiones, & inhibitionem, ac voluntatem, & statutum hujusmodi, quorum tenores Sanctitas Sua, ac si de verbo ad verbum insererentur, haberi voluit pro expressis, approbans, & innovas, ac perpetuo observari debere decernens.

7. Et sanctiones ipsas ad inferiora Beneficia Ecclesiastica quæcumque, & quomodocumque qualificata amplians, & extendens, hac sua in perpetuum valitura Constitutione statuit, & ordinavit, quod omnes, & singulæ personæ Ecclesiasticæ, tam Seculares, quam quorumvis Ordinum Regulares, cujus-

vis status gradus, ordinis, vel conditionis existant, etiamsi Episcopali, vel Archiepiscopali, aut Patriarcali, vel alia majori dignitate præfulgeant, quod de cetero literis super dispensationibus retinendi beneficia per eos antequam promoveantur, aut eorum electiones confirmentur, obtenta eis per Sedem eamdem pro tempore concessis minime confectis, beneficia ipsa retinere, ant possessionem alicujus, seu aliquorum Beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, vel sine cura Sæcularium vel quorumvis Ordinum Regularium quæcumque, & qualitercumque qualificatorum eis dicta auctoritate Apostolica conferri, seu commendari, aut in eorum favorem, & commodum uniri, seu alias disponi concessioni literis Apostolicis, super collatione, seu commenda, aut unione, seu alia dispositione hujusmodi non expeditis, per se, vel per alium, seu alios ejus nomine, etiam supplicationum, seu sumptorum, vel transumptorum hujusmodi, aut collationum eis postmodum de ipsis beneficiis, tamquam etiam tunc certo modo in supplicatione expresso

vacantibus, ordinaria, vel alia quavis auctoritatè factarum prætextu apprehendere præsumpserint, aut per alios apprehensam, ratam, & gratam habuerint; ipsorum beneficiorum non possessores, sed meri, & nudi detentores, ac violenti, & sine aliquo titulo in eis intrusi censeantur, & pro talibus habeantur, & reputentur, nec fructus suos faciant, sed ad illorum restitutionem, ut præfertur, teneantur, & obligati existant; Constitutiones seu dictæ Cancellariæ Regulæ de annali, & triennali possessione in illis locum non habeant; nec eisdem detentoribus, & intrusis in aliquo suffragentur.

8. Quin immo beneficia per eos tempore promotionis suæ, aut eorum electionis, & confirmationis obtenta literis super dispensatione ea retinendi sibi concessa non expeditis retinentes, aut possessionem beneficiorum literis Apostolicis, super illis non confectis apprehendentes, seu per alios apprehensam, ratam, & gratam habentes, beneficia sic retenta, aut apprehensa, & omne Jus, quod in illis, vel ad illa pro

tempore quomodolibet habuerint, eo ipso amittant; illisque, et illo privari, ac ad illa de cetero obtinenda perpetuo inhabiles nec illa ulterius, & prætextu novi tituli, aut novæ commendæ, vel unionis, seu alterius dispositionis etiam Apostolica auctoritate factæ assequi valeant, sed beneficia ipsa tamquam de jure, & facto vacantia aliis conferri, seu commendari, & per quosvis, tam ab eorum ordinariis collatoribus, quam a Sede prædicta libere impetrari possint.

9. Et si beneficia ipsa litigiosa fuerint, collitigantes in omni Jure, & ad omne Jus, quod beneficia retinentibus, aut possessionem apprehendentibus hujusmodi in eisdem beneficiis, vel ad illa quomodolibet competebat, aut competere poterat, eo ipso absque aliquo Juris, aut hominis ministerio surrogentur, & surrogati esse censeantur, ac in eorum favorem causa desuper pendens advocata, & lis extincta fuisse, & similiter esse censeantur.

10. Quodque de cetero supplicationes etiam manu nostra, & motu proprio signatæ, nisi habuerint

clausulam, quod eorum sola signatura sufficiat, nullam per literarum super illis conficiendis fidem, aut probationem faciant, seu præstent, nec ulla eis in aliquo alio casu fides adhibeatur, aut adhiberi possit.

11. Decernentes sic & non aliter tam in eadem Curia, quam extra eam, & in partibus per quoscumque Judices, ac Commissarios quavis etiam Apostolica auctoritate prædicta fungentes, etiam Causarum Palatii hujusmodi Auditores, & ipsius S. S. E. Cardinales in quavis causa, & instantia, sublata eis, & eorum cuilibet quamvis aliter judicandi, & interpretandi auctoritate, & facultate judicari, & diffiniri debere, ac irritum &c.

Placet, publicetur, & describatur &c.

Can. *Si quis* VII. q. 1.

Item Leo Episcopus Urbis Romæ Anastasio Thessalonicensi Episcopo, epist. etc.

Qui alienam cathedram appetit, ab ea expulsus etiam propria careat.

Si quis Episcopus mediocritate Civitatis suæ despecta, administrationem celebrioris loci ambierit, & ad majorem plebem se quacumque ratione transtulerit; non solum a cathedra quidem pellatur aliena, sed carebit & propria: ut nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit; nec illis, quos per superbiam sprevit. Suis igitur terminis contentus sit quisque: nec supra mensuram juris sui affectet augeri.

LXXIII

CLEMENS PAPA XI.

Literæ in forma Brevis Clementis XI incipien. *In supremo* in Bullar. ejusd. Pontif.

In supremo Apostolicæ Dignitatis culmine, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ bonitatis abundantiam collocati, Ecclesiasticam Immunitatem Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutam, nostraque, & hujus Sanctæ Sedis, inferiorumque Ecclesiarum jura, ex commissi Nobis cœlitus Pastoralis Officii debito, sarta, tecta tueri, & si quando ea quorumcumque, præsertim Laïcorum, quos in rebus Ecclesiasticis obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, ausibus violata esse novimus ab ejusmodi violationibus asserere satagimus, sicut omnibus maturæ considerationis trutina perpensis, æquitati, & justitiæ, rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitramur.

1. Ad nostri siquidem Apostolatus notitiam non sine animi nostri molestia pervenit, quod alias tunc existens Secretarius universæ, ut vocant, Expeditionis Charissimi in Christo Filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici dilectis filiis Decano, Capitulo, et Canonicis Ecclesiæ Abulen. per suas literas die 4. Februarii proxime præteriti, seu alio veriori tempore eis conscriptas nunciavit, quod cum dilectus Filius Froilanus Diaz Frater expresse professus Ordinis Prædicatorum dudum ad dictam Ecclesiam per obitum ultimi illius Episcopi solatio Pastoris destitutam a dicto Philippo Rege Nobis præsentatus, præsentationi hujusmodi, antequam illam a Nobis admitti contingeret, renunciasset, ac subinde idem Philippus Rex ad Ecclesiam predictam Venerabilem Fratrem Franciscum de Solis Episcopum Ilerden. (ut in eisdem literis asseritur) similiter præsentasset, quia ab illo sic præsentato curam, et regimen dictæ Ecclesiæ quamprimum suscipi, et assumi cupiebat, eidem Secretario mandaverat, ut Decano, Capitulo, et Canonicis præfatis significaret ipsi

Philippo Regi gratissimum fore, si dictus Franciscus Episcopus incunctanter ab eis in Provisorem, et Vicarium Generalem, seu Gubernatorem prædictæ Ecclesiæ eligeretur, seu nominaretur, eique jura, et facultates, quæ ipsis, illius Sede Episcopali vacante, competebant, attribuerentur, ad hoc ut absque ulla mora, donec dictæ Ecclesiæ de persona ipsius Francisci Episcopi a Nobis provideretur, et literæ Apostolicæ desuper de more expedirentur, eamdem Ecclesiam, tamquam futurus ejus Sponsus, regere, et gubernare posset, et valeret; Dicti vero Decanus, Capitulum, et Canonici per suas etiam literas die XXI. ejusdem mensis, seu alio veriori tempore exaratas, Secretario præfato rescripserunt, se quæcumque jura sibi circa gubernium dictæ Ecclesiæ, illius Sede Episcopali vacante, competentia dicto Philippo Regi libenter deferre; paratos se exhibentes in ejus voluntatis implementum illa dicto Francisco Episcopo subdelegare, eumque in Gubernatorem ejusdem Ecclesiæ eligere, ac nominare, et alias, prout in binis literis supradictis, quarum tenores,

non approbandi, sed omnino reprobandi animo, præsentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis haberi volumus, plenius dicitur contineri.

2. Cum autem, sicut pariter Nobis innotuit, in præmissorum sequelam Decanus, Capitulum, et Canonici prædicti juribus sibi, sicut præmittitur, competentibus in eumdem Franciscum Episcopum translatis, illum subinde in Provisorem, seu Gubernatorem dictæ Ecclesiæ eligere, seu nominare ausi fuerint, ipseque Franciscus Episcopus, electionis, seu nominationis hujusmodi vigore Ecclesiam suam Ilerden. absque nostra licentia deserere, necnon curam, regimen, et gubernium ejusdem Ecclesiæ Abulen. suscipere, gerere, et exercere præsumpserit, et adhuc præsumat: explorati vero juris sit ipsum Franciscum Episcopum minime potuisse, nec posse sub Œconomatus, Procuratoris, Provisoris, Vicarii Generalis, seu Gubernatoris nomine, aut alio quovis quæsito colore, seu titulo curam, regimen, et administrationem ejusdem Ecclesiæ Abulen. in spiritualibus, vel tempo-

ralibus per se, vel alium, pro parte, vel in totum gerere, vel recipere, aut illis ullatenus se immiscere, antequam a vinculo, quo tenetur Ecclesiæ Ilerden. cui præest, et a quo nonnisi a Nobis absolvi potest, realiter, et cum effectu absolvatur, ac ad præfatam Ecclesiam Abulen. transferatur, eique de illius persona a Nobis provideatur; præsertim cum ejusmodi absolutio, translatio, et provisio adhuc a Nobis nequidem petita fuerit, quinimo nec asserta ejusdem Francisci Episcopi ad dictam Ecclesiam Abulen. præsentatio Nobis ullatenus facta fuerit; indeque pateat, quam temere, et perperam præmissa omnia, in Regnis Hispaniarum hactenus inaudita, contra eorumdem Regnorum consuetudines, contra Sacrorum Canonum, Apostolicarumque Constitutionum dispositionem, ac rectum ordinem, per damnabilem sæcularis potestatis abusum gesta fuerint: quantum illa Ecclesiæ, et nostra jura læserint, ac lædant, quam gravibus denique periculis animas pretioso Salvatoris, et Domini Jesu Christi Sanguine redemptas involverint, ed adhuc involvere pergant.

Hinc est, quod Nos, qui libertatis, ac jurisdictionis, aliorumque jurium Ecclesiasticorum Assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque Ecclesiarum, et Christifidelium curam, et solicitudinem suprema dispositione gerimus, Ecclesiæ præfatæ Abulen. Nostrorumque, et Apostolicæ Sedis jurium indemnitati providere, necnon animarum periculis, quantum Nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium, et singulorum in præmissis tam a Secretario, quam a Decano, Capitulo, et Canonicis, nec non Francisco Episcopo supradictis per se, vel alios quoscumque quomodolibet actorum, et gestorum seriem, causas, et occasiones, aliave quælibet, etiam specificam, et individuam mentionem, et expressionem requirentia, præsentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac exactissime, et accuratissime specificatis habentes: Motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione Nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, electionem, seu nominationem ejusdem Francisci Episcopi in Provisorem, seu Gubernatorem præfatæ Ecclesiæ Abu-

len., ac quorumcumque jurium, et facultatum circa ejusdem Ecclesiæ regimen, et administrationem Decano, Capitulo, et Canonicis prædictis, illius Sede Episcopali vacante, competentium in ipsum translationem, seu concessionem ei ab eisdem Decano, Capitulo, et Canonicis factas, ut præfertur aliaque omnia, et singula tam ab ipsis Decano, Capitulo, et Canonicis, quam a dicto Francisco Episcopo suæ electionis, seu nominationis, ac in ipsum, sicut præmittitur, translatorum, seu ei concessorum jurium, et facultatum hujusmodi vigore, seu prætextu per se, vel alios quoscumque, etiam specifica, et individua mentione, et expressione dignos in præmissis, vel circa ea quomodocumque, et qualitercumque acta, facta, gesta, mandata, decreta, ordinata, vel disposita, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, gerenda, facienda, mandanda, decernenda, et ordinanda, cum omnibus, et singulis inde quovis modo secutis, et quandocumque secuturis penitus, et omnino nulla invalida, inania, irrita, temeraria, et a non habenti-

bus potestatem damnabiliter attentata, et de facto præsumpta, nulliusque roboris, momenti, et efficaciæ esse, et ab initio fuisse, ac perpetuo fore, tenore præsentium declaramus, et decernimus, illaque damnamus, et reprobamus, ac nihilominus ad majorem, et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia, et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassamus, irritamus, et annullamus, viribusque, et effectu penitus, et omnino vacuamus in omnibus, et per omnia, perinde ac si nunquam facta fuissent, nec evenissent, neque unquam fierent, vel evenirent.

3. Quo circa eidem Francisco Episcopo in virtutæ sanctæ obedientiæ, ac sub suspensionis ab exercitio Pontificalium, necnon Interdicti ab ingressu Ecclesiæ ipso facto, et absque alia declaratione incurrendis pœnis districte prohibemus, et interdicimus, ne suæ irritæ electionis, seu nominationis, aliorumque premissorum hujusmodi vigore, seu prætextu susceptum præfatæ Ecclesiæ Abulen. regimen, seu gubernium

de cætero retinere, minusque ullam jurisdictionem, potestatem, vel authoritatem Ecclesiasticam, et Spiritualem in Civitate, vel Dioecesi Abulen. exercere, ullumve inibi actum jurisdictionalem facere, seu continuare; neque ullos dictæ Ecclesiæ Abulen. fructus, redditus, et proventus percipere, seu forsan jam perceptos retinere audeat quovis modo, seu præsumat. Illos vero, qui ei in præmissis paruerint, vel auxilium, consilium, vel favorem quovis modo præstiterint, cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, præeminentiæ, vel dignitatis fuerint, Excommunicationis majoris, nec non privationis fructuum Beneficiorum Ecclesiasticorum quorumcumque, aliorumque quorumvis redditiuum Ecclesiasticorum per eos respective obtentorum, similiter eo ipso incurrendis pœnis, innodamus, et innodatos fore decernimus, et declaramus; ipsarumque poenarum absolutionem, seu relaxationem Nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus.

Cæterum de salute Dominici gregis paterna charitate soliciti omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus tam Ecclesiasticis Saecularibus, et cujusvis Ordinis, Congregationis, vel Instituti Regularibus, quam Laicis harum serie denunciandum, et ad eorum notitiam deducendum esse censuimus, præfatum Franciscum Episcopum nullam in eadem Ecclesia Abuden. suæ irritæ, et invalidæ electionis, seu nominationis, aliorumque præmissorum hujusmodi vigore, vel prætextu, sive quoad temporalia, sive quoad spiritualia jurisdictionem, aut potestatem habere, vel habuisse, adeoque nec ullam circa ea, quæ Sacramentorum administrationem, causarum cognitionem, aut alias forum conscientiæ, vel contentiosum quomodolibet concernunt, authoritatem interponere ullo modo valide posse, nec potuisse. Ne autem dicta Ecclesia Abulen. tempore, quo præsens illius Sedis Episcopalis vacatio duraverit, Administratore in spiritualibus careat, volumus, et ordinamus, ut ejus Vicarius Capitularis antea legitime deputatus, Officium

Vicarii hujusmodi cum omnibus, et singulis facultatibus ejusmodi Vicariis Capitularibus de jure, usu, et consuetudine, ac alias quomodolibet juxta Decreta Concilii Tridentini competentibus, cum quibus illud ante præfatam irritam ejusdem Francisci Episcopi electionem, seu nominationem gerebat, et exercebat, seu gerere, et exercere poterat, etiam nunc, et in posterum gerere, et exercere pergat, ac quatenus opus sit, illum in eodem Officio harum serie confirmamus, ut illud etiam nostra, et Sedis Apostolicæ authoritate, donec tamen alius similis Vicarius a Capitulo, et Canonicis præfatis legitime deputatus non fuerit, gerat, et exerceat.

5. Decernentes, etiam easdem præsentes literas, et in eis contenta quæcumque, etiam ex eo, quod præfati, et alii quicumque in præmissis, seu eorum aliquo jus, vel interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cujusvis status, gradus, ordinis, præeminentiæ, et dignitatis existant, seu alias specifica, et individua mentione, et expressione digni illis non

consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, causæque, propter quas præsentes emanarint, sufficienter adductæ, verificatæ, et justificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis juridica, et privilegiata causa, colore, prætextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, et totalis læsionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, et substantiali, ac incogitato, et inexcogitabili defectu, notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato quempiam in judicio, vel extra illud uti, seu se juvare ullo modo posse, sed ipsas præsentes literas semper firmas, validas,

et efficaces existere, et fore suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari., et ab eis respective inviolabiliter, et inconcusse observari; Sicque, et non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. prefatæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, et ejusdem Sedis Nuncios, aliosque quoslibet quacumque præeminentia, et potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et authoritate judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis authoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus &c.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 24. Augusti 1709. Pontificatus Nostri anno nono.

F. Oliverius.

LXXXVI

Literæ in forma Brevis Clementis XI. incipien. Ubi nos *in Bull. ejusd. Pontif.*

Venerabili Fratri, Francisco Episcopo Ilerdensi

CLEMENS PP. XI.

Venerabilis Frater, salutem etc. Ubi Nobis innotuit Apostolica nostra monita, atque mandata a Fraternitate Tua ita excepta fuisse, ut statim dimiseris regimen, ac gubernium Ecclesiæ Abulensis, quod tibi non minus nulliter, quam perperam demandatum fuisse Nos pro jure, ac munere nostro literis desuper die vigesima quarta Augusti anni proxime elapsi expeditis declaravimus, debitas in Domino laudes tibi deferre non omisimus, propterea quod authoritati nostræ ea, qua par erat, animi alacritate obsecutus fuisses, ac religioni, nec immerito tibi duxisses id prosequi, quod Ecclesiæ institutis, ac disciplinæ, tam manifeste adversaretur. Ne vero te lateat quam promeritus fueris animum nostrum hac tua præstanti voluntate, has nostras

ad te dare voluimus, ut sint tibi perpetuum Pontificiæ nostræ in te charitatis, testimonium, atque inde addantur tibi stimuli, ut ea etiam aggrediaris, quæ tuo muneri, ac zelo hoc tempore maxime conveniunt. Confidimus siquidem non parum profuturam esse spectatam tuam virtutem, atque prudentiam ad removenda publica, ac nota nimis scandala in istis Partibus non ita pridem exorta, et ad promovenda congrua media, quibus sarciantur quamprimum injuriæ utique graves dignitati, atque authoritati Ecclesiæ contra jus, ac fas omne, ac præter omnem expectationem illatæ. Constat enim charissimi in Christo Filii Nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici æquum, ac religiosum animum, rectamque mentem extra fines ingenitæ suæ pietatis eductam fuisse, cum ea paulo ante constituit, quæ minime consentiunt cum ceteris eximiis ipsius laudibus, ac cum filiali devotione, quam Nobis, et Apostolicæ Sedi non semel professus semper antea exhibuit. Quod si salutaribus tuis consiliis id egeris, ut serio Rex advertat, quam sua intersit revoca-

re quamprimum acta, per quæ recedendo a pristina sua consuetudine videri voluit alieno a Nobis esse animo, decrevitque plura, quæ res sacras, et Ecclesiasticas in istis Regnis magnopere perturbant, singulare specimen tuæ in eum fidei exhibueris, ut qui ejus saluti, ac famæ ac Fidelium istorum tranquillitati prospexeris, nec deerit tibi proper hæc charitatis officia meritum apud Deum, cujus causa agitur, nec uberior apud Nos gratia, qui magna de his rebus solicitudine afficimur: quod ut tibi feliciter contingat, Apostolicam Benedictionem Fraternitati tuæ peramanter impertimur. Datum Romæ die septima Martii 1710. etc.

LXXXIX

Literæ in forma Brevis PII VII.

Dilecto Filio Nostro Joanni Cardinali Maury Episcopo Montisfalisci, et Corneti Lutetiam Parisiorum

PIUS PAPA VII.

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Literæ tuæ quinque ab hinc diebus a Nobis acceptæ, in quibus de tua in Archiepiscopum Parisiensem Nominatione, deque suscepta illius Dioecesis administratione certiores Nos reddidisti, tantum doloris cumulum cæteris nostris miseriis addiderunt, quantum vix moderate ferre, nullo autem modo explicare valemus. Postquam enim optime noveras Nostram ad Cardinalem Caprara, tunc Archiepiscopum Mediolanensem epistolam, in qua gravissimas causas recensuimus, quibus omnino vetabamur, Episcoporum nominationes, rebus sic permanentibus, ab Imperatore recipere: postquam noveras res in eadem conditione, non modo permanere, verum

etiam in deteriores partes auctas, et continenter cum solemni clavium contemptu in pejus augeri, quoniam generalis Regularium utriusque sexus suppressio Parochiarum, et Episcopatuum delectiones, uniones, concentrationes, et finium assignationes, ne ipsis quidem Episcopatibus Suburbicariis exceptis, et omnia hæc ex Imperiali tantum, et Civili Decreto in Italia exinde ausa, et attentata sunt, ut de eo, quod actum est adversus Clerum Romanæ Ecclesiæ aliarum Ecclesiarum Matris, et Magistræ, deque plurimis aliis sileamus. Postquam, dicimus, hæc omnia et singula tibi nota, et manifesta erant, numquam putabamus fieri posse, ut præfatam Nominationem ab Imperatore exciperes, eaque animi lætitia nunciares, ac, si nihil tibi gratius, et optatius nihil accidere potuisset.

Ita ne igitur mutatus es ab eo, qui in teterrimis Gallicanæ Seditionis temporibus adeo laudabiliter, ac strenue pro Catholicæ Ecclesiæ causa dixisti, dum modo amplissimis ornatus, cumulatusque beneficiis, ex jurisjurandi Religione adstrictus,

ipsius Ecclesiæ Dignitatem contemnentium particeps fieri non verearis ?

Ita ne auctoritas Nostra apud te parum valuit, ut hoc publico facto sententiam quodammodo proferres adversus Nos, quibus obsequi, et adhærere debuisti ?

Ast vero magis, magisqueanimo angimur ex eo, quod Archiepiscopatus administratione a Capitulo emendicata, ad alterius Ecclesiæ regimen auctoritate propria, et inconsultis Nobis, temetipsum transtulisti, neque imitatus es præclarum exemplum Cardinalis Fesch Archiepiscopi Lugdunensis, qui habita ad eumdem Parisiensem Episcopatum nominatione, adeo laudabiliter duxit a Spirituali Ecclesiæ administratione, vel ipso suffragante Capitulo, sibi omnino abstinendum fuisse. Mittimus enim, inauditum a sæculo esse, ut ad Episcopatum nominatus, ante Canonicam Institutionem per vota Capituli ad Ecclesiæ gubernationem advocetur. Mittimus, (utrum autem ita fuerit tu optime noscis) Vicarium Capitularem antea electum non minis, metu, aut pollicitationibus, sed sua sponte, ac

prorsus libere, muneri suo renunciasse, et subinde electionem fuisse liberam, unanimem, et regularem: Mittimus quærere, utrum quis eidem muneri obeundo idoneus in gremio Capituli non reperiretur. Quid tandem agitur? Scilicet agitur de novo in Ecclesiam, eoquo pessimo exemplo inducendo, propter quod Civilis Potestas, eo paulatim pervenit, ut in Vacantium Sedium administrationem constituat, quos sibi libuerit: quod cum libertati Ecclesiæ officere, tum invalidis electionibus, et schismati latam sternere viam, nemo est, qui non videat. Præterquam quod a Spirituali vinculo, quo Ecclesiæ Montisfalisci devinctus es, quis nam te dissolvit? aut quis nam tecum dispensavit, ut a Capitulo eligi posses, et alterius Ecclesiæ administsationem suscipere?

Eam itaque administrationem, ut statim dimittas, non imperamus modo, verum etiam precamur, et obtestamur, paterna urgente charitate, qua te prosequimur, ne inviti, ac dolentes, ex Statuto Canonum procedere cogamur; quid autem præscripserint adversus eos, qui uni

Ecclesiæ præfecti, antequam a priori vinculo solvantur, alterius Ecclesiæ administrationem suscipiunt, apud omnes perspectum est. Id vero te libenter facturum speramus, dum probo animo adverteris, quantum Ecclesiæ, et Dignitati tuæ hujusmodi exemplo noceas.

Hæc tibi scribimus summa libertate, ut auctoritas Nostra postulat, quæ si tu non aliter accipias, atque a Nobis scripta sunt, præcipuum amoris argumentum hisce literis nostris Nos tibi præbuisse cognosces. Interea non cessabimus, Deum Optimum Maximum enixis precibus exorare, ut ventos, ac procellas adversus Naviculam Petri adeo furentes imperio suo sedare, nosque in littus optatum, unde officio nostro libere fungi possimus, restituere tandem velit. Tibi vero Apostolicam Benedictionem ex animo impertimur.

Datum Savonæ die 5. Novembris 1810. Pontificatus Nostri Anno XI.

PIUS PAPA VII.

Literæ in forma Brevis PII VII.

Dilecto Filio Averardo Corboli Archidiacono Metropolitanæ Ecclesiæ Florentinæ, et Sede Archiepiscopali Vacante Vicario Capitulari. Florentiam.

PIUS PAPA VII.

Dilecte Fili, Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Non valde laborandum Nobis est, ut percontationibus, tuo, et istius Metropolitani Capituli nomine ad Nos delatis respondeamus. Earum summa hæc est: utrum Ven. Frater Episcopus Nancejensis nuperrime in Florentinum Archiepiscopum (quo autem privilegio non interest modo quærere, quo ne ipsi quidem Magni Hetruriæ Duces fruebantur, quibus ob præclara in Ecclesiam merita, hoc solum concesserunt Prædecessores Nostri, ut pro qualibet Vacatione tres Viros idoneos proponerent, ex quibus Romanus Pontifex unum pro libito institueret, quod etiam privilegium postremo Hetruriæ Regi,

ac Reginæ Rectrici ob eximiam eorum pietatem indulgere Nos ipsi non detrectavimus (*nominatus ab eodem Metropolitano Capitulo, prævia renunciatione tua, in Vicarium Capitularem, seu in Ecclesiæ administratorem deputari, et eligi, ac in vim hujusmodi deputationis, seu electionis aliqua facultas, potestas, vel jurisdictio in eum valide conferri possit?*

Habemus in primis celeberrimum Canonem Sacri Œcumenici Concilii Lugdunensis II, quo cavetur, et vetatur = *ne quis ad Ecclesiam electus, ipsius administrationem, aut regimen ante confirmationem sub oeconomatus, vel procurationis nomine, aut alio de novo quæsito colore, in spiritualibus, vel temporalibus per se, vel per alium, pro parte, vel in toto, gerere, vel recipere, vel illi se immiscere præsumat* = Verba sunt adeo generalia, et adeo perspicua, ut nulli exceptioni, aut interpretationi relinquant locum.

Huic adstipulatur Decretalis Bonifacii VIII., *Injunctæ* in Extravag. com. inserta, et Constitutiones Sum-

morum Pontificum Alexandri V., Julii II., Clementis VII., Julii III., quæ Canonem illum confirmant, atque corroborant, quæque tanta ab universa Ecclesia sunt exceptæ reverentia, ut iis salutaris, quæ usque nunc viguit universalis Ecclesiæ disciplina hac in re fuerit sancita, atque firmata.

Porro Synodus Tridentina, quæ Capitulorum Cathedralium officium Ecclesia vacante stabilivit, tantum abest, ut Canoni Lugdunensi, et tot Summorum Pontificum Decretis quidquam derogaverit, ut e contrario manifeste ea supponat, nihil aliud muneris, ac proinde potestatis ipsis Capitulis incumbere, declarans, quam ut Œconomum unum, vel plures, et Officialem, seu Vicarium infra octo dies constituere teneantur: eosdem vero Œconomos, et Vicarios, seu Officiales semel electos, non Capitulo obnoxios declarat, sed futuro Episcoqo, qui cum ad eamdem Ecclesiam vacantem promotus fuerit, rationem ab eis exigere jubetur officiorum, jurisdictionis, administrationis, aut cujuscumque eorum muneris, eosque puni-

re, qui deliquerint, etiamsi a Capitulo absolutionem, aut liberationem obtinuerint.

Ex quo duo manifeste apparent, nempe Officialibus semel constitutis non in Capitulo amplius, sed apud ipsos exercitium Ecclesiastici Regiminis residere, et Officialem ipsum Capitularem, personam ab Episcopo promovendo plane distinctam esse oportere.

Est igitur præmemoratus Ven. Frater Episcopus Nancejensis juxta Canones, et Pontificias sanctiones, ac vigentem Ecclesiæ disciplinam, contra quam nulla dari potest legittima missio, prorsus inhabilis, hoc ipso, quod nominatus fuerit Archiepiscopus Florentinus, qui in Vicarium, seu Officialem Capitularem ipsius Metropolitanae Ecclesiæ constituatur.

Verum ex alio capite, idem inhabilis habendus est, ex eo scilicet, quod ipse alteri Ecclesiæ Spirituali Conjugio sit copulatus, quod absque expressa Apostolicæ Sedis Dispensatione dissolvi non potest: quo fit ut Episcopus unius Ecclesiæ ad aliam transferri, nisi ejus-

dem Sanctæ Sedis specialissima gratia, non possit, minime concedenda, nisi justis, gravibusque de causis.

Quæ cum ita sint profecto intelliges, te omnino temere, & culpabiliter facturum, si muneri tuo renunciaveris, ut alteri aditum aperias ab Ecclesia præclusum, & quamcumque Capituli deputationem, seu electionem hujusmodi, non modo improbandam, verum etiam nullam, & irritam fore, quemadmodum ad uberiorem cautelam, quatenus opus sit, irritam, & nullam, Auctoritate Nostra nunc pro tunc declaramus, quoniam adversus sanctissimas Ecclesiæ leges, ejusque vigentem disciplinam attentaretur, & manifeste tenderet, ad legittimæ missionis principia obscuranda, ac destruenda, atque ad auctoritatem Apostolicæ Sedis spernendam, atque adnihilandam.

Hæc tibi graviter rescribenda judicavimus ea tantum de causa, quia Nos sententiam rogasti, numquam vero ex eo quod pro parte tua, & Metropolitani istius Capituli; sive pro parte Ven. Fratris

Episcopi [Nancejensis tale aliquid patrari posse suspicemur. Adeo enim de Vobis omnibus præclare sentimus, ut minime dubitemus futurum, ut sacras Canonum regulas contemnatis, quin potius pro certo habemus, vos, ad eas servandas, profitendas, ac tuendas, omni timore, & assentatione posthabita, jugiter fore paratos.

Hanc igitur animi nostri declarationem, Nomine, & Jussione Nostra, notam facies Dilectis Filiis, Dignitatibus, & Canonicis istius Metropolitanæ Ecclesiæ Florentinæ, quibus singulis, & Tibi Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Savonæ die 2. Decembris 1810. Pontificatus Nostri anno XI.

PIUS PAPA VII.

C

Literæ in forma Brevis PII VII.

Dilecto Filio Paulo Dastros Canonico Metropolitanæ Ecclesiæ Parisiensis, & Sede Archiepiscopali vacante Vicario Capitulari Lutesiam Parisiorum.

PIUS PAPA VII.

Dilecte Fili salutem, & Apostolicam Benedictionem (a).

Hæc igitur non possumus non iterum mirari, prædictum Dilectum Filium Nostrum Card. Maury, & Capitulum Metropolitanum Parisiensis Ecclesiæ, aut non vidisse, aut parvi pendisse. Nos certe postquam ex maturo examine perpendimus, quæ hactenus adnotata sunt, non potuimus hujusmodi ausum non

(a) Deest ptior Epistolæ pars, in qua Pontifex declarat Cardinalem Maury ad regimen, seu administrationem Ecclesiæ Parisiensis, sive in spiritualibus, sive in temporalibus, recipiendam, ac gerendam, sub Vicarii Capitularis, sive alio quovis nomine inhabilem protsus esse, ex duplici præsertim capite: tum quia ad eamdem Ecclesiam nominatus fuit, tum quia alteri Ecclesiæ spirituali conjugio devinctus est, adductis in hanc rem iisdem ferme auctoritatibus, et argumentis, quæ in superioribus ad Vicarium Capitularem Florentinum literis allata sunt:

vehementer improbare, nec Nobis visi sumus posse, aut dissimulare, aut tolerare, memores gravissimæ illius sententiæ Sanctissimi Antecessoris Nostri Leonis Mag., quod = *quæ contra statuta Canonum, Ecclesiasticamque disciplinam præsumpta, vel commissa cognoscimus, si non qua debemus, vigilantiâ resecemus, illi, qui Nos Speculatores esse voluit, excusasare non possumus*. = Itaque ad intercludendam invalidis electionibus, & schismati viam, antequam malum hujusmodi invalesceret, nostrum esse judicavimus hæc omnia præfato Dilecto Filio Nostro in responsione, quam ad ejus epistolam dedimus, significare; eidemque non modo præcepimus, verum etiam paterna charitate ipsum precati, & obtestati sumus, ut administrationem hujusmodi omnino dimitteret, ne inviti, ac dolentes id præstare cogeremur, quod Apostolicæ servitutis officium a Nobis expostulat.

Usque adhuc ignoramus plane, utrum hisce præceptis, ac suasionibus nostris, amore, ac benevo-

lentia plenis obtemperaverit . Memoratæ enim literæ tuæ licet paucis ab hinc diebus exhibitæ Nobis fuerint, animadvertimus tamen easdem ab altero jam mense Parisiis datas esse, eo nimirum tempore, quo forte prædicta responsio nostra ad eumdem Cardinalem Maury nondum pervenerat.

Nunc vero (cum de ipsius responsionis adventu amplius dubitare nequeamus), si præfatus Dilectus Filius Noster in ea Administratione, (quod minime futurum speramus), perstiterit, Apostolica Auctoritate declaramus (firmis semper remanentibus cæteris Sac. Canonum sanctionibus) Administrationem ipsam a dicto Cardinali ex Capituli deputatione assumptam fuisse, & esse contra Sanctissimas Ecclesiæ leges, ejusque vigentem disciplinam; ac proinde nullam ei facultatem in quibuscumque spiritualibus Ecclesiæ Parisiensis competere, aut per hujusmodi deputationem, seu electionem tributam fuisse. Et nihilominus, ne ullus supersit dubitandi, aut interpretandi locus, & ad uberiorem cau-

telam, omnem ei potestatem, facultatem, aut jurisdictionem adimimus, irritum, & inane declarantes quidquid secus super his, scienter, vel ignoranter attentari contigerit. Propterea declaramus solis Officialibus Capitularibus primitus constitutis jus esse utendi facultatibus, quæ de jure, ut talibus competunt, præcipientes Tibi in virtute Sanctæ obedientiæ, ut statim ac literas hasce Nostras Apostolicas acceperis, eas Dilecto Filio Nostro Cardinali Maury communices; & exinde si administrationem non dimiserit, in virtute ejusdem sanctæ obedientiæ præcipimus, ut easdem literas Nostras quamprimum notas facias, ne propter hujusmodi Actorum nullitatem perturbationes, & laquei Fidelium conscientiæ injiciantur.

Postremo in sæpius memoratis Literis Tuis sciscitatus es, an facultates extraordinariæ Vicariis Capitularibus nonnullarum Sedium Vacantium a Nobis concessæ sub ea conditione = *donec in munere perduraverint* = ab aliis Vicariis Capitularibus in iisdem Vacantibus

Sedibus postea electis, & deputatis, seu eligendis, & deputandis exerceri possint? Qua de re antequam tibi respondeamus, præmittendum est, minime Nos dubitare, quin hujusmodi sciscitatio eos tantum Vicarios Capitulares postea electos, seu eligendos respiciat, qui juxta Canonicas sanctiones electi fuerint; quorum enim electio Canonica non est, eisdem nullam esse facultatem, jus, jurisdictionem, nemo est qui dubitet: idque certum est, vel agatur de præfatis extraordinariis facultatibus, vel de aliis facultatibus ordinariis, quæ Vicariis Capitularibus de jure competunt. Vicariis itaque, qui postea Canonice electi fuerint responsio est, facultates extraordinarias sub quacumque clausula, & conditione Vicariis Capitularibus primitus constitutis impertitas, minime extendi ad ipsos Vicarios Capitulares in iisdem Diœcesibus Canonice postea electos, iisque facultatibus uti nullo modo posse, sub pœna nullitatis quorumcumque Actuum. Licet enim eæ facultates pro bono Fidelium in luctuosis hisce circum-

stantiis concessæ fuerint, tamen in eorum communicatione industriam & qualitatem Personarum elegimus propter earumdem facultatum arduitatem, & magnitudinem. Insuper ad præcidendam omnem dubitandi, seu disceptandi occasionem, & causam, per præsentes Literas Nostras eam semper fuisse, & esse mentem Nostram declaramus.

Interea, Dilecte Fili, in Nostræ Benevolentiæ pignus Apostolicam Benedictionem tibi peramanter impertimur.

Datum Savonæ die 18. Decembris 1810. Pontificatus Nostri Anno XI.

PIUS PAPA VII.

F. Savino Secchi Murro de' Servi di Maria Roma.

A

BEATISSIMO PADRE

Il Capitolo, e Canonici della Cattedrale d'Acqui impulsati, e minacciati nel 1811 a trasmettere all' Imperatore de' Francesi un Indirizzo a norma di quello del Capitolo di Parigi, e di Firenze, non senza ripugnanza, e proteste vi si prestarono, asserendo in esso, *che i Capitoli potevano in qualche circostanza conferire la Giurisdizione Capitolare a' Vescovi dal Principe nominati, per conservare la pace, ed unità della Chiesa*, e manifestarono di più le disposizioni loro preventive a questo riguardo.

ACQUI. Il Capitolo della Cattedrale



Sebbene li Canonici sottoscritti privi in allora di total communicazione con Vostra Santità, ignari affatto de' Brevi Apostolici diretti ai Capitoli di Firenze, e Parigi, posti in uno stato di vera violenza, ed oppressione per la minacciata soppressione della Sede Vescovile, e col

consulto per altra parte di persone dotte, e dabbene, non che sull'esempio della Metropolitana, Comprovinciali, e degl' altri Vescovi, abbiano creduto con tutta buona fede di poter inserire nel loro Indirizzo le espressioni sovra specificate; ad ogni modo però restituita Vostra Santità all' Apostolico Trono, e cessata la violenza, memori li stessi Canonici delle Pontificie Bolle d' Innocenzo XI, Alessandro VIII, e Pio VI, e letti appena li Brevi Apostolici sudetti, annullarono tantosto, e ritrattarono le dette espressioni, e preventive disposizioni inserite nell' Indirizzo, e nuovamente, confessando la propria debolezza, di tutto cuore le annullano, e ritrattano a' piedi di Vostra Santità, perchè oltre d'avere le espressioni stesse ferito il clementissimo Paterno di lei cuore, si trattava quivi di cose, delle quali non spettava al Capitolo, e Canonici d'interloquire. Si protestano anzi li stessi Canonici quali ubbidienti, e rispettosi figli di Vostra Santità di voler sempre attenersi nell'elezione del Vicario Capitolare al Prescritto del Sa-

cro Concilio di Trento, e de' Brevi di Vostra Santità, e di non voler adottare, nè seguire altre massime, altre proposizioni, se non quelle, che sono pienamente conformi agl' insegnamenti della Santa Romana Chiesa Madre, e Maestra di tutte le altre, ed al disposto delle surriferite Bolle, e Brevi Pontificj.

Tali sono li sinceri, e leali sentimenti, che il Capitolo, e Canonici sottoscritti hanno l'onore di rassegnare umilmente a Vostra Santità, a' di cui santissimi Piedi genuflessi implorano con tutto l'animo e la grazia di riconciliazione colla Santa Sede, e l'Apostolica sua Benedizione.

Di Vostra Santità.

Umi, Devmi, Obligmi Servitori, e Figli

Il Capitolo, e Canonici della Cattedrale di Acqui.

Preposto Gian Francesco Poppia.

Arcidiacono Giuseppe Thee.

Arciprete Carlo Succi.

Canonico Carl' Antonio Accusani.

Reggio Canonico Teologo.
Gardini Luigi Canonico Penitenziere.
Canonico Francesco Thee.
Canonico Gioanni Billia.
T. Canonico Gioanni Antonio Cavalleri.
Canonico Tommaso Bersani.
Canonico Giambattista Orsi.
Canonico Antonio Maria Ricci.
Il Canonico CarloGiuseppe Gardini si rese defonto.

BEATISSIMO PADRE

ADRIA. Il Vescovo, e il Capitolo.

Nei tempi veramente funesti del cessato Governo, e nelle angustie di spirito, in cui mi trovai, quando mi fu imperiosamente estorto un Indirizzo da me segnato li 18 Febrajo 1811, non ebbi campo a riflettere, che nè a me, nè al mio Capitolo competeva in modo alcuno di mettere, nè penna, nè voce in una Questione, che si agitava tra il Capo della Chiesa, e un violento, e potente Usurpatore dei diritti non

meno Spirituali, che Temporali della Sede Apostolica, e della Chiesa stessa.

In quel mio Indirizzo, a cui si uniformarono con Atti Capitolari i Canonici della mia Cattedrale, conobbi a mente più riposata, ed ora, a riparo di qualunque scandalo ne avessero preso i Fedeli, di buon grado, e umilmente confesso, che non ostante la rettitudine delle mie intenzioni, io mi espressi in termini di dimostrare una manifesta adesione al famigerato Indirizzo di Parigi.

Abbiamo mancato, io non meno, che il mio Capitolo, non per malizia di volontà, ma per sorpresa, e debolezza. Prostrati quindi ai Piedi della Santità Vostra rigettiamo tutto ciò, che la Santità Vostra rigetta nel detto Indirizzo, e conosciamo l'incompetenza dell' Atto da Noi emesso, supplicando Vostra Santità d'accordarci un benigno perdono, e protestando, che riguardo alla Dichiarazione del Clero Gallicano del 1682 Noi siamo stati attaccati, e lo saremo per sempre alla Bolla *Auctorem Fidei* della

sa.me. di Pio VI, preceduta dalla Bolla di Alessandro VIII, e dal Breve d'Innocenzo XI.

Quanto poi all' Elezioni, e Deputazioni in Vicarj Capitolari delle Persone nominate dalla Potestà Secolare, Noi abbiamo sempre venerato dal momento, in cui ne avemmo cognizione, il Breve di Vostra Santità spedito all' Arcidiacono, e Vicario Capitolare di Firenze da Savona li 2 Decembre 1810.

Coll' innata sua Clemenza accolga Beatissimo Padre il pentimento di me, e del mio Capitolo, meco a suoi Piedi genuflesso, e ci consoli pienamente, compartendoci l'Apostolica Benedizione, che si diffonda sopra tutta la mia Diocesi.

Federico Maria Molin Vescovo d'Adria.

Sante Dottor Tofanelli Arciprete della Cattedrale d'Adria a nome anco di tutti gli altri Canonici componenti questo Cattedratico Capitolo.

BEATISSIME PATER

ALBENGA. Il Vescovo, e il Capitolo.

Quod erat maxime in votis, animumque meum graviter angebat ad Tuos Pedes prostratum, sinceram, et humilem retractationem offerre Beatitudini Tuæ, adhæsionis meæ præsertim propositionibus Gallicanis, Tibique Capiti Visibili Totius Ecclesiæ, Centro Catholicæ Unitatis, Patrique Sanctissimo, et Amantissimo veram, et numquam filialem obedientiam imminutam devotissime declarare: Id lætitia, et gaudio pæne absorpto exequi haud licuit, cum Redux e Fonte Blaudi, ubi per immanem injuriam detentus diu fueras, in meo Episcopio hospitare, et pernoctare, ipsumque Tua Majestate implere non es dedignatus. Quod ergo tunc festiva perturbatio distulit, nunc perficere festino.

Ad Tuos itaque Pedes provolutus, illud imprimis profiteor, nec auctoritate, nec jure umquam licuisse civili potestati de Disciplina Ecclesiastica, de divisione, vel re-

gimine Dioecesum , de Sanctorum Officiis decernere, quod unice Ecclesiæ , Tibique ejus Supremo Pastori competere inconfesso est apud omnes.

Quapropter adhæsionem meam propositionibus Gallicanis incompetenter expetitam, et incompetenter præstitam, laudesque , quibus reprobata comitia cumulavi, dolens, ac poenitens retracto. Brevibusque, et Decretis Romanorum Pontificum Innocentii XI, Alexandri VIII, Innocentii XII, et Pii VI subscribo. Imo verba Alexandri mea facio, quibus Acta, Declarationes, Epistolas, Decreta, propositiones Comitiorum an. 1682. ipso jure, nulla, irrita, invalida, inania, viribusque, et effectu, penitus, et omnino vacua ab ipso initio fuisse, et esse, ac perpetuo fore profiteor. Meamque Declarationem reiicio, et damno. Quamvis enim nec fideliter, nec integre typis vulgata fuerit, et præsertim omissa fuerit periodus, qua doctrinam Symmachi Papæ in sua Epistola ad Avitum complexus falsam assertionem Capituli Parisiensis oppugna-

bam, nullam in Ecclesia potestatem esse Canonibus superiorem, id nec Apologiæ, nec defensionis titulo commemoro. Fateor enim nec fieri, nec emitti a me umquam debuisse. Hinc iis scriptis eam accenseo, de quibus ajebat S.Augustinus, legi tantum posse, si nonnullis ignoscatur, vel si non ignoscatur, non tamen inhæreatur erratis. Nihil enim dignius Episcopo, ut ajebat Vigilius ad Patriarcam Mennam, in regenda Dioecesi, in Clericis instituendis, in Fidelibus instruendis existimo, quam a Romanorum Præsulum non deviare doctrina, ipsique prout constanter professus sum, sincere obedire, cum ex fine, et officio Primatus definiunt aliquid credendum, vel damnandum ex Catholica Fide.

Utinam turbulentissimis temporibus vetitus tua oracula expostulare, quibus ex Divina Institutione confirmas fratres tuos, exempla saltem invictæ constantiæ, et heroicæ virtutis, quæ quinquennali captivitate attonito orbi exhibuisti, emulare, et sequi sategissem! Ut ergo omnem suspicionem meæ adhæsionis declarationi Capituli Parisiensis

diei 6 Januarii 1811, si qua remanet, deleam, id omne' revoco, et reprobo, quod Sanctitas Tua Brevibus ad Capitula Parisiense, et Florentinum datis, revocavit, et reprobavit, præsertim relate ad electionem, seu nominationem a Potestate Sæculari factam Vicarii Capitularis, seu administrationis Ecclesiarum vacantium. Ita ut quidquid Sanctitas Tua in illa, vel in mea declaratione rejecit, et damnavit, ego pariter rejiciam, et damnem.

Scriptiunculam etiam latinam, qua officium S. Gregorii VII supprimere coactus fui, revoco, et reprobo. Quæcumque ergo vel iniquitas temporum, vel præconceptæ opiniones de nostra Ecclesiæ Gallicanæ aggregatione, vel humana fragilitas extorquere potuerunt, ea omnia revoco, ac reprobo.

Huic retractationi accedit, et sincere subscribit Capitulum meæ Cathedralis, quod in meam sententiam adductum, nunc mecum ad Tuos Pedes provolutum veniam humiliter implorat, uno ore omnes eam fidem confitentes, prout corde, et verbis, et scriptis semper professi sumus,

quam Sancta Romana Ecclesia, ad quam propter suam principalitatem necesse est omnes Ecclesias convenire, profitetur, et docet.

Hæc doloris nostri sensa benigne excipe, Beatissime Pater, et veniam, et Tuam Apostolicam benedictionem nobis impertiri non renue, qua illæ firmentur, quas pridem paterno plane affectu nobis es elargitus. Deus autem O. M. Sanctitatem Tuam Orbi Christiano incolumem servet, Tuumque Pontificatum dire hactenus vexatum, tranquillum tandem, et diuturnum faciat, ut pro Tua heroica Constantia, Sapientia, et dexteritate, Urbi Romæ, Toti recuperatæ ditioni Ecclesiasticæ, universæ Ecclesiæ ut Princeps, et Pontifex possis providentissime consulere.

Beatitudinis Tuæ.

Albingauni 12. Octobris 1814.

Humillimus, obedientissimus, obsequenti ssimus Filius
Angelus Vincentius O. P. Episcopus Albingaun.

BEATISSIMO PADRE

ANCONA. Il Capitolo della Cattedrale.

Le Dignità, e Canonici Numerarj, e Sopranumerarj della Cattedrare d'Ancona compresi dal più vivo rammarico si prostrano umilissimamente ai piedi santissimi del più clemente fra i Sovrani. La funesta cagione del loro cordoglio é il fatal Indirizzo al già Imperatore Napoleone. A non tradire la verità sinceramente assicurano la Santità Vostra, che non fu presentato, se non dopo che ebbero ricusato coraggiosamente di secondare le istanze del Governo, e dopo, che furono altri loro Indirizzi rigettati espressi colla più evidente dottrina della Chiesa; assicurano, che furono indotti dalla più viva, e continuata insistenza, e dal timore di gravi mali per la Chiesa Anconitana: assicurano in fine, che in quelle luttuosissime circostanze impiegarono tutta la diligenza, che poterono, per non tradire le loro coscienze, che ora, che il Padre delle misericordie aveva concesso loro i santi suoi lu-

mi, e che erano cessati i tempi della violenza, dichiarano, e confessano l'incompetenza del loro atto, di aver cioè in quel loro Indirizzo dei 25 Febbrajo 1811 interloquito in materia, che non era di loro pertinenza, e specialmente in quelle circostanze e pur troppo note al Mondo Cattolico, che ritrattano puramente, e semplicemente in quel loro Indirizzo tutto ciò, che vi rigetta Vostra Santità, e qualunque adesione da loro fatta all' Indirizzo di Parigi; che riguardo alla dichiarazione del Clero Gallicano del 1682 protestano di essere sempre stati sottomessi, e di volerlo essere sempre ai Brevi, e Bolle de' Sommi Pontefici Innocenzo XI, Alessandro VIII, e Pio VI nella Bolla = *Auctorem Fidei* =, che circa alla elezione, o deputazione in Vicarj Capitolari, o Amministratori delle Sedi Vacanti delle Persone nominate dalla Podestà Secolare, dichiarano di non conoscere altre regole, che le sante leggi della Chiesa, e specialmente il Breve di Vostra Santità diretto all' Arcidiacono, e Vicario Capitolare della Chiesa Metropolitana di Firenze

in data di Savona 2 Decembre 1810; che dopo tutto ciò le Dignità, ed i Canonici implorano un benigno perdono dalla Santità Vostra; che questo può tranquillizare il loro spirito troppo agitato pel commesso errore, ed in pegno dell' ottenuta clemenza implorano umilmente prostrati al bacio dei santissimi piedi l'Apostolica Paterna Benedizione.

Della Santità Vostra.

Ancona 26 Ottobre 1815.

Umi, Obblmi, ed Osseqmi Servit, e Sudditi
Le Dignità, e Canonici della Cattedrale di Ancona.
Gianfrancesco Canonico Neri Segretario.

BEATISSIMO PADRE

ASCOLI Li Parrochi della Diocesi.

Li sottoscritti Sacerdoti Parrochi della Diocesi di Ascoli Oratori umilissimi, e Sudditi divotissimi della Santità Vostra con ogni ossequio, riverenza, e verità espongono, che

nella notte dei due ultimi giorni dello scorso Decembre furono ingannati a sottoscrivere un foglio creduto procedere dal Clero, che poi era della Municipalità, desso conteneva un augurio di buon capo di anno per Giovacchino tenuto per Rè di Napoli, vi si ringraziava di avere tenuto lontano l'orror della Guerra, abbolito il Brigantaggio, diminuiti i dazj, protetto il Sacerdozio, e Religione, e terminava con atto di ossequio. Confessano, che in vista delle mensogne che conteneva non l'avrebbero dovuto sottoscrivere, ma lo sottoscrissero, e genuflessi al Soglio della Santità Vostra ne implorano un benigno perdono, pronti a subire qualunque pena, che dalla Santità Vostra verrà stabilita al loro inconsiderato errore.

Chepperò protestano, che veduto il loro errore rivocano, ed annullano, come intendono di rivocare, ed annullare, e dichiarare come non fatta la surriferita sottoscrizione, volendo che la presente sia ad essa controposta; intendono inoltre, che la presente disdetta, e protesta abbia ogni vigore, come se

fosse stata fatta con le più ricercate formole atte ad annullare l'innanzi fatta sottoscrizione.

Domandano in ultimo oltre il richiesto perdono prostrati ai piedi della Santità Vostra l'Apostolica Benedizione, e si dichiarano

Della Santità Vostra.

Umi, Divmi, ed Osseqmi Sudditi

Giuseppe Gaspari Parroco di S. Gio. Battista di Forcella.

Giuseppe Vespa Parroco di San Mattia delle Scalelle.

Vincenzo Marini Parroco de' SS. Pancrazio della Villa di Collejazo, e Giacomo della Villa dell' istesso nome.

Domenico Amadio Parroco di S. Giovanni ante Portam Latinam delle Ville d'Agelli, e Pesaturo.

Antonio Feliciani Parroco di Pastina.

Paolo Palatroni Parroco di San Silvestro di Rocchetta.

BEATISSIMO PADRE

ASCOLI
Li Parrochi della Diocesi.

Li Sottoscritti Parrochi della Diocesi d' Ascoli , Sudditi , ed Oratori Umi della Santità Vostra, espongono, che nella sera de'trenta Decembre prossimo passato all' impensata, ed in tempo di notte le fù presentato dalla Guardia Campestre di Acquasanta un Foglio a nome del Clero, che conteneva un augurio di buon capo d'anno al Rè di Napoli , ringraziandolo di aver allontanato da noi la Guerra , ed il Brigantaggio, scemati li Dazj, ed usato protezione al Sacerdozio , e Religione , terminando con umiliazione di sommissione , se ne voleva la sottoscrizione. Colti così all'improviso , e separatamente ciascuno , senza alcuna riflessione fu da loro sottoscritto . Saputosi poi in seguito il contenuto di altri foglj , si è dagli Oratori dubitato di qualche pessimo fine , che potesse tendere quello a loro presentato , e che siano stati spediti in Napoli; per

altro non essendo il Sindaco d'Acquasanta arrivato a tempo di consegnare il Foglio da noi sottoscritto, perchè era partita la spedizione, si dubita, che possa esser stato spedito per la Posta.

Conosciuto ora l'errore, pieni della meritata confusione lo confessano alli piedi della Santità Vostra, ed umilmente implorano il perdono, pronti ad esibirne qualunque emenda. Protestano uniti insieme contro di esso Foglio, annullando, revocando, contradicendo ogni qualunque sottoscrizione, come da essi nell'atto non conosciuta, e non avendola potuta ritirare dalla Municipalità, intendono che sia come non fatta, e che la presente dichiarazione, e protesta possa opporsi, e si opponga alla citata sottoscrizione, e che la presente vaglia, come colle più ricercate solennità, sostenendola contro il succitato foglio, come fatta con piena riflessione.

Implorato in fine dalla benignità della Santità Vostra un largo perdono al loro errore, con tutta la divozione umilmente domandano l'Apo-

stolica benedizione , e si sottoscrivono

Della Santità Vostra

Dalla Congregazione del Paggese 3. del 1815.

Umi , Ossmi , e Divmi Sudditi

Giuseppe Amadìo Parroco di Paggese .
Felice Antonio Grelli Parroco di Piedicava .
Pietro Ruffini Parroco del Luco.
Berardino de Angelis Parroco di Valle d'Acqua .
Paolo Antonio Antonini Parroco d'Acquasanta .
Angelo Salvi Parroco di Falciano .
Domenico Bondini assistente in Venamartello .

BEATISSIMO PADRE

ASTI
Capitolo della Cattedrale.

Il Capitolo della Chiesa Cattedrale d'Asti stato sempre in tutti i Secoli pieno dei più rispettosi sentimenti d'attaccamento, di sommissione, e di ubbidienza alla Santa Sede Apostolica, e a' Sommi Pontefici, come Vicarj di Gesù Cristo Signor Nostro, e Successori di S. Pietro Principe degli Apostoli, umilmente prostrato ai piedi di Vostra Santità, si fa il più stretto dovere di rinnovarli con tutta la sincerità del suo cuore.

Che se parve essersene dipartito nelle passate critiche circostanze per mezzo d'un Indirizzo fattosi a di lui nome il giorno primo di Febbrajo dell'anno 1811., ed inviato al Sovrano allora Regnante in Francia, e nel Piemonte, osa il Capitolo di rappresentare a Vostra Santità, che quello non fu atto libero del Capitolo, ma voluto, e compilato da chi voleva in quei giorni reggere questa Vedova Chiesa, il quale coll'esempio delle Chiese di Francia, e di alcune d'Italia, e anzi col comando

del Regnante stesso lo indusse ad aderirvi. Vi aderì il Capitolo unicamente per timore del danno, che vedeva inevitabilmente sovrastare a questa Chiesa, e Diocesi, e per la viva fiducia di vedersi restituiti i quattro dei suoi Canonici detenuti nella Fortezza di Fenestrelle.

Ora il Capitolo intero penetrato dal più vivo e più sincero rincrescimento di avere ceduto per un mal inteso timore;

I. Disapprova, e condanna il sudetto Indirizzo come un Atto, che non era di sua competenza, e che non avrebbe mai dovuto acconsentire, che fosse in suo nome presentato a quel Governo.

II. Disapprova, condanna, e rigetta l'adesione in esso Indirizzo data alla disciplina, e principalmente alle così dette libertà della Chiesa Gallicana, le quali dopo gli autorevoli, ed irrefragabili giudizj pronunziati intorno alla dichiarazione del 1682. da tre Sommi Pontefici Innocenzo XI., Alessandro VIII., e Pio VI. di felice memoria, non è più lecito ad alcuno nè di abbracciarla, nè di professarla.

III. Disapprova , condanna , e rigetta la nuova disciplina in esso Indirizzo ammessa , cioè che sia lecito a' Capitoli, *Sede Vacante*, d'investire il nominato dal Sovrano dei poteri Capitolari, onde possa subito, e prima della Canonica sua instituzione , governare la Diocesi , come disciplina evidentemente contraria alle disposizioni del Sacro Concilio di Trento *Sess.* 24. *de Reform. cap.* 16., alli Decreti di Gregorio X. lib.I. Tit.VI. cap. V. = *Avaritiæ cæcitas* = ed all'Extravag. lib.I. Tit.III. cap.I. di Bonifacio VIII. *Injunctæ*.

S'intende perciò il Capitolo Cattedrale d'Asti oggi nelle forme Canoniche convocato, e radunato , con quest'atto Capitolare di annullare , come annulla l'anzidetto Indirizzo , come se non l'avesse mai fatto , e di riparare ad ogni , e qualunque macchia , che dalla publicazione del medesimo ne sia provenuto.

Si degni Vostra Santità , colla sua innata clemenza di compatire la debolezza nostra , di restituirci la paterna sua grazia, e di accogliere benignamente le vive proteste della nostra inalterabile sommissione , e

figliale ubbidienza, mentre imploriamo la Benedizione Sua Apostolica.

Asti dalla nostra Sala Capitolare li 20. Maggio 1815.

Umi, Divmi, Obbmi Servitori, e Figliuoli

Le Dignità, Canonici, e Capitolo.

Saluzzo Gio: Battista Arcidiacono a nome del Capitolo.

Carlo Bertalazone Arciprete Coadjutore a nome del Capitolo.

Canonico Penitenziere Pietro Francesco Gardini Secretario surrogato.

BEATISSIMO PADRE

Il Capitolo dell' Insigne Collegiata di S. Secondo di questa Città d'Asti rappresenta umilmente alla Santità Vostra, che nella sua più grande afflizione del cuore riconobbe, che la Santità Vostra fu male informata della condotta del Capitolo nelle passate

ASTI
Il Capitolo di S. Secondo al Santo Padre

vicende, per cui la Santità Vostra ordinò al medesimo di farne una Ritrattazione.

Il Capitolo non fece mai alcun indirizzo a Bonaparte per riguardo alla giurisdizione delle Chiese nella loro vacanza, ed alle quattro proposizioni del Clero Gallicano, come fecero molti Vescovi, e Capitoli delle Cattedrali.

Egli è vero, che sotto li 23. Gennajo 1812. il Capitolo fece una specie di attestato in favore del Signore Abate Dejean già nominato Vescovo di questa Vedovile, Chiesa, in cui si prodigarono in di lui favore ricercati elogii, e si conchiudeva, che i voti del Capitolo erano, che fosse stato canonicamente instituito, e consecrato Vescovo di questa Diocesi.

Ma a questo riparò nell' anno scorso con una ritrattazione dal medesimo fatta, in cui disapprovando quanto fece, si pregò S. M. a voler considerare come non seguito tale atto.

Il Capitolo si persuadeva, che questa ritrattazione fosse stata anche umiliata ai piedi della Santità Vostra,

come si aveva fatto sperare; poichè fu dal Capitolo trasmessa al degnissimo nostro Vicario Generale Capitolare, che promise di mandarla a S.M. il nostro amatissimo Sovrano.

Il Capitolo perciò onde assicurare Vostra Santità della lealtà de'suoi sentimenti, si fa un preciso dovere di umiliarle una fedele copia della medesima.

Confida nella bontà di Vostra Beatitudine che vorrà considerare in tale atto tutto il rispetto, attaccamento, ed ubbidienza che il Capitolo professa al Vicario di Gesù Cristo, e quale sia stato il fine, e lo scopo di tutto il suo operato nelle passate vicende.

Se la Santità Vostra crede, che il Capitolo non si sia abbastanza purgato delle imputazioni fatteli, il Capitolo appena intesi i sentimenti di Vostra Beatitudine si farà il più sacro dovere di ubbidire a quanto le verrà ordinato, nulla più avendo a cuore, che di dimostrare col fatto, quanto sia grande la sua venerazione, e sommessione alla S. Sede Apostolica, ed in specie alla Santità Vostra.

Permetta la Santità Vostra, che prostrato il Capitolo ai di lei piedi umile implori la Vostra Santa benedizione. Che della grazia &c.

Asti li 21. Maggio 1815.

Umilissimi, Obbedientissimi, e Fedelissimi Servitori

Canonico Cantore Claudio Cagna.

Canonico Secondo Novella.

Canonico Lorenzo Bosia.

Canonico Ignazio Dellera.

Canonico Lorenzo Musso.

Canonico Guglielmo Antonio Conteri.

Canonico Giuseppe Maria Pasquero.

Canonico Leonardo Aimassi.

S. R. M.

ASTI Capitolo di San Secondo a S.M. il Re di Sardegna.

Il Capitolo dell' Insigne Collegiata di S. Secondo di questa Città d'Asti restituito nella sua primiera libertà, mercè il felicissimo ritorno della M.V. ne'suoi antichi, e legittimi Dominj, nell' atto che umilmente le presenta le sue più sincere, e riverenti felicitazioni, unitamente al rin-

novamento della sua più rispettosa, e doverosa obbedienza, e servitù alla Vostra Sacra Persona, si fa un preciso dovere di umiliare al Trono di V.M. le sue suppliche, pregandolo del suo Beneplacito, e benigna Grazia.

Per Decreto del pastaso Governo il Sig. Abate Francesco Andrea Dejean di Castelnaudari in Francia, fu nominato a reggere questa Diocesi, e mandato ad assumerne l'Amministrazione contro il disposto de'Sacri Canoni, e per eludere le giuste misure prese dal Santo Padre per il bene della Chiesa Universale.

Atterrito il Clero dalle rigorose, e minaccevoli providenze del Governo, dovette suo malgrado, e per forza riceverlo, e riconoscerlo per suo Superiore Ecclesiastico, essendo stato carcerato il legittimo suo Vicario Generale Capitolare con altri Canonici della Cattedrale.

In questo frattempo di lutto, e di violenza, che durò quattro anni a danno di questa infelice Vedova Chiesa, si dovette soffrire ogni sorta di vessazione, Liturgia in parte cangiata, Bolle de'Sommi Pontefici non curate, e Concordati violati.

Tra questo disordine, e confusione di cose il povero Capitolo di S. Secondo soppresso già per Decreto di Bonaparte, ma non disciolto, fu lasciato all' arbitrio del nominato Vescovo, il quale poteva in ogni momento ordinarne la dissoluzione.

Sperando sempre il Capitolo nella bontà del Signore il ritorno della Maestà Vostra, quante umiliazioni dovette prodigare verso il Signor Abate Dejean per evitare la totale dissoluzione, e dispersione de' membri, e l' applicazione de' beni ad altre Mense, come erano già destinati, avendo sotto gli occhj l'esempio funesto del Vescovo di Casale, il quale sciolse la Collegiata della medesima Città.

Trà le moltiplici, quella che più accora il Capitolo si è l' atto Capitolare fatto sotto li 23. Gennajo 1812., in cui oltre i grandi ricercati elogii prodigati verso il suddetto Abate Dejean, si conchiude che i voti del Capitolo sarebbero, che fosse stato il medesimo canonicamente instituito, e consecrato Vescovo di questa Città, e Diocesi.

Questa specie di attestato fu fatto dal Capitolo sulla forma presentata dal medesimo, Signor Abate Dejean, ed unicamente pel timore che si aveva di essere affatto disciolto in caso di negativa.

Egli è vero, che non avrebbe mai dovuto il Capitolo fare simile atto per qualunque male si avesse a temere, sull' esempio della Cattedrale, del Tribunale, della Civica Amministrazione cedette il Capitolo già più volte disprezzato, e minacciato.

Ora disapprovando il suo operato, prega la Maestà Vostra di considerare tale atto come non seguito, e di presentare al Santo Padre per questa Vedova Chiesa un degno Ecclesiastico, Nazionale, di costumi puri, e lodevoli, che possa intendere, ed essere inteso dai Fedeli, che sia custode geloso, e zelante osservatore della nostra Disciplina Ecclesiastica; riverente, ed obbediente al Sommo Pontefice, e che col suo buono esempio possa fare il bene di questa Vedovile Chiesa, ed inspirare l'amore, e l'obbedienza verso il nostro amatissimo Sovrano, ad esclusione del Signor Abate Dejean, che non

gode buona riputazione, nè presso il Clero, nè presso i Fedeli, dai quali non è stimato, ed in cui non concorrono le altre qualità volute dai Sacri Canoni.

Tanto osa sperare il Capitolo di questa Insigne Collegiale Chiesa di S. Secondo nella paterna bontà di Vostra Maestà, che vorrà consolare questa povera Chiesa, che sospira ardentemente il suo Angelo nell'atto, che col più pronto rispetto, sincero attaccamento, e figliale inviolabile obbedienza ha l' onore di rassegnarsi

Della V. S. R. M.

Umilissimi, Obbedientissimi, e
Fedelissimi Servitori
Canonico Lorenzo Bosia.
Canonico Ignazio Dellera.
Canonico Lorenzo Musso.
Canonico Guglielmo Conteri.
Canonico Giuseppe Maria Pasquero.
Canonico Leonardo Aimassi.

B

BEATISSIMO PADRE

BELLUNO Capitolo della Cattedrale.

Poichè il Signore benedicendo gli sforzi de' Potenti Alleati ci ha finalmente liberati dal giogo, sotto del quale gemevamo oppressi nel passato Governo, e ci è permesso di poter esprimere à piedi della Santità Vostra i sinceri sentimenti de' nostri cuori, noi ci crediamo in dovere di riparare il pubblico scandalo, che contro nostra volontà dato abbiamo col nostro Indirizzo degli 11. Febbrajo 1811.

E primieramente ci protestiamo, ed altamente dichiariamo, che quel Governo non solo fece uso della forza, e delle minacce per indurci a far quello, che non avremmo mai fatto, se stati fossimo in piena libertà, ma fece eziandio il tradimento di aggiugnere al nostro Indirizzo presentato a questa Prefettura le due parole dal *Proprio Metropolitano*, che assolutamente non

v'erano nella Copia prodotta. Di ciò è prova l'originale legalizzato, ch' esiste nel nostro Archivio, non meno che le notorie proteste, che si sono fatte da Noi nella Città stessa, al momento della pubblicazione dell' Indirizzo medesimo, alle quali proteste se non si è data maggior pubblicità, l'unica ragione fu la difficoltà di farlo in quelle circostanze.

In secondo luogo per la situazione stessa della nostra Città di Belluno, e pei rigori, che usavansi dal Governo per tenerli celati al pubblico, non erano giunti a nostra notizia i due Brevi della Santità Vostra dati da Savona al Card. Maury, e al Vicario Capitolare di Firenze Corboli, i quali avrebbero potuto servirci di lume, e di scorta in questo affare, e avrebbero accresciuta la nostra colpa, se non ostante la cognizione dei medesimi avessimo sottoscritto il nostro Indirizzo.

Ciò nondimeno siamo ben lontani dal pretendere, che la violenza per estorcerlo, e la mancanza di cognizioni degli accennati Brevi ci liberi da ogni colpa nella presentazione del medesimo. Anzi noi confes-

siamo ingenuamente, ed umilmente domandiamo a Dio, ed alla Santità Vostra perdono di avere interloquito in un' affare, che non era in alcun modo di nostra competenza, e di averlo fatto ad istigazione di un Governo, che teneva schiava Vostra Santità per tentar di ottener colla forza, e colla violenza quello, che colle promesse, e colle lusinghe non avea potuto ottenere, e che non mirava a meno che a prescindere affatto, contra la vigente disciplina della Chiesa, dalla Sede Apostolica nell' Istituzione de' Vescovi.

Noi finalmente ritrattiamo le lodi, che nell' Indirizzo medesimo date abbiamo al Capo di quel Governo, chiamandolo Protettore del Clero del Regno d' Italia, mentre egli era in realtà Persecutore.

Nel tempo stesso però per amore della verità ci protestiamo di avere sempre conservati, e di conservare i più forti sentimenti di venerazione verso la S. Sede, come pure di avere costantemente riconosciuto, e rispettato, e di riconoscere, e rispettare le prerogative,

e i diritti spettanti al Capo Visibile della Chiesa, Successor di S. Pietro, e Centro della Cattolica Unità, sottomettendoci specialmente a quanto Vostra Santità ha dichiarato nei due Brevi sopralodati.

Prostrati pertanto al bacio de' piedi della Santità Vostra, nuovamente la supplichiamo, che per singolare clemenza ci voglia accordare benigno compatimento col compartirci la paterna Apostolica Benedizione.

Luigi Zuppani Canonico Vicario Capitolare.
Angelo Corte Canonico Decano.
Antonio Fulcis Canonico.
Adeodato Persiani Canonico.
Francesco Doglioni Canonico.
Antonio Doglioni Canonico.
Gio. Battista Schizzi Canonico.
Pietro Colle Canonico.
Giovanni Carrera Canonico.
Clemente Zugni Canonico.

A SUA SANTITA' PAPA PIO VII.

Abbiamo sino dalli 14. Febbrajo 1811. composto un' Indirizzo, che poi si pubblicò colle Stampe, ed è del tenore seguente = Il Capitolo „ Metropolitano di Bologna a S.A.I. „ il Principe Vice-Rè d' Italia. Al- „ tezza Imperiale Reale. Il rispet- „ tabilissimo Capitolo di Parigi, „ A. I. R., nel suo Indirizzo pre- „ sentato a S. M. I. R. li 6. Genna- „ ro Anno corrente, sollecito, e „ zelante delle antiche discipline, „ e più ancora del bene de' Popoli, „ si propose un fine il più lode- „ vole, e importante, quale si è „ di conservare l' Unità della Cat- „ tolica Chiesa. A questo scopo sì „ nobile studiossi di scegliere il „ mezzo di sua natura più conve- „ niente, perchè appoggiato ai Sa- „ cri Canoni, approvati senza con- „ tradizione nella Chiesa Universa- „ le, e specialmente alle disposizio- „ ni dell' Ecumenico Concilio di „ Trento nella Sess. 24. cap. 16. De „ Reformat. Il Capitolo Metropoli-

BOLOGNA Capitolo Metropolitano.

„ tano di Bologna lodando un fine
„ sì retto , e mezzi , che , nulla
„ ostando in contrario , debbono
„ giudicarsi prudentissimi , non
„ può non approvare una condot-
„ ta , che tendente a conservare
„ l' Unità della Chiesa, cerchi al-
„ tresì di mantenere l' ordine, e
„ la tranquillità =

Noi tutti eravamo nel proposito di astenerci dal fare un tale Indirizzo, e avremmo eseguita certamente la nostra intenzione, se non ci avesse distolti un vivo timore di cagionare de' gravissimi mali spirituali alla nostra Metropolitana, a tutto il Clero, e al Popolo fedele di Bologna.

I funesti esempj, che tutto giorno avevamo sotto gli occhi, crescevano le nostre angustie. Ci risolvemmo quindi di adattarci alla durezza de' tempi. Ma sebbene ci studiammo di non dire la menoma cosa, che potesse offendere la Nostra Cattolica Religione tanto nella purezza de' dogmi, quanto nella disciplina, e nella sommessione da noi dovuta al Capo della Chiesa il Romano Pontefice, o che potesse favo-

rire, o dar ansa al più piccolo attentato contro la Gerarchia Ecclesiastica, e i diritti della Santa Sede, pure per le cognizioni di fatto posteriormente acquistate, siamo convinti, che ci siamo pur troppo ingannati.

Primieramente perchè ora ci è palese, essere giudizio della Santa Sede, che volendosi quello Scritto affine di introdurre nella Chiesa un nuovo piano di disciplina, noi eravamo tenuti non già semplicemente a misurare le nostre espressioni, ma ad astenerci del tutto dal fare un tale atto, che a noi in niun modo spettava; molto più poi ci correva quest' obbligo in assenza del nostro Metropolitano, e in quelle circostanze, in cui quello scritto si esigeva per indurre il Clero ad opporsi alla volontà del Capo Supremo della Chiesa; cosa però, che noi non bene conoscevamo.

In secondo luogo, perchè abbiamo riconosciuto che il nostro Indirizzo è stato preso, ed interpretato per una approvazione, ed adesione all' Indirizzo del Capitolo Metropolitano di Parigi: cosa che da noi

non poteva farsi, senza tradire la nostra Religione, e la nostra coscienza, e che noi per misericordia di Dio Signore non abbiamo intesa, nè voluta giammai.

Pieni noi di amarezza, e prostrati ai piedi del Vicario di Gesù Cristo ritrattiamo il detto nostro Indirizzo, e protestiamo in faccia a tutto l'Universo, che se allora avessimo avute le cognizioni, che abbiamo adesso, ed avessimo preveduta la sinistra interpretazione, che si sarebbe data a quel nostro scritto da chi lo esigeva, noi confidiamo, che coll' ajuto del Signore ce ne saremmo astenuti, anche a costo d'incontrare qualunque più terribile persecuzione.

Protestiamo inoltre, che noi non abbiamo inteso giammai di approvare l'Indirizzo de' Canonici di Parigi, che anzi lo abbiamo riprovato sempre, e detestato, e lo riproviamo, e detestiamo di nuovo siccome quello, che contiene massime, e proposizioni opposte ai Sacri Canoni, e all' Universale Disciplina della Chiesa, ed è ancora lesivo dei Diritti inerenti al Primato del Ro-

mano Pontefice, ed inducente allo Scisma, ed alla Eresia.

In fine dolenti all' estremo dello scandalo, che, sebbene fuori d'ogni nostra intenzione, abbiamo forse dato col nostro Indirizzo, e dell' afflizione, che abbiamo con ciò cagionata all'animo del Santo Padre, glie ne chiediamo umilmente perdono, sottomettendoci in tutto, e per tutto a quanto ordinerà la Santità Sua, e speriamo nell' ajuto di Dio di edificare in avvenire i fedeli colla nostra condotta, e coll' inviolabile nostro attaccamento, e vera filiale ubbidienza sino alla morte al Sommo Pontefice, ed alla Chiesa Romana Madre e Maestra di tutte le Chiese.

Bologna 12. Ottobre 1814.

Gio: Luigi Malvezzi Arciprete, e Camerlengo.
Pietro Benati Arcidiacono.
Francesco Arrighi Primicero.
Filippo Nicoli Decano.
Filippo Giusti.
Innocenzo Zanetti.
Alfonzo Gioannetti.
Albertino Boschetti.
Vincenzo Gioannetti.

Gioan Lucio Savioli.
Antonio Ercolani.
Ercole Isolani.
Filippo Schiassi.
Gio. Giuseppe Risack.

Capitolo di S. Petronio
di Bologna

BOLOGNA
Capitolo di S. Petronio

Noi sottoscritti, che con retta intenzione, e di buona fede inviammo al Vice-Re allora d' Italia un Indirizzo nel Febbrajo del 1811., in oggi avendovi maturamente riflettuto, ed avendo acquistati quei lumi, de' quali a quell' Epoca eravamo privi, confessiamo di avere errato; sì, perchè a noi non competeva di fare alcun Atto in tale materia, e in tali circostanze, molto meno poi di dar lodi a quelli, ch' erano degni d' ogni biasimo; sì ancora, perchè inconsideratamente abbiamo mostrato di aderire all' Indirizzo di Parigi, il quale invece di meritare espressioni di onore, doveva essere da Noi riprovato, come lesivo dei

Divini Diritti inerenti al Primato del Sommo Pontefice Romano, e contenente dottrine inducenti allo Scisma, false, e scandalose, e che sanno d'Eresìa.

Compresi Noi da una giusta amarezza, e pieni di pentimento prostrati a Piedi del Santo Padre Pio VII. prodigiosamente restituito alla Sua Sede, in primo luogo ritrattiamo con sincerità di cuore il mentovato nostro Indirizzo, e desideriamo, che questa nostra ritrattazione sia resa pubblica, per riparare lo scandalo da Noi dato. Secondariamente dimandiamo perdono a Dio, e al suo Vicario quì in Terra, sommomettendoci in tutto, e per tutto a quanto Egli si degnerà di ordinare rapporto a Noi.

Ci protestiamo però di avere sempre professato, e di volere con tutta l' intensione dell' animo nostro professare sino alla morte un' indissolubile attaccamento, e una vera, filiale, sincerissima Ubbidienza alla Santa Sede, e alla Sacra Persona della Santità Sua, a cui Dio ha compartite tali straordinarie vir-

tù, che faranno l'ammirazione di tutti i tempi.

Bologna 12. Ottobre 1814.

Benedetto Conventi Pr.
Giuseppe Gentili Can.
Carlo Can. Manzolini
Giuseppe Can. Gentili per il Canonico Pietro Mazzoni infermo.
Pietro Can. Landi
Antonio Can. Termanini
Carlo Can. Biagini
Gioachino Can. Ambrosi
Francesco Can. de Bianchi
Filippo Can. Romagnoli
Giacomo Can. Galli
Luigi Can. Navarra

C

AL NOME SS. DI DIO

L'anno di nostra salute mille ottocento quindici 1815. questo dì 29. Maggio

CARPI
Capitolo della Cattedrale

Il Capitolo di Carpi avendo ricevuto dai Signori Canonici Valerio de' Conti Benincasa Arciprete, Cesare Bellentemi Prevosto, Adeodato Caleffi, e Bonaventura Bernardi la ritrattazione da loro fatta quali suoi Deputati in Modena li 26. Corrente relativamente all' Indirizzo delli 12. Febbrajo 1811., e rilasciata a Monsignor Bertazzoli Arcivescovo d' Edessa, perchè l' umiliasse a Sua Santità, e la quale è concepita nei termini seguenti:

,, Modena questo dì 26. Maggio 1815.

,, Noi sottoscritti in qualità di
,, Deputati del Capitolo della Chie-
,, sa Cattedrale di Carpi, e di Rap-
,, presentanti il medesimo, facciam
,, noto a Chiunque, qualmente di
,, tutti li sentimenti, che sono com-

„ presi nell' Indirizzo , che il De-
„ funto Vescovo di Carpi Monsig.
„ Giacomo Boschi in data delli 12.
„ Febbrajo 1811. si credè forzato ad
„ emettere, ed emise, ed al qua-
„ le Indirizzo, per effetto di reve-
„ renziale eccedente deferenza per
„ il suo Prelato, il Capitolo nostro
„ pur troppo aderì, Noi non am-
„ mettiamo, se non quelli che so-
„ no perfettamente, e totalmente
„ approvati dalla Santa Apostolica
„ Romana Chiesa.

„ Quindi è che sopratutto pro-
„ testiamo di riconoscere per affat-
„ to incompetente l' autorità, non
„ che del Capitolo, ma dello stes-
„ so Vescovo a pronunziare alcuna
„ sorta di giudizii su quanto esso
„ Indirizzo conteneva, e in conse-
„ guenza intendiamo di uniformar-
„ ci solamente a tutte quante le
„ istruzioni, e disposizioni non
„ che Dogmatiche, ma ancora Di-
„ sciplinari, le quali partono, o
„ possono partire dalla Santa Sede
„ Apostolica Romana, e ritrattia-
„ mo tutto insieme quanto nel ci-
„ tato Indirizzo è opposto, o non
„ conforme agli insegnamenti della

„ stessa Santa Sede, supplicando la
„ Santità di Nostro Signore di ac-
„ cogliere benignamente questa no-
„ stra ritrattazione.

„ *Valerio de Conti Benincasa*
Arcip. e Vic. G. Capitolare
„ *Cesare Bellentani Prevosto*
„ *Adeodato Canonico Galeffi*
„ *Bonaventura Bernardi Can.*
„ *D. Paolo Savani Cancelliere,*
„ *e Pro-Segretario Capito-*
„ *lare scrissi quanto sopra,*

Il Capitolo medesimo ha collaudata, ed ammessa tale ritrattazione, e la ratifica colla sottoscrizione dei singoli Sig. Capitolari.

Valerio de Conti Benincasa Arciprete, e Vicario Capitolare
Cesare Bellentani Prevosto
Canonico Giambatista Fornasari
Ludovico Can. Cortese
Giulio Can. Bernacca
Giacomo Can. Grosoli
Carlo Can. Cabrini
Adeodato Can. Galeffi
Bonaventura Can. Bernardi
D. Carlo Bartoli Seg. Capitolare

DICHIARAZIONE del Vescovo di Ceneda.

Memore il Vescovo di Ceneda di quel solenne giuramento, che pronunciò in faccia a Dio, e al Principe degli Apostoli nell'atto di sua sacra Ordinazione, esterna i suoi sentimenti di fedeltà, e ubbidienza alla Cattedra di Pietro, alla Madre di tutte le Chiese, alla Sede degna di tutti i nostri voti, e di tutti i nostri omaggi. Quest' è quella Chiesa, la cui autorità si fa sentire a Corinto, e a Smirne, in Efeso, in Antiochia, in Alessandria, e da Gerusalemme sino alle mura dell'antica Albione. Con Lei tutti cercano di avere alleanza, tutti ne temono, e rispettano i Decreti; le sue decisioni agitano, o riconducono, spaventano, o sottomettono i Dottori, i Vescovi di tutte le Chiese. Ciò che fu Pietro per tutta la Chiesa, fu sempre il Pontefice suo Successore pegli Ignazj, pegli Origeni, pei Cipriani, pei Tertulliani, pegli Eusebj d'Alessandria ne' primi Secoli; pegli Atanagi, pei Basilj, pegli Ottati, pegli Epifanj, pei Cirolami, pegli Agostini, pei Grisostomi ne'

successivi, per tutti i Cattolici fino a giorni nostri. Quest'è la fede di tutta la Chiesa, quest' è la voce di tanti Pontefici, Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi inviati da tutte le parti del mondo Cristiano per contestare la fede di tutte le Chiese nella lunga serie de' nostri Concilj Ecumenici.

Nessuno quindi s' imagini di essere nella Chiesa di Gesù Cristo, se non vede nel Papa il suo Pastore, il Primo, il Capo, il Principe de' Pastori, a cui si creda obbligato di professare, come ognun de' Padri del Concilio di Trento, ubbidienza, fedeltà, e sommissione. A Roma dunque, e non altrove ravvisasi quella Cattedra principale, quella Primazìa di potere, intorno a cui fa d' uopo, che tutti si pongano in ordine, colla quale è mestieri, che tutti, e da tutte le parti del mondo siano d'accordo.

Non si parli pertanto al Vescovo di Ceneda nè del Capitolo di Parigi, nè d'altra Chiesa. Egli non conosce, che la Cattedra di Pietro. A questa vuol essere unito, e al gloriosissimo Pontefice Pio VII felicemente su

questa assiso rinnova le proteste del grande fra i Dottori Girolamo: „ Colui che non mangia la Pasqua „ con Voi è profano; colui che non „ raccoglie con voi, getta al vento „ la sua messe; siccome colui che „ non è con Cristo è coll'Anticristo,„ *Quicumque tecum non colligit, spargit; hoc est, qui Christi non est, Antichristi est*. Benchè invitato perciò, e sovranamente obbligato a recarsi al Concilio di Parigi, e a prestar il Giuramento di sudditanza a Milano sotto il cessato Regime Italiano, cercò sempre di schermirsene, e ricusò effettivamente di andarvi, temendo di offendere la subordinazione promessa solennemente al supremo Gerarca.

Quello che fortemente lo angustiò, e tuttora lo rammarica, si è la sorpresa, e coartazione, che gli venne praticata la notte dei 14 Febbrajo 1811, per cui fu costretto ad estendere su due piedi il suo Indirizzo, senza aver tempo di ben maturarlo. Protesta però in faccia al mondo intero, ch' Egli nel suo interno nell'atto di significare *il suo compiacimento colla sua piena, e*

pronta adesione ec. non ha inteso giammai di riconoscere alcuna autorità, o giurisdizione ne' Capitoli delle Sedi vacanti d'altronde originaria, che dall' Apostolico primo fonte, nè di offendere minimamente quella Suprema Autorità Pontificia, cui crede, e confessa soggetto qualsivoglia Primate, o Metropolitano. Fu il Governo d'allora, che accoppiando alla sorpresa la illusione, non gli lasciò tempo di riconoscere i motivi, e gli oggetti dell' atto improviso, che con pretesti, e con esempj imponenti si esigeva da Lui, e di conciliare la sua risposta in maniera, che non potesse dare neppur ombra apparente di dubbio, o di sospetto delle sue massime, e de' suoi sentimenti sull' Unità della Fede, e della Gerarchìa della Chiesa. Benchè fossero i Metropolitani fatti partecipi di qualche diritto di primazia sopra gli altri Vescovi, non aveano però la pienezza di questo diritto, ond' essere indipendenti. I minori fra essi erano subordinati a' maggiori, e tutti al Successor di Pietro il Pontefice Romano. Tutti i Patriarchi, e tutti i Metropolitani

sono d' istituzione Ecclesiastica; ma il Primato della Sede Apostolica di S. Pietro è d' istituzione divina. Quindi come S. Pietro comunicò al Vescovo d' Antiochia qualche parte dei diritti della sua primazia, non ha rinunziato però alla pienezza di quella giurisdizione, che lo mantenne superiore, e Giudice di lui medesimo. E quindi fu, che il Papa rispettò bensì i Metropolitani di Occidente, ma ritenne sempre la potestà di regolare, e di restringere la Giurisdizione, che esercitavano, e così col richiamare a se l'esame, e la confermazione de' loro Suffraganei, o di loro medesimi, altro non ha fatto, che di usare del diritto inalienabile della sua primazìa, e ritogliere loro quello, ch' essi non aveano, che da lui.

Quindi è; che a tutti i suoi confratelli nel sacro Ministero Egli ripete dietro la Decisione Dogmatica del Concilio Ecumenico di Firenze, che „ la Sede Apostolica, e il Ve„ scovo di Roma hanno la primazìa „ sopra tutta la terra; che questo „ Vescovo successore del B. Pietro „ Principe degli Apostoli è il vero

„ Vicario di Gesù Cristo, il Capo
„ di tutta la Chiesa, il Padre, il
„ Dottore di tutti i Cristiani; anche
„ a Lui nella persona di Pietro è
„ stata data da Nostro Signor Gesù
„ Cristo la piena potestà di reggere,
„ e di governare da Pastore la Chie-
„ sa universale, siccome sta scritto
„ negli atti de' Concilj Ecumenici,
„ e ne' sacri Canoni „.

Questi sono i suoi sinceri sentimenti, ch' Egli voleva recare vocalmente al Trono di Sua Beatitudine al primo suo trionfante arrivo nell' anno scorso alla Metropoli dell' Orbe Cattolico, se non gli fosse stato differito il Passaporto, finchè Egli cadde in circostanze, per cui con sommo suo rammarico non gli fu più possibile l' intrapresa del viaggio.

Prostrato intanto ai piedi di Sua Santità domanda umilmente, e divotamente un benigno compatimento nell'atto d' implorare sopra di se, e del proprio gregge la paterna sua Apostolica Benedizione.

Ceneda 20 Agosto 1815.

Gio. Benedetto Falier
Vescovo di Ceneda.

CERVIA Vescovo di Cervia.

Sino dagli undici Febbrajo 1811 io feci un Indirizzo al Vice-Rè allora del così detto Regno d'Italia, nel quale io diedi molti elogi al Clero di Francia, e mi espressi, che lusingava il mio amor proprio, ed una santa ambizione, il far parte d'un Clero, i di cui lumi, sapere, e zelo per la difesa della Cattolica Religione lo hanno renduto l'obbietto di tutti gli altri, e della soddisfazione della Chiesa universale, e citai l'autorità del Sommo Pontefice Gregorio IX.

Soggiunsi, che la difesa del Clero di Francia, l' Ortodosìa, e le altre opere insigni dell' immortale Bossuet, che anno posto al sicuro la Fede, ed il Clero, cui apparteneva, dagli attentati, e dalle calunnie de' suoi emuli, sono sempre state, e sempre saranno per me, e per li miei Ecclesiastici e d' istruzione, e di vera compiacenza.

Finalmente mi protestai debitore all'attuale rispettabile Chiesa di Parigi, e per avermi presentata l'occasione di rinnovare al Sovrano d'allora l'omaggio della mia fedeltà, e sudditanza, ed insieme offerto l'in-

contro di manifestargli quella uniformità di sentimenti, di fede, e di dottrina, pei quali il Clero di Francia, e Noi siamo sempre restati uniti al Centro della Cattolica Unità, e rispettosi, e fedeli al Trono: dichiarando in ultimo essere sempre stato il desiderio mio, e del mio Capitolo, e di tutto il mio Clero, che per la pace, pel lustro alla Ecclesiastica Gerarchìa, e pel buon esempio agli Eterodossi si formasse un piano di dottrina anche in ciò, che è pura opinione nelle Scuole Cattoliche, universalmente accettato dalla Chiesa, onde avere in tuttociò, che ci risguarda, la sospirata uniformità di pensare, di decidere, e di operare.

Io confesso d'aver errato, e nel fare l'indirizzo, e nel modo di farlo. Non dovèa io interloquire sopra tali materie, perchè non erano di mia competenza, trattandosi di cose appartenenti alla disciplina universale, e che andavano a ferire le massime della nostra santa Religione; e molto più io dovea astenermi dal pronunciare qualunque sentimento in quelle troppo note circostanze, nelle quali sotto il velo di

una uniformità di dottrina, e sotto altre seduttrici apparenze si tentava di far crollare, e annientare (se fosse stato possibile) la divina autorità del Capo della Ciesa consro le immancabili promesse del nostro Salvatore Gesù Cristo.

Riguardo a quanto io ho detto in approvazione, e lode dei sentimenti del Capitolo di Parigi, i quali erano recentemente comparsi al pubblico nell' Indirizzo sotto il di lui nome in data delli 6.Gennajo 1811., e all'elogio da me compartito al Bossuet nel libro della difesa della dichiarazione del Clero di Francia, io ritratto pienamente quanto ho scritto, e mi sottometto ai Brevi di Vostra Santità diretti ai Capitoli di Parigi, e di Firenze circa l' elezioni, e deputazioni in Vicarj Capitolari delle persone nominate alle Sedi vacanti dalla Potestà Secolare.

Rapporto poi alla dichiarazione del Clero Gallicano del 1682., e al libro della difesa di detta dichiarazione, che porta il nome di Bossuet, mi protesto di non tenere altra regola, che i Brevi, e le Bolle dei Sommi Pontefici, specialmente d' In-

nocenzo XI., di Alessandro VIII; e di Pio VI. nella Bolla *Auctorem Fidei*.

In fine circa l'uniformità di un piano di dottrina, io col cuore, e colle parole ubbidiente, e sottomesso venero, e venererò sempre la prudenza, e l'autorevole condotta della Santa Romana Chiesa Madre, e Maestra di tutte le altre Chiese, che assistita dallo Spirito Santo sa conoscere ciò, che si conviene al decoro della Chiesa universale, e delle particolari Chiese, ed il vantaggio dei Fedeli, o nella uniformità, o nella varietà delle opinioni, e delle particolari discipline, e lodevoli usi, salvo il deposito della sacra dottrina, della fede, e della Morale.

Prego Vostra Santità ad accettare il mio pentimento, e del mio Capitolo, che unisce alla mia la sua ritrattazione, e a compartirci l'Apostolica Sua Benedizione.

Di V. S. Cesena 3. Maggio 1814.

Umilissimo, Devotissimo, Obbedientissimo Figlio e Suddito
Fr. Bonaventura Vescovo di Cervia.

BEATISSIMO PADRE

CESENA
Capitolo della Cattedrale.

Rammentiamo, Beatissimo Padre, con afflizione del nostro cuore le violenti circostanze, in cui ci trovassimo di esternare i nostri sentimenti sull' Indirizzo del Capitolo di Parigi li 6. Gennaro 1811. a Napoleone Imperatore, e pressati sempre più dalle insistenze delle Autorità locali, quantunque ci studiassimo di salvare nelle nostre espressioni di quel Foglio l' autorità di Vostra Santità, e l' integrità della dottrina, pure siccome era materia, nella quale non competeva a Noi d' interloquire, e siccome alcuni sentimenti ivi espressi sono suscettibili di un senso difettoso, e non conforme allo spirito, ed all' insegnamento della Santa Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, così ci riconosciamo nel dovere di rigettare, e condannare, come rigettiamo, e condanniamo puramente, e semplicemente nel nostro Indirizzo tutto ciò che con-

danna, e rigetta la Santità Vostra.

Per quanto poi specialmente riguarda la Dichiarazione del Clero Gallicano del 1682., pur troppo ci siamo espressi in modo di far credere una adesione alla medesima; e perciò dichiariamo di essere stati sempre sottomessi, e di sottometterci alle Bolle, e Brevi de' Sommi Pontefici Innocenzo XI., Alessandro VIII., e Pio VI. nella Bolla *Auctorem Fidei*, e riguardo alla Deputazione per Vicarj Capitolari, o Amministratori delle Sedi Vescovili vacanti di Persone nominate dalle Podestà Secolari, non riconosciamo altra regola, che il Breve diretto da Savona dalla Santità Vostra all'Arcidiacono di Firenze li 2. Decembre 1810.

Supplichiamo pertanto umilmente la Santità Vostra, di voler ravvisare nella spiegazione di questi nostri sentimenti, la purità delle nostre massime, e la perfetta nostra sommissione alla definizione della Santa Sede, pregando Vostra Beatitudine di un benigno perdono per qualunque errore, o sconsigliato contegno, di che ne imploriamo

un pegno colla Apostolica Benedizione.

Cesena 13. Decembre 1815.

G. Prop.^{re} Arciprete Mami Vicario Capitolare.
Giuseppe Arciprete Parlanti.
Marco Canonico Dandini.
Canonico Tobia Fantaguzzi.
Francesco Canonico Pizzi.
Andrea Canonico Pelliccioni.
Marco Giuseppe Canon. Mami.
Giovanni Zamboni Canonico.

Quantunque noi infrascritti non fossimo firmati nel Nominato Indirizzo, pure accediamo alla dichiarazione suddetta.

DionigioCanonic.Cacciaguerra.
Pietro Canonico Argentini.
Tito Canonico Masacci.
Andrea Montanari Canonico.
Tito Canonico Masacci Segretario Capitolare.

COMACCHIO Vescovo di Comacchio.

Ricercato io infrascritto sotto li 6. Febbrajo 1811. dal Principe Eugenio allora Vice Re d' Italia, e pressato a stendere un Indirizzo, di cui mi

fu trasmessa una Modula da sottoscrivere accompagnata da alcuni Indirizzi, che mi si mandarono per esemplari, ebbi l'avvertenza, e cautela di non farne conto, perchè conobbi di non potere in coscienza aderire alle massime espresse in tali carte. Non l' ebbi però abbastanza per guardarmi, come doveva, dall' interloquire in un punto, che non era di mia competenza, e dal dimostrare almeno apparentemente la mia adesione a certi dottrinali principj, che sinceramente abborrisco, e che doveva io allora francamente rigettare. Stesi dunque col mio Capitolo l' Indirizzo, e lo mandai a Milano al Principe stesso. Da mano maligna furono colà cambiati alcuni sensi, cassate parole esprimenti l' Unità Cattolica Apostolica Romana: nè giovò per me reclamare contro lo Stampatore, che bastevolmente se ne scusò, riferendo lo stampato ad Autorità Superiore. Nondimeno l' originale non lascia di essere in se stesso riprovabile, per aver mostrato di aderire alle proposizioni della famosa dichiarazione Gallicana del 1682. contro l' espres-

so divieto de' Sommi Pontefici Inn. XI., ed Aless. VIII. Che però io sottoscritto ritratto in tutta l'estenzione detto Indirizzo dato da Comacchio li 11. Febraro 1811., e sottoscritto da me, e dal mio intiero Capitolo. Oltre ciò disapprovo la mia inavvertenza, e debolezza nel lodare un Uomo, che voleva il vanto di Cattolico Apostolico Romano, mentre opprimeva il Sommo Pontefice, quantunque facesse spargere nel Regno, che lo trattava in Savona con sommo riguardo, e che lo serbava colà con un alto fine Politico a bene della Religione.

15. Settembre 1814.

Tanto affermo
Gregorio Vescovo di Comacchio

Comacchio dalla Residenza Capitolare questo dì 5. Marzo 1816.

COMACCHIO Capitolo.

Facendo plauso Noi sottoscritti Canonici della Cattedrale di Comacchio alla Ritrattazione dell'Indirizzo a Na-

poleone sotto il dì undici Febbraro 1811. fatta in Roma nel Settembre del 1814. da Monsig. Illmo, e Rmo Nostro Vescovo Fr. Gregorio Boari: Noi edificati dai sentimenti, onde è concepita, e con cui si compiacque il Prelato meritissimo di trasmetterla al Capitolo oggi stesso 5. Marzo 1816: Noi penetrati dai luminosi esempli della sua dottrina, della sua pietà, e del deciso suo attaccamento alla S. Sede Apostolica, alla quale, come a Centro dell' Unità della Santa Chiesa si attenne sempre, segnalandosi in ciò colle parole, colle opere, cogli scritti, e colle stampe a fronte de' maggiori personali infortunj; e ne' più difficili tempi avendo tenuta costante comunicazione col Santo Padre, senza punto compromettere la tranquillità di questa sua Chiesa: Noi consapevoli, e certi di dover riconoscere, e credere, come così colla Chiesa di questa Città, e colla intiera Diocesi, riconosciamo, e crediamo, che il Romano Pontefice è per divino diritto il Capo visibile di tutta collettivamente la Chiesa uni-

versale Cristiana, il Padre di tutti i Fedeli di Gesù Cristo, ed il Vescovo di tutti insieme i Vescovi, o dispersi sieno nel Mondo, o radunati in generale Ecumenico Concilio, e che lo stesso Romano Pontefice indipendentemente dal consentimento, o giudizio di alcun altro è il Maestro, ed il Giudice infallibile della Fede: Noi congregati nel solito luogo, e forma, ed in senso di verità sottoscritti, dopo mature ponderazioni su quell' Indirizzo, che noi ritrattiamo, dichiariamo di aderire pienamente alla sopra espressa ritrattazione di Monsignor Nostro Vescovo, siccome noi pure aderimmo all'Indirizzo in quella Ritrattazione da Esso lui accennato. Tanto dichiara il Capitolo della Cattedrale di Comacchio; ed a conferma maggiore della purità di dottrina, che tiene, e professa l' intiero attuale Capitolo di questa Chiesa, si sottoscrivono ancora i due Canonici Mariano Fogli, e Giuseppe Visconti istallati in luogo dei due Defonti Canonici Pietro Samaritani, e Natale Mezzo-

sori viventi all' epoca dell' Indirizzo summenzionato.

Antonio Canonico Gentili Arciprete.
Cesare Cavalieri S. Bartolo Canonico Decano.
Giacomo Canonico Cinti affermo.
Gaetano Canonico Samaritani.
Tommaso Can. Guidi.
Carlo Can. Cavalieri Manassi.
Filippo Can. Tomasi.
Domenico Can. Pozzati.
Luigi Can. Cavalieri.
Paolo Can. Carli.
Benedetto Can. Gelli.
Cesare Can. Patrignani.
Andrea Can. Simone.
Antonio Luigi Can. Feletti.
Domenico Can. Salvaterra affermo.
Carlo Ambrogio Can. Folegatti affermo.
Mariano Can. Fogli.
Giuseppe Can. Visconti.

Per conformità con altro originale esistente (siccome esistente la Ritrattazione presentata da Monsignor

Vescovo sudd.) negli Atti Capitolari; si munisce il presente foglio del solito sigillo.

Mariano Can. Fogli Segretario Capitolare.

BEATISSIMO PADRE.

CONCORDIA Capitolo e Canonici della Cattedrale.

Li Canonici componenti il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Concordia prostrati ai piedi beatissimi di Vostra Santità confessano umilmente di aver mostrato la debolezza di sottoscrivere, e spedire sotto li 4. Marzo 1811. al Principe Eugenio già Vice-Rè del Regno Italiano, un Indirizzo, che fu veramente da loro estorto in que'tempi pericolosissimi, e di tanta agitazione, e che forma ora il soggetto del loro dolore, e della più sincera loro confusione.

I sottoscritti avendo in esso Indirizzo detto, che prestavano la loro adesione ai principj proclamati in quello del Capitolo Metropolitano di Parigi, si credono ora in dovere di

ritrattare ; come effettivamente ritrattano semplicemente, e puramente l'Indirizzo stesso, non solo per l'inopportunità, ed incompetenza del medesimo, ma ancora come contenente principj contrarj alle Leggi, ai Diritti, ed alle santissime disposizioni della Chiesa universale. Essi dichiarano inoltre, che furono sempre di spirito, e di cuore, come promettono di volerlo essere in avvenire sino alla morte, sottomessi alle Costituzioni, e Brevi di Alessandro VIII. d'Innocenzo XI. e di Pio VI. risguardanti la famosa Dichiarazione fatta nel 1682. dal Clero Gallicano, e dichiarano finalmente, che in ordine ai nominati dal Principe alle Chiese vacanti, si sottomettono in tutto, e per tutto al disposto del Concilio Lionese II. nel Canone IV. che comincia *Avaritiæ cæcitas*, ai Decreti del Tridentino, ed al Breve di Vostra Santità del dì 2. Decembre 1810. scritto al Capitolo Metropolitano di Firenze.

Accetti Vostra Beatitudine secondo i movimenti della sua innata Clemenza l'espressioni della filial fiducia, colla quale i sottoscritti depon-

gono nel Paterno suo cuore il loro dolore, e le loro lagrime, per il fallo da essi commesso, e valga quest' atto di doverosa confessione, e ritrattazione a ridonare all'animo costernato, ed afflitto dei sottoscritti la preziosa sua grazia, e l'Apostolica sua Benedizione, che genuflessi a suoi piedi umilmente implorano qual certo segnale del conseguito perdono.

Ascanio Altan Canonico di Concordia deputato dal suo Capitolo.

BEATISSIME PATER.

CONCORDIA Capitulum, & Canonici.

Anno Domini MDCCCXV. die v. Decembris in Sacristia Capitulari Portusgruarii nostræ Residentiæ de mane post horas matutinas convocatum fuit Capitulum Cathedralis Ecclesiæ Concordiensis, & ad hoc per Nuntium nostrum invitati singuli Canonici residentes totum Capitulum facientes. A D. Decano propositum fuit ulterius non esse progrediendum, quin opportunum præ-

etetur remedium inconvenienti a Capitulo ipso commisso Anno MDCCCXI. IV. Martii acceptando Rescriptum vulgo *Indrizzo* Metropolitanæ Ecclesiæ Parisiensis Episcopis, & Capitulis Cathedralibus a tunc Regnante Napoleone diffusum, ei plenam adhæsionem præstando, eamque scripto Vice-Regis Italiæ organo ad Napoleonem transmittendo. Cujus facti erroneam cognoscentes directionem Canonici omnes declararunt, ut sequitur.

Funestissimis, & æterna oblivione damnandis illis violentiæ, & terroris diebus, quibus percusso Pastore, & Magistro Catholicæ veritatis Optimo, Beatissimo, ac SS. Pastore Pio VII. Pontifice Maximo, incolumi nunc, & feliciter Regnanti, disperso Grege, Filii sine Patre, Discipuli sine Magistro quasi oves errantes multi, ac multi in vias mendacii abierunt. Heu tenebrosissimi, & periculosissimi dies! Nos quoque, cujus memoria altissimo mœrore afficit, seducti exemplo multorum fratrum, & Canonicorum Insignium Cathedralium in publicis foliis petulanter diffuso venenosa pascua deli-

bavimus, falsis principiis, & erroneis dictaminibus adhærentes, & ad Regem Napoleonem eadem dirigere non erubuimus. A longe audientes vocem Catholicæ veritatis SSmi, & Optimi Patris nostri, præoccupare cupientes divinam, & Apostolicam indignationem, nulla interposita mora, ex toto corde, & sincero animi affectu cum lacrimis retractamus de facto, & retractatum declaramus scriptum nostrum die IV. Martii MDCCCXI. vulgo *Indrizzo* ad Napoleonem, & solemni declaratione damnamus, proscribimus doctrinam Metropolitani Capituli Parisiensis, & illius scripti vulgo *Indrizzo*, profitentes nos reijcere scripta tam illius Capituli, quam nostra in materia, de qua tractant; quin imo totis viribus, tam privatim, quam publice eam doctrinam detestari profitemur, & ubicumque oportuerit pro posse eam impugnare. Angulari petra firmati confitemur unam solam Catholicam Apostolicam Romanam Ecclesiam juxta SS. Patrum, & Conciliorum statuta esse veritatis Magistram, extra quam, & contra quam nisi mendacia, & deliramenta inve-

niri non possunt. Demum SS. Apostolico Pontifici Romano promittimus sinceram obedientiam, ejusque doctrinis, ac fidei articulis ab ipso propositis integram, & plenissimam adhæsionem, dispositi pro eorum confirmatione servare constantiam usque ad mortem, etiam cum proprii sanguinis effusione, si opus fuerit. Sic Optimus Maximus Deus nos adjuvet.

Confidentes eadem esse sensa, ac spiritus Nobilis Comitis Ascanii Altan commorantis nunc Romæ Cathedralis Concordiensis Canonici, & confratris nostri, eumdem plenis votis deputamus, ut ad pedes SS. & Optimi Pontificis hanc nostram Retractationem, & Declarationem subjiciat, veniam, & Apostolicam Benedictionem umillimis, & enixis precibus implorando.

Valentinus Lechini Decanus sic profiteor.

Bartholomeus Spiga Canonicus.

Bernardinus Muschietti Canonicus.

Aloysius Raimondi Canonicus.

Mathias Fabrij Canonicus.

BEATISSIMO PADRE.

CREMONA Vescovo, e Capitolo.

Nelle luttuosissime circostanze mi fu estorto dalle pur troppo note arti, e violenze dell' espulso Governo un Indirizzo segnato da me in data di Cremona li 15 Febbrajo 1811, al quale Indirizzo aderì pure il mio Capitolo con suo Processo Verbale. Io mi era studiato di compilarlo in maniera, che non fosse difforme alle Regole della sempre da me venerata Santa Romana Chiesa. Ma dovetti provare un amarezza grandissima nel vederlo pubblicato con sostanziali mutilazioni, e addizioni viziose, che vi travisarono il senso; ed avrei pure fatto sentire, anche pubblicamente, un giusto riclamo, se la violenza non me lo avesse impedito.

Ora però, che io posso esternare l' ingenuità dell' animo mio, mi prostro ai piedi di Vostra Santità, e rigetto in quel voluto Indirizzo tutto ciò, che rigetta la Santità Vostra, desiderando, che sia noto a tutti quest' atto del mio ossequio verso la Santa Sede, e la sua Sacra Per-

sona, e sia insieme di onore, e giustizia alla verità.

Conosco ora quello, che in tanta perturbazione di tempi, e forza di terribili comandi allora non conobbi abbastanza, che non era di mia competenza, e molto meno del mio Capitolo d' interloquire in una sì clamorosa disputa in materia di spirituale giurisdizione eccitata contro il Capo della Chiesa, e Vicario di Gesù Cristo dal di lui potente, e violento Persecutore.

Quanto poi alla Dichiarazione del Clero Gallicano del 1682. io mi protesto di essere sempre stato col mio Clero sottomesso, e di volerlo essere sempre alle Bolle, e Brevi d'Innocenzo XI. di Alessandro VIII e di Pio VI. nella Bolla *Auctorem Fidei*.

Riguardo all' elezione, e deputazione in Vicarj Capitolari, ed Amministratori delle sedi vacanti circa le Persone nominate dalla Secolar Podestà, io dichiaro di non riconoscere altra regola in questa materia, se non le Pontificie Costituzioni, le Leggi della Chiesa, e segnatamente il Breve di Vostra Santi-

tà diretto all' Arcidiacono , e Vicario Capitolare di Firenze in data da Savona 2. Decembre 1810. , al quale mi protesto di essere stato pienamente sottomesso dal momento in cui è venuto a mia cognizione.

Finalmente rigetto in quell' Indirizzo mutilato , sostanzialmente alterato,e pubblicato sotto il mio nome qualunque espressione meno retta, meno esatta,contraria alle mie intenzioni ,e massime , e non affatto conforme alle sante regole della sempre encomiata , e da me venerata, ed ubbidita Romana Chiesa , Madre, e Maestra di tutte le altre .

Questi sono , o Beatissimo Padre i candidi, i puri , i perpetui sensi del mio spirito , ch' io prostrandomi ai Piedi di Vostra Santità , unitamente al mio Capitolo, le umilio, dimandandole perdono insieme con esso di essere stato (certamente contra mia , e sua volontà) cagione di amarezza al Cuore Paterno di Vostra Santità , e supplicandola di compartire a me, al mio Capitolo, ed alla mia Diocesi l' Apostolica Sua Benedizione in contrasegno di averci intieramente ridonata la Grazia di

codesta Santa Sede, alla quale siamo stati sempre di tutto cuore attaccati, e lo saremo colla grazia di Dio sino all' ultimo respiro.

Cremona 13. Decembre 1815.

Umo Dmo Ubbmo Servo e Figlio
Omobono Vescovo di Cremona
Li Delegati del Capitolo
Cesare Ghiti Can. Arcidiacono
Giovanni Mezzadri Canonico Penitenziere.

F

FABRIANO e Matelica Vescovo

Mosso dall' esempio di più rispettabili Confratelli Arcivescovi, e Vescovi, e di varj illustri Capitoli Metropolitani, e Cattedrali, che mi aveano preceduto, ricordo di avere anch' io sotto il giorno 17. Febbrajo 1811. diretto al Principe Eugenio allora Vice-Rè d' Italia un mio, così detto Indirizzo, reso poi pubblico con la Stampa, e ne' pubblici Fogli, ed in una particolare

collezione fattane espressamente; e di avere con questo modo applaudito alla massima espressa dal Capitolo della Chiesa Metropolitana di Parigi, pure in un suo Indirizzo presentato al fu Imperatore de' Francesi Napoleone il dì 6. Gennajo anno sudetto, di deferire cioè l'Amministrazione Capitolare delle Chiese Vescovili vacanti agl' Individui di già nominati per ottenere in titolo le sudette Chiese vacanti; come mezzo da me in quel momento creduto, ed asserito atto a conciliare provisoriamente i bisogni delle Chiese medesime, e i diritti scambievoli del Sacerdozio, e dell' Impero.

Ricordo però parimente, che scorso appena qualche giorno, da che l'avea già fatto, e presentato, non tardai di sentirne, ed esprimerne ancora in più occasioni, e con tutte quelle Persone, con le quali ho avuto motivo, e occasione di farne parola, il più amaro rammarico, e pentimento, sempre però troppo tardo, dopo che, cioè, libero dalla sorpresa del momento, e dalle minacciose insistenze, che

mi v' indussero, potei più liberamente esaminare, e più maturamente conoscerne l'oggetto, il principio, e le circostanze.

Poichè per quanto in questo Indirizzo abbia Io creduto di non scostarmi da' miei doveri, protestando espressamente la giusta mia deferenza, e rispetto alle Leggi, e Canoni della Chiesa, ed egualmente la più umile sommissione, attaccamento, e fedele obbedienza, che conforme a miei giuramenti ho sempre professata, e professo alla Santa Sede Apostolica, in persona del Sommo Pontefice Romano, e Santissimo Padre Papa Pio VII., ho però conosciuto, e conosco, che la massima sudetta del Capitolo Parigino da me unitamente considerata nell' Indirizzo medesimo, è espressamente opposta ai Canoni della Chiesa medesima, e specialmente alla Costituzione emanata dal Pontefice Gregorio X. nel Secondo Concilio di Lione, da me nel momento di sorpresa non avvertita; e nelle particolari circostanze sommamente ingiuriosa alla Santa Sede Apostolica.

Oltre a ciò il voto da me espresso nell' Indirizzo medesimo coerentemente a quanto erasi pur detto da altri Ven. Confratelli Arcivescovi, e Vescovi ne' loro rispettivi Indirizzi sullo stabilimento uniforme di disciplina in generale in tutta la Chiesa, non con altro animo certamente, che di credere così più strettamente uniti i Fedeli tutti di qualunque Regno, e Nazione: conosco essere oggetto non di mia competenza a parlarne: e molto più affatto estraneo ad una Autorità Laica, e Politica, ed a me incompetente per ogni titolo, di cui e per questo, e per ogni altro simile oggetto particolarmente, non poteva non rendermisi sospetta la stessa richiesta, ed impegnata premura per ottenerlo.

Perciò è, che ora particolarmente conosciuto l' errore del sudetto Indirizzo, lo detesto di nuovo in se stesso, e in ogni sua parte, lo ritratto, lo revoco, e per quanto da me può farsi, assolutamente, e semplicemente lo rigetto, ed annullo, e spontaneamente lo sottomet:

to al supremo, irreformabile giudizio della Santa Sede Apostolica.

Matelica questo dì 27. Maggio 1814.

Domenico Vescovo di Fabriano, e Matelica.

BEATISSIMO PADRE

FAENZA
Il Vescovo

Nell'atto, che dimessa nelle forme l' Amministrazion Capitolare colpevolmente assunta di questa Patriarcale Chiesa, mi permettono le circostanze di pormi in viaggio verso la Vescovile mia Sede di Faenza, sento profondamente il dover sacro di gettarmi umilissimamente a piedi di Vostra Santità, ed implorare lagrimando, che si degni volgere pietoso lo sguardo ad un Vescovo, che reo di scandalosa prevaricazione, ma penetrato del più vivo pentimento non lascia di confidare nella paterna Clemenza del Beatissimo Padre, pel sospirato perdono di un fallo, figlio non già di principj riprovati, ma di combinazioni sgrazia-

tamente cospiranti a sovvertire un' anima più debole, che viziosa. La esultanza di giubilo, di cui tutto tripudia il Mondo Cristiano, esauditi i fervorosi suoi voti pel faustissimo ritorno del venerando Capo della Chiesa Vicario di Gesù Cristo alla Pontificia sua Sede in Roma: deh! non voglia Vostra Santità funestarla usando coll' Umilissimo ravvedimento supplicante il rigor Santo delle Ecclesiastiche Leggi; deh! si degni di accoglierlo con viscere di misericordia; onde gettato per atto di clementissima bontà, un velo sulle passate lagrimevoli vicende, così si consacri al Vescovile Ministero, che il suo zelo, le sue cure, i suoi esempj riparino in alcun modo lo scandalo della passata sua condotta, come spero colla grazia del Signore, ad impetrare la quale prostrato al bacio de' Santissimi piedi imploro umilissimamente l' Apostolica Benedizione.

Di Vostra Santità

Venezia 3. Maggio 1814.

Umo Dmo Ossqmo Oblmo Figlio

Stefano Vescovo di Faenza

STEFANO BONSIGNORE

Per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica

VESCOVO DI FAENZA

Al suo Clero e Popolo.

FAENZA Pastorale del Vescovo

Allor quando, riveduta appena dopo ben tre anni di riprovevole allontanamento l' amatissima mia Sede, ne partiva sollecitamente, onde a' Piedi del Visibile Capo della Chiesa prostrarmi pentito e ravveduto degli sgraziati traviamenti, ne' quali strascinato mi aveva o ambizione o debolezza; Voi pure o miei Dilettissimi, mi accompagnaste Voi pure, riguardando con figliale compatimento i deplorabili effetti e della misera fragilità del vostro Vescovo, e delle calamitose circostanze di tempi al Cristianesimo sì funesti. A questi per me sì preziosi sentimenti il voto si univa, e la speranza, che la Santità del Beatissimo Padre degnata si sarebbe di accogliermi con quella amorevole clementissima in-

dulgenza, che tanto più ammirabile risplende, quanto meno degne di scusa aver si debbono prevaricazioni sì fatte a fronte degli esempj di eroica Apostolica fermezza, che luminosi cotanto e sorprendenti ne presenta *il Pastor Sommo delle Pecore egualmente e degli Agnelli*. Nè andò già delusa la fiducia sì giustamente posta in quel cuore pietoso, che seguendo gl' impulsi di paterna tenerezza, riguardar volle con occhio di compatimento e di clemenza la ritrattazione sincera, la formale condanna e di erronee opinioni, e di fatti illegali fra la confusione, ed il rammarico umiliate ai Santissimi Piedi.

Così Voi, o miei Dilettissimi, consapevoli appieno delle relative mie proteste riceviate ormai il vostro Vescovo, il Padre vostro con que' sentimenti, che l' Immortale Pontefice vi propone ad ammirare, mentre all' amatissima mia Greggia mi ridona, confidando nel Signore, che malgrado le luttuose vicende, oggetto della umiliazione mia, e del mio pentimento, fedele pur nondimeno alle mie dichiarazioni, costante nella fede di Gesù Cristo, e nell'

inviolabile rispetto alle Venerande Leggi della Chiesa, a reggervi mi presenti, ed ammaestrarvi *nella Scienza di questo secolo non già, ma nella Scienza di Dio*; quasi dall' alto di quella infallibile Cattedra prenda a rincorarmi colle Apostoliche parole: *Poni ogni cura a mostrarti degno di approvazione innanzi Dio, operajo non mai svergognato, che rettamente maneggi la parola di verità.*

La divina grazia, che istantemente imploro, ed *ajutandomi Voi ancora nelle Orazioni*, spero dal Signore, la divina grazia mi assista nel Santo mio Ministero, e faccia che a riparare il meglio le tristi conseguenze de' miei falli coll' ammaestramento io riesca, e coll'esempio. Sarà ciò, o Dilettissimi, fra i beni moltiplici, che grati all'Altissimo proteggitore immancabile della sua Chiesa, e ricolmi di santo giubbilo ci ripromettiamo, ripromettendoci giorni faustissimi dal ritorno di questa avventurata Provincia al paterno Dominio dell'Augusto Sovrano, e Pastore: giorni faustissimi all' avanzamento, alla pratica, al fervore della *pietà utile*, come la chiama l' Apo-

stolo, *utile per ogni riguardo, avente le promesse di adesso, e della futura vita*: giorni faustissimi, de' quali gli è pure ben augurato cominciamento, e saggio ben prezioso questa pubblica pace, e tranquillità; dacchè sepolte in oblivione eterna, quale che ne fosse la origine sgraziata, le scissioni, e le discordie, sorgente inesausta di male al Cristiano ad un tempo, ed al Cittadino, viviamo ormai, e sempre più felice speriamo la vita *rendendo gloria nella unione dello spirito a quel Dio*, della cui onnipotente mano tutto ne è l' immortale beneficio.

Né debbo io, o posso por fine altrimenti al paterno mio parlare, che togliendo dall' Apostolo la opportuna esortazione: vi scongiuro, o Fratelli nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, *che uniformi sieno i sentimenti di tutti; che scismi non v' abbiano fra di voi, ma siate perfetti nella cospirazione delle massime, e delle parole*, e il Dio della pace, ne lo prego, compartendovi la Vescovil Benedizione, il Dio della pace sia con Voi.

Bologna li 5. Settembre 1815.

Stefano Vescovo di Faenza.

BEATISSIMO PADRE

Persuaso intimamente dell' imprescrittibile dovere d'ogni Cattolico, e sopra tutto di un Vescovo di ricredersi, e ritrattarsi nelle forme più autentiche di qualunque suo errore, o incautamente, o maliziosamente esternato, e di qualunque asserzione, o locuzione, che non sia conforme agl' insegnamenti della Chiesa, umilio a piedi di Vostra Santità, Capo Visibile della Chiesa, Pastor Sommo delle Pecore, e degli Agnelli, la confessione, e protesta sincerissima di riconoscere, e riprovare le Dottrine, e le espressioni della mia Circolare 15. Decembre 1810. intorno al Matrimonio, come Dottrina, ed espressioni contrarie a quanto insegna la Chiesa, ed ha formalmente dichiarato, e definito il Sacrosanto Concilio di Trento.

FAENZA
Il Vescovo.

Un impegno male augurato di eseguire alla lettera gli ordini del così detto Ministero del Culto, il quale ingiungendo di esortare i Fedeli a presentarsi indilatamente al Sacra-

mento; tosto che prestati si fossero all'atto civile del Matrimonio, inculcava a un tempo, e confermava la massima, che il detto Atto civile abbia tutta la forza, e tutte importi le obbligazioni della vera unione maritale, ebbe purtroppo per mia sventura, per mancanza di quella riflessione, ch' era pure indispensabile in punto sì interessante, a stravolgermi le idee, facendomi considerare il Contratto matrimoniale, quanto al suo vincolo, ed alla sua indissolubilità separatamente, ed indipendentemente dal Sacramento, quasi che nella Chiesa di Gesù Cristo, la quale riconobbe sempre, e definì espressamente il Matrimonio essere veramente, e propriamente uno dei sette Sagramenti della Legge Evangelica, il Sacramento sia, o possa essere separato dal contratto.

Errore sì fatto non era da supporsi in un Vescovo, e Dio lo permise per mia umiliazione. Così io ne approfitti a salutare pentimento, a riparazione esemplare degli scandali dati. Intanto ritrattando con simile sincerità, e perfetto ossequio alla Dottrina della Chiesa, qualunque co-

sa si riscontri in quella Circolare, che meriti riprovazione, e condanna, professo, e dichiaro di tenere, e credere, che il Matrimonio de' Cattolici, non è valido, se non supposto, che le condizioni sanzionate dal Concilio Tridentino, concorrono legalmente, e simultaneamente per fare del Contratto un Sacramento, ossia affinchè il Contratto sia elevato alla natura del Sacramento, di maniera che tra i Fedeli non mai il Sacramento sia, ne possa essere separato dalla natura del contratto.

Tali sono i miei sentimenti, tale la mia Fede, che umiliato a piè di Vostra Santità, Beatissimo Padre, intendo di professare, e professo a ritrattazione, e condanna della enunziata Circolare, chiedendo perdono del fallo, ed implorando la Apostolica Benedizione.

Stefano Vescovo di Faenza.

DICHIARAZIONE

FAENZA
Dichiarazione
del Vescovo.

Appena io seppi, che Nostro Signore Papa Pio Settimo felicemente Regnante, si era restituito alla Sua Sede in Roma Capitale del Mondo Cattolico, e appena furono aperte le Poste per potere scrivere alla medesima Capitale, io conobbi, ed eseguj immediatamente il mio dovere, e con due distinte mie lettere umiliai ai Piedi della Santità Sua i veraci sentimenti della mia venerazione, e dell' intimo mio pentimento pei falli da me commessi, gettandomi nelle braccia di quella Clemenza Paterna, che fra le tante di Lui virtù la distingue, e l' onora.

Non contento di ciò io di persona mi affrettai a venire in Roma, per contestare alla Santità Sua in voce, e con le lagrime agl' occhi l' intensione del mio dolore per le offese fatte a Dio, al Capo dei Fedeli, ed alla Chiesa Cattolica nella passata mia condotta, e per ottenerne benignamente il perdono.

Passando per Faenza mia Diocesi

mi fermai alcuni giorni ivi, e in una Omelia recitata nella mia Cattedrale il giorno della Pentecoste dell' Anno corrente 1814. pubblicamente confessai al mio Popolo i miei traviamenti, e dopo aver parlato del Mistero di quel giorno tanto augusto, e consolante pei buoni Fedeli, dell' Ecclesiastica Gerarchìa, e dello zelo, che deve accendere i Ministri del Santuario per condurre le anime a Dio ,, Parlo (io dissi pubblicamen-
,, te, e più col cuore, che colla
,, lingua) parlo, ma non senza
,, emozione, dell'Ecclesiastica Gerar-
,, chìa; e Voi forse, o miei dilettis-
,, simi, non mi udite parlarne sen-
,, za un tacito rimprovero del vo-
,, stro Vescovo, del vostro Maestro,
,, che consapevole a se stesso d'aver-
,, ne sgraziatamente neglette le reve-
,, rende sanzioni, sente pure altamen-
,, te la reità, a cui strascinar si la-
,, sciò dalle circostanze lacrimevoli
,, dei tempi. Mentre però nel Trion-
,, fo dell' immortale Pio Settimo il
,, Trionfo vi presento della Religio-
,, ne, l' ordine ridonato, e il decoro
,, dell' Ecclesiastica Gerarchìa; che
,, fo io altro, se non confessare la

„ riprovevole mia condotta, e rico-
„ noscere per solenne maniera, che
„ Gesù Cristo Signor Nostro conferì
„ in S. Pietro a Successori Romani
„ Pontefici la pienissima potestà di
„ governare la universale Chiesa, e
„ pascere gli agnelli non solo, ma
„ le pecore ancora, da quella supre-
„ ma Sede, alla quale chi congiun-
„ to non è, quasi fuor dell'Arca nel
„ diluvio, perisce, colla quale chi
„ non si accorda a raccogliere, er-
„ rando se ne và a miserevole dis-
„ pergimento. „

Così parlai: e tali furono le mie proteste. Fù pubblico il mio traviamento, e pubblica ancora doveva essere presso il mio popolo la mia confessione, e il pentimento.

Partii dopo alcuni giorni dalla mia Diocesi, e giunsi in questa Dominante.

Era mestieri, che prima di tutto io ritrattassi un'errore da me insegnato in una Circolare in data dei 15. Decembre 1810., stampata, e diretta ai Parochi della mia Diocesi circa il Matrimonio, errore contrario a quanto ha formalmente dichiarato, e definito il Sacrosanto Concilio di

Trento. Ho fatto la mia ritrattazione in un foglio a parte, e l'ho umiliata ai Piedi del Santo Padre, desiderando, che sia pubblicata, per levare lo scandalo dato alla mia Diocesi.

Vinto dalle mie passioni ebbi ancora la debolezza di accettare da Napoleone, allora sedente sul Soglio di Francia, la nomina al Patriarcato di Venezia, e previa una insussistente elezione del Capitolo di quella Patriarcale, consumai quest' atto illegittimo col prendere sotto nome di Vicario Capitolare l'Amministrazione di quella Diocesi, ed usurparne così la giurisdizione, facendo quegli atti, che avrebbe fatti chi avesse avuto il legittimo regime, e il vero diritto secondo le leggi della Chiesa. Per dare un mentito colore alla mia intrusione, io stampai una così detta Pastorale in idioma Latino, e Italiano, nella quale pretesi di garantire il mio operato.

Feci ancora un' Indirizzo in data di Faenza li 9 Febbraro 1811 colla direzione A.S.A.I. Il Principe Eugenio Napoleone Vice-Re d'Italia, che comincia = *I grandi Principj del Governo Spirituale* = In questo io

confesso d'aver detto molte proposizioni false, sommamente lesive dei Diritti del Primato del Romano Pontefice, ingiuriose alla S. Sede, ed alla Chiesa, e veramente scandalose.

Essendo io al presente debitore di emendare sì gravi falli, e di riparar ogni occasione di spirituale rovina da me data, non solo alla mia Diocesi, ma ancora a molte altre persone, quindi prostrato a' Piedi di Sua Santità dimando umilmente perdono prima a Dio, e poi al Santo Padre, e a tutta la Chiesa, di tante colpe da me commesse. Con animo sincero rigetto, e condanno tutte le proposizioni false, ed erronee, o di qualunque altra censura sieno notabili, da me scritte, o proferite, sia nel citato *Indirizzo*, sia nelle mie Pastorali, o pubblicate colle stampe. Condanno, e rigetto coll' intimo del mio cuore l' intrusione nell' amministrazione del Patriarcato di Venezia, e condanno, e rigetto qualunque altro atto, in cui sono trascorso contro le Leggi di Dio, e della Chiesa. Accetto di cuore le Dottrine insegnate dietro la Tradizione de' Padri, e Concilj, da Nostro Signore Pio VII

felicemente Regnante, specialmente ne' Brevi spediti in Francia, ed in Firenze contro l' intrusione de' Vescovi nominati dalle Podestà Secolari, che prima dell' Instituzione Canonica provenuta dalla S. Sede attentarono di prendere l'amministrazione delle Chiese, a cui erano stati nominati, sotto qualunque pretesto, o quesito colore, e mi sottometto con tutto l'animo, e con una vera ubbidienza alle vere massime Cattoliche dichiarate dal S. Padre, ed a' suoi veneratissimi Ordini.

Dichiaro peraltro, e protesto d'aver sempre, in mezzo anche a'miei traviamenti, tenuto, e professato, che la S. Cattolica, ed Apostolica Chiesa Romana è la Madre, e Maestra di tutte le Chiese, e che nelle materie di Fede, di Costumi, di Disciplina, e di tuttociò, che concerne, ed ha rapporto al Governo della Chiesa Universale, non solo non si è mai per un jota scostata dai veri principj, ma anzi ha sempre conservata l' Eredità lasciatale da Gesù Cristo, e secondo i di lui Dettami, e Precetti si è mantenuta illibata fino ai nostri giorni, e si manterrà fino

alla consumazione de' secoli. Dichiaro, e professo d' aver sempre in essa riconosciuto il Primato di onore, e di Giurisdizione sovra tutta la Chiesa Cattolica, anche nella Missione, e Canonica Instituzione di tutti i Vescovi dell' Orbe Cattolico, Primato, e pienissima Podestà, che Gesù Cristo ha comunicato immediatamente a S. Pietro, e in di lui Persona ai Romani Pontefici, Successori di S. Pietro Principe degli Apostoli.

Sempre dispostissimo internamente, ed esternamente a tutto ciò, che la Santità di Nostro Signore ordinerà di me stesso, e conoscendo, e confessando il mio traviamento, per cui giusta l'insegnamento de' Padri avrei meritato anche la privazione della mia Diocesi, ho ravvisato nel cuor del S. Padre un nuovo tratto della sua usata Clemenza nell' avermi accolto alla sua presenza con dimostrazioni di una bontà veramente paterna, e nell' avere accettato caritatevolmente le sincere mie Ritrattazioni, e proteste.

Il benigno perdono impetrato dalla Santità Sua spero, che (mercè la Divina Grazia, la quale imploro,

e implorerò sino all' ultimo mio respiro) servirà non solo per far risaltare sempre più l'amore, e la pietà sommamente generosa del Capo Visibile della Chiesa verso di me, sebbene il più indegno de' Vescovi, ma ancora per dare a me stesso uno stimolo, ed eccitamento di procurare colla mia futura condotta la riparazione di ogni scandalo, e l' edificazione dei Fedeli, specialmente alla mia cura affidati.

A questo fine desidero, che nel modo, che Sua Santità crederà più opportuno al bene delle Anime sia pubblicata la presente mia Dichiarazione, e Ritrattazione.

Roma 30 Agosto 1814.

Stefano Vescovo di Faenza.

FANO Capitolo.

Noi sottoscritti Canonici della Cattedrale di Fano avendo sino dai 18 Febrajo 1811 fatto un Indirizzo, nel quale si contengono proposizioni contrarie alla Dottrina, e Disciplina della Chiesa, e che hanno arrecato

scandalo ai fedeli, di nostra spontanea volontà, e ad oggetto di emendare il nostro fallo, ritrattiamo puramente, e semplicemente il suddetto Indirizzo, e ne domandiamo perdono a Dio, ed al S. Padre, sottomettendoci pienamente alle determinazioni, ed ordini della Santità Sua, e ad effetto di riparare lo scandalo dato promettiamo di render pubblica questa nostra dichiarazione. In fede di che la presente viene da Noi tutti sottoscritta di proprio pugno.

Francesco Palazzi Deputato della Cattedrale mano propria.
Domenico Achilli Arcidiacono della Cattedrale mano propria.
Can. Niccolò Bellini mano propria.
Giovanni Can. Meò mano propria.
Carlo Can. Teologo Ceccarini mano propria.
Can. Paolo Palazzi mano propria.
Canon. Luigi Porti mano propria.

Can. Mariano Billi mano propria.
Can. Filippo Guardinucci mano propria,

Si certifica, che le suddescritte Firme sono de' rispettivi Signori Canonici di questa Cattedrale: in conferma di che si è quì inserito il Sigillo di questa Cancellaria Vescovile.
Fano 5 Maggio 1814.

M. Rettore Parr. P. Vic. Generale.

BEATISSIMO PADRE

FERRARA
L'Arcivescovo, e Capitolo.

Cessate le agitazioni, e le angustie, che turbarono per più anni la S. Chiesa Cattolica, ritornata la pace nel più glorioso trionfo della medesima, la tranquilla luce di questi faustissimi giorni mi condusse ad esaminare con attenzione ogni passata mia operazione, onde conoscere, se il sacro deposito, alle mie cure affidato per la Grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica, avesse

in qualche circostanza sofferto, o per l'imperiosità dei comandi del cessato Regnante d'Italia, o per appreso timore dei gravi mali minacciati alla mia Chiesa, o pel desiderio di salvar la medesima, ed il mio gregge dalle più gravi sciagure. La Divina Grazia, coll'ajuto della quale intrapresi il detto esame, mi condusse benefica a conoscere, che il mio Indirizzo, firmato col mio Capitolo nel dì 14 Febbrajo 1811 alle Imperiali prescrizioni dell'in allora Vice-Rè dell'Italia, malgrado la replicata mia renuenza, e la purezza delle mie intenzioni, e del detto mio Capitolo, presenta nel complesso delle circostanze d'allora, e nella prava intenzione di chi costrinse ad emetterlo, un tal giro di parole, che produce un senso contrario alle assolute intenzioni di chi lo ha firmato.

Colla massima effusione di cuore pertanto, e mediante la Divina Grazia, mi faccio un dovere di presentare senza ritardo, e in unione del mio Capitolo, a Vostra Beatitudine la ritrattazione del detto Indirizzo, di cui tutto dichiaro aver presente il tenore; e quindi

1. Riconosco, e dichiaro incompetente il detto Atto, perchè ho interloquito in materie, che specialmente nelle circostanze luttuose, nelle quali fu segnato, non spettavano a me, e al mio Capitolo.

2. Perchè malgrado qualunque espressione del detto Indirizzo suscettibile di un senso diverso, protesto collo stesso mio Capitolo di rigettare tutto ciò, che rigetta la Santa Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese; e quanto agli Articoli del Clero Gallicano del 1682 dichiaro in unione del sudetto mio Capitolo di essere sempre stato sottomesso, e di volerlo essere sino alla morte, ai Brevi, e Bolle d'Innocenzo XI, di Alessandro VIII, e di Pio VI nella Bolla=*Auctorem Fidei*=; e quanto poi alle Elezioni, Destinazioni in Vicarj Capitolari delle Persone nominate dalla Podestà secolare mi dichiaro, sempre in unione del mio Capitolo sottomesso alle Costituzioni Pontificie, e in modo speciale a quanto ha dichiarato la Santità Vostra nel suo Breve in data di Savona li 2 Decembre dell'Anno 1810 diretto al Capitolo di Firenze.

Quindi supplico umilmente la Santità Vostra degnarsi d'accogliere questa mia ritrattazione, ed ogni parte di essa; ch' è pure ritrattazione dell' annunziato mio Capitolo, e possa quest' atto ossequioso far conoscere alla Santità Vostra, che inviolabili custodisco i rispettosissimi sentimenti della mia figliale ubbidienza verso la S. Sede, e la Sacra Persona di Vostra Santità, e che col medesimo Atto intendo di soddisfare al dovere della mia dignità di pascere coll'esempio, e colla parola l'amatissimo mio gregge nella purezza della Sagrosanta Religione Cattolica, Apostolica, Romana, e nella devota, e costante osservanza delle Sante sue Leggi.

Ed implorando profondamente per me, pel mio Capitolo, e per tutto il mio Popolo l'Apostolica Vostra Benedizione passo all' ossequiosissimo bacio de' Santissimi Vostri Piedi.

Della Santità Vostra.

Ferrara il primo Decembre 1815.

Umo, Ossequmo, Devmo, Obbmo Figlio, e Suddito

Paolo Patrizio Arcivescovo di Ferrara.

ESPOSIZIONE DI FATTO

All' Illmo, e Rmo Monsignore

Delegato Apostolico

FIRENZE
Il Capitolo Metropolitano.

Per la morte del Reverendissimo Monsig. Antonio Martini seguita il dì 31 Dicembre 1809 essendo restata vacante la Sede Arcivescovile Fiorentina, fu nella sera succeduta all' istesso giorno, eletto da questo Capitolo il Vicario Capitolare nella persona dell' Arcidiacono Averardo Corboli, secondo i riti prescritti dalla S. Chiesa. Amministrò questi placidamente, e con quiete quasi per lo spazio di un' anno la Diocesi affidatali, finchè ne' 30. Novembre dell' anno 1810 con Lettera in data di Parigi, dal così detto Ministro dei Culti, gli fu notificato, che l'Imperatore de' Francesi aveva nominato a coprire questa Sede il Sig. Antonio Eustachio Osmond Vescovo di Nancy, ordinando che fosse investito dal Capitolo dell' autorità amministrativa di questa Diocesi. Questa domanda quanto improvvisa, altrettanto

fatale costernò non poco i Canonici componenti il Capitolo Fiorentino, che chiesero tempo a determinare: ragione per cui ne' primi del mese di Dicembre fu ad essi diretta altra Lettera dal medesimo Ministro sull' istesso oggetto. Frattanto lo zelo, e l'ossequio dovuto alla Santa Romana Chiesa suggerirono al Canonico Giuseppe Ottavio Muzzi Teologo di questa Metropolitana, di consultare in un' affare di tanto rilievo l'oracolo sempre infallibile del Sommo Pontefice, alle quali istanze la Santità Sua si degnò rispondere con una Lettera in forma di Breve dato da Savona del dì 2. Dicembre 1810, colla quale dietro alle Canoniche Sanzioni, e a quello, che era stato decretato dal secondo Concilio di Lione, ordinava al Capitolo Fiorentino di non mai ammettere all' amministrazione di questa Diocesi, nè direttamente, nè indirettamente, nè in parte, nè in tutto, e sotto qualunque altro di nuovo quesito colore, il suddetto Signor Osmond Vescovo di Nancy, con quel più, che può vedersi in detto Breve. Richiamati così i Canonici Fiorentini dal S. Padre a rammen-

tarsi le Deliberazioni Conciliari, e le Sanzioni Canoniche, e manifestata ad essi la sua volontà, risposero francamente al detto Ministro con loro Lettera del dì 14. Dicembre, che essi coll'elezione dell'Arcidiacono Averardo Corboli in Vicario Capitolare avevano esaurita qualunque autorità; e niente avevano da conferire al Vescovo di Nancy nominato all'Arcivescovado di Firenze. Altra Lettera spedirono contemporaneamente al Signor Don Neri Corsini Consigliere dell' Imperatore de' Francesi, pregandolo a far presente alla M. S., che non tralasciando di essergli sudditi fedeli, non potevano però violare l'obbedienza dovuta alle Leggi della Ghiesa, alla quale appartenevano come Figli. Intanto il Vescovo Osmond partitosi da Parigi si dirigeva a Firenze. Ciò risaputosi dal Capitolo Fiorentino, si pensò di formare una Deputazione di due Canonici, e questi furono il Sig. Giuseppe Mancini, ed il Sig. Ferdinando de Barrera, ai quali fu consegnato il suddetto *Breve* Pontificio, e data commissione di portarsi a Piacenza, e quivi aspettando l'arrivo del suddetto Osmond,

informarlo della volontà, e delle determinazioni del S. Padre, e pregarlo a volere risparmiare al Capitolo, ed alla Diocesi Fiorentina quel pregiudizio, che sicuramente gli avrebbe apportato il suo arrivo a Firenze. Le preghiere, e le più forti ragioni non valsero a persuaderlo di sospendere l'intrapreso cammino, nè poterono ottenere di conciliare l'affare in guisa, che venendo a Firenze non alterasse la Giurisdizione già affidata a Corboli. Vedendo i Canonici Deputati, che da essi si perdeva il tempo, e l'opera, fecero sollecito ritorno al Capitolo. Nel tempo che a Piacenza si trattavano tali cose, pervenne al Capitolo Fiorentino altra Lettera del Ministro dei Culti, nella quale si rimproverava il Capitolo stesso di aver consultato il Pontefice, senza averne prima informato il Governo; che il Governo aveva dichiarato nullo, e di niun valore il Breve Pontificio, anzi che lo avea soppresso; fu ordinato, che dovesse mandarsi a Parigi, che sarebbe stato reo di morte chiunque ne avesse ritenuta Copia presso di se: in fine, che il Capitolo avea meritata

l'indignazione dell' Imperatore, giacchè a differenza dei Capitoli di Parigi, di Orleans, di Liegi, di Asti, ed altri ec., avea ricusato di prestarsi alla volontà dell' Imperatore medesimo. Tutto questo non bastò per intimorire i Capitolari, che animati dalla voce del Sommo Pontefice erano determinati di soffrire qualunque disastro, per difendere una causa tanto onorevole, e tanto giusta.

Mentre i Canonici andavano così l'uno l'altro confortandosi, si avanzò il Vescovo Osmond fino a Bologna. Informato il Governo amministrativo di Firenze del di lui avvicinamento, strinse più fortemente il Capitolo, o per meglio dire l'eletto Vicario Capitolare, a trasmettergli l'autorità, che aveva dal Capitolo ricevuta. Lo spirito debole dell' Arcidiacono Corboli tremò a tale intimazione. Chiamò a consiglio alcuni Parochi della Città, i soprintendenti alli studj del Seminario, e cinque Canonici della nostra Metropolitana: e comunicato ad essi quello che dal Governo si richiedeva, li pregò di soccorrerlo coi loro lumi in un' affare così difficile, e di tanto rilie-

vo. In questo Congresso si credè di aver trovato un temperamento (al quale però non aderirono trè degl' invitati Canonici) temperamento, che senza trasgredire alle deliberazioni del Pontefice, assicurasse la tranquillità del Vicario, e della Diocesi. Si proibì intanto al Corboli dal Governo di apporre la firma di Vicario Capitolare a qualunque atto si fosse da esso eseguito nella Diocesi Fiorentina, decretando, che in appresso non dovesse riconoscersi in esso esistere alcuna autorità. Credè allora il Corboli opportuno di far uso del proposto temperamento, che era di associare a se nell' amministrazione spirituale della Diocesi il Vescovo Osmond. Intimato perciò il Capitolo, manifestò ai Congregati (previo il giuramento dato a ciascuno di non comunicare ad altri, non eccettuati ancora i Canonici, che in segno di disapprovazione non vollero intervenire, quello che era per esporli) manifestò ai Congregati questa sua determinazione. La maggior parte, e la più sana del Capitolo conobbe bene, che questa associazione portava in sostanza ad intrudere nell'

amministrazione della Diocesi il Vescovo Osmond, ed era in opposizione di ciò, che col suo Breve avea fatto intendere al Capitolo il S.Padre. Corboli però non operava in tutto questo affare, che meccanicamente. Avevano le Autorità Costituite di Firenze trovato nell' Arciprete di quel tempo, che fu poi nominato dall'Imperatore dei Francesi al Vescovado di Spoleto, un soggetto adattato a sostenere, e difendere i sentimenti, e le sanzioni dell' Imperatore sù tal materia. Egli impegnò la sua parola con Madama la Granduchessa, e Governatrice di Toscana, che avrebbe fatti aderire alla proposta associazione la maggior parte dei Canonici. Per quanto quest' uomo usasse dell' arte più fina d'insinuarsi, per quanto mettesse nell' aspetto più tetro la pena, e il gastigo; non potè però riuscire nel suo intento, (*a*) onde vedendo, che a vuoto andava l'ideato sistema, protestò Corboli colla sua natural crudezza, che non abbisognava dell' autorità del Capitolo con-

(*a*) L'Arciprete Longo ha dipoi riparati pubblicamente, e al Trono del S. Padre i suoi scandali. Riguardo al Corboli, si veggano le sue proteste finali sul termine di questo scritto, N. E.

gregato per associare a se nell' amministrazione della Diocesi Fiorentina il nominato Osmond, e che solo per atto di convenienza, e di civiltà aveva voluto loro notificarlo. Pure bisognava che presentassero questo atto a Madama la Granduchessa con qualche apparenza di autenticità. Sorprese Longo il Canonico Vitalissimo Arrighi, vecchio in età di ottanta, e più anni, e si vidde eseguita questa associazione in onta del Capitolo coll' autorità di Corboli, e munita delle sole firme di Corboli, Longo Arciprete, ed Arrighi. Tutto questo seguì nei tre Gennajo 1811. Eseguito questo grand' atto, che si crede da costoro il = *non plus ultra* della prudenza Cristiana = si recarono frettolosi il timido Corboli, e il franco Longo a presentarlo a Madama la Granduchessa: e dopo essere stato veduto dal Prefetto, e dall'Intendente dell' alta Polizzia, fu spedito ad Osmond, che per eterno dolore della nostra Diocesi corse veloce a Firenze. Ci giunse il dì 7. Gennajo 1811, e poichè, eccettuati quei pochi, i di cui nomi saranno pur troppo noti a V. S. Illustrissima, e Reverendis-

sima, niuno dei Canonici si presentò a visitarlo, chiamati in Capitolo si notificò loro dall' Arciprete Longo, che era volontà di Madama la Granduchessa, che nel termine di ventiquattr'ore si fosse ciascuno portato a visitare il suddetto Osmond, avendo comminata la pena ai trasgressori della privazione del Canonicato, confisca de' Beni patrimoniali, e deportazione. Ma comechè quest' ossequio non se gli faceva come Amministratore della Diocesi Fiorentina, ma solamente come ad un Personaggio distinto dall' Imperatore; non in Corpo, ed in forma ec., ma or l'uno, or l'altro si portarono a visitarlo. Questa visita, che quasi da tutti i Canonici fu riguardata come un' atto indifferente, e di urbanità, non lo fu però per quelli che macchinavano fino da quel momento d'ingannare questa Diocesi. Le terribili minacce, che da Parigi, e più anche dal Governo amministrativo di Toscana, si facevano al Capitolo, lo aveano determinato di rinnovare all' Imperatore altra Lettera, nella quale doveano esprimersi i loro sentimenti di fedeltà come sudditi, e

pregarlo a prendere in considerazione i loro doveri religiosi contro l'osservanza de' quali speravano, che nessuna pena sarebbe stata ordinata da esso, che tanto avea operato per rimettere in Francia la Religione Cattolica. Fu inoltre determinato, che l'Estensore di questa Lettera dovesse leggerla in altra adunanza Capitolare, ove approvata che fosse, doveva essere sigillata, e consegnata a due Canonici, che si prendessero l'incarico di spedirla a Parigi. Dopo non molti giorni furono chiamati dai Camarlinghi del Capitolo alcuni Canonici, e portatisi ove essi giornalmente risedevano, trovarono ivi il Canonico Ignazio Paur, che lesse ad essi un foglio, che disse, essere la minuta, e lo sbozzo della Lettera ordinata nell'ultima adunanza Capitolare. Intesero bene i Canonici che questo foglio non conteneva le intenzioni, che aveva esternate il Capitolo nell'ultima sua adunanza, e che era in sostanza un indirizzo assai più scandaloso, e riprovabile di quello del Capitolo di Parigi, che fu il primo a scandalizzare la Chiesa di Dio. Protestarono altamente contro

questo foglio, si espressero, che mai non avrebbe ottenuta la loro approvazione, e mai non sarebbe stato munito della loro firma. Pronunziò il detto Canonico Paur (che non fu sicuramente l'Estensore di quest' indirizzo, ma fu solamente il Latore) poche equivoche parole, e parti. Si occuparono allora seriamente i Capitolari per impedire che questo foglio fosse indirizzato a Parigi: ma con loro dolore deverono sapere, che munito delle firme di Corboli, Longo, e Paur era già vicino a giungervi. Non vi era chi ricevesse le proteste della loro innocenza. Il terrore, e il dispotismo regolavano i Tribunali secolari, e imprigionavano sempre più la libertà Ecclesiastica: e bisognò sostenere con pazienza di vedere per cagione di tre soli individui del Capitolo, pregiudicata la reputazione religiosa di quasi tutti i Capitolari, e impresso ne' pubblici Giornali il nostro eterno disonore. Nè fu questa l'ultima delle disgrazie, che dovè soffrire il Capitolo. Il Mitrato di Nancy non potea soffrire con indifferenza, che quella larva di autorità, che esercitava, doves-

se essere una emanazione dell' autorità di Corboli. Vedeva bene, che fintanto che fosse restata in Corboli l'autorità di amministrare la Diocesi Fiorentina, non si sarebbero accostati ad esso se non quei soggetti su i quali vegliava severa la giustizia Ecclestastica; Vedeva Egli pure, che era inutile chiedere a Corboli, che rinunziasse, e considerava, che anche ottenuta da Corboli la rinunzia, era impossibile essere legittimamente eletto dal Capitolo Amministratore della Diocesi. Sarà sempre un problema di cui se ne aspetterà la soluzione, se più pronto fosse il Governo a secondare le voglie di Osmond, o più determinato egli di seguire le intenzioni del Governo. Comunque però sia, mostrò il Governo un grande interesse in questo affare; si rinnovarono al Corboli le minacce, e gli s'intimò di rinunziare interamente a quell' autorità, che aveva ricevuto dal Capitolo. Fu questo sicuramente lo scoglio più terribile in cui sembrò che urtasse il Capitolo Fiorentino. Questo Capitolo che avea superato le minacce più spaventevoli, ed aveva resistito da for-

te alle più terribili tentazioni per prestare il suo ossequio alle Leggi della Chiesa ; questo Capitolo istesso nel 25 Gennajo dell' anno 1811 sembrò che vacillasse , e perdesse in un istante quella gloria , che acquistata gli aveano tanti Uomini illustri , e per santità , e per dottrina . Nell' adunanza Capitolare che fu tenuta nel suddetto giorno espose il Corboli , che vedeva oramai impossibile potere esercitare le funzioni di Vicario Capitolare , quando non si fosse trovato un sistema per eludere le intenzioni del Coverno . Protestò Egli pertanto , che mai avrebbe rinunziata quell' autorità , che il Capitolo gli avea affidata , e che tenendo fermi questi suoi sentimenti in faccia al Capitolo ; dirimpetto al Governo avrebbe simulato di rinunziare per potere così continuare ad amministrare la Diocesi . Non piacque ai Capitolari , che si moltiplicassero gli equivoci in quest' affare tanto importante , e ne manifestarono la loro disapprovazione . Sul terminare però dell' adunanza , fu ad essi richiesto di scrivere i loro nomi sopra una carta , che avea questa intitolazione=

Nota dei Signori Canonici, che intervennero nell' adunanza Capitolare nel dì 25 Gennajo 1811. = Sospettarono allora che con questa firma si tentasse di invilupparli in qualche laccio da Essi non preveduto, ma assicurati da Corboli, che questa ad altro tender non dovea, che ad assicurare in esso l'autorità affidatali dal Capitolo, firmarono franchi gli autori dell' inganno, e dietro alle minacce più spaventevoli firmarono i timidi, che crederono di assicurare con tal' atto in Corboli l'affidatagli autorità. I Canonici che intervennero a quest' adunanza furono in numero di diciassette, quelli che determinatamente, o per timore firmarono furono dieci. Conobbero bene coloro che sostenevano le parti del Governo, e di Osmond, che quand'anche avessero voluto far passare queste firme per un partito Capitolare (che nullo sarebbe stato per disposto delle Leggi Civili, e Canoniche, che per evitare la coazione, ed altri intrighi hanno determinato, che le elezioni debbano farsi per suffragj segreti) non avrebbero potuto ottenere il loro intento, perchè non arri-

vavano le firme a due terzi dei Congregati, come si richiede dai Canoni, ed anco specialmente dalle Costituzioni Capitolari, nè potendone altre ottenere fu sciolta l'adunanza. Quei pochi del nostro Corpo, che zelavano in questa materia gl' interessi del Coverno, cercarono di aumentare queste firme, raggirando or questo, or quello per diversi luoghi della Città, poterono aumentarle di altri cinque, fra i quali due firmarono nelle pubbliche carceri, ov'erano stati tradotti per aver esternato i loro sentimenti contrarj a tali richieste. Questa operazione di sorpresa, nulla in tutti i suoi rapporti, o si riguardi il numero dei firmati, o il modo di estorcere le firme, o il luogo dove furono estorte, e più se si abbia riguardo alla protesta di Corboli, che dichiarò in faccia al Capitolo di mai non rinunziare l'autorità affidatagli, ragione per cui la maggior parte dei Canonici in buona fede firmarono; questa operazione stessa fu creduta dallo stesso Osmond, e dai suoi fautori di niun valore, ed incapace di trasfondere in esso l'autorità amministrativa della Diocesi

Fiorentina, ragione per cui si vergognarono di pubblicarla, e manifestarla alla Diocesi stessa. La Provvidenza però sembrò volere, che più non rimanessero ascose le rette intenzioni di Corboli, e del Capitolo Fiorentino, e che smentiti fossero gl' intrighi, e la cabala d'Osmond, e dei seguaci di lui. Nella sua età di sessanta quattro anni, in pochi giorni una febbre putrida inflammatoria condusse a morte l'Arcidiacono Averardo Corboli unico Vicario eletto dal nostro Capitolo dopo la morte di Monsignor Antonio Martini; sul momento di ricevere il SS. Viatico consegnò al Sacerdote Aurelio Bettini uno dei Curati della nostra Metropolitana un foglio firmato di suo pugno, e carattere, ordinandogli, giacchè per l'affanno fare non lo poteva da se stesso, di leggerlo in faccia al Capitolo, ed al Clero della nostra Chiesa Metropolitana, che assisteva alla di lui Comunione, ed era la seguente PROTESTA = *L'autorità governativa di questa vasta Diocesi, che la Provvidenza Divina mi ha messa nelle mani fino dalla morte di Monsig. Martini di santa memo-*

ria , e che ho conservata fin quì inalterabilmente , considerata a questo letto , mi fa conoscere pur troppo le mancanze , che dinanzi a Dio, e dinanzi agli Uomini ho pur troppo commesse nell' esercizio , che ne ho ho fatto , parte per difetto di lumi , parte per difetto di coraggio , e parte per difetto di discrezione specialmente nei casi inopinati , e nelle circostanze in cui mi sono trovato. Confido però , che la rettitudine delle mie intenzioni , e la buona fede , con la quale nei difficili incontri mi sono condotto , abbia a impetrarmene , ajutato dalle loro orazioni , dalla Divina Bontà misericordia , e perdono , protestando intanto , che io , durante il mio governo , ho sempre conservato un filiale attaccamento , e sommissione alla S. Chiesa Cattolica , ed al Sommo Pontefice Capo Visibile di essa , nella di cui comunione come sono vissuto inalterabilmente , così spero , ajutato dalle orazioni di tutti i miei venerabili Confratelli anche di morire . = Firmato = *Arcidiacono Averardo Corboli Vicario Capitolare* = . Questa Protesta sconcertò Osmond , ed al-

larmò infinitamente i di lui seguaci; gli Emissarj di lui ne fecero le più scrupolose ricerche, e presso i Parenti di Corboli, e presso il Curato, al quale era stato dat' ordine di leggerla. Interessò questa ricerca l'Intendente Generale dell' alta Polizia, che fece al detto Curato il più rigoroso processo per trovare ove questa protesta esistesse, essendo determinatamente decisi di ritrovarla, e sopprimerla. A fronte però di tutto questo processo, si conserva nel suo Originale nell' Archivio del nostro Capitolo. Corboli non avea molti talenti, ma aveva sicuramente un gran fondo di pietà. Allorchè però colle scarse sue cognizioni aveva formata favorevole idea di uno, credeva a questo ciecamente: ragione per cui rimase ingannato da quell' istesso, che cercò di sovvertire quasi tutto il Capitolo. La sua buona volontà, e le sue religiose intenzioni nell' Amministrazione della Diocesi Fiorentina le manifestò Corboli ancora più chiaramente, quando dopo avere ricevuta l'estrema Unzione in presenza del detto Curato Aurelio Bettini, del primo Curato della nostra Metropolitana

Ermenegildo Bartoli, e del Sacerdote Francesco Niccoli; = protestò di nuovo, che non riconosceva in Osmond alcuna autorità, e che se per cagione sua, ombra di autorità fosse trapassata in Osmond, fino da quel momento intendeva di annullarla, e che pregava il Signore a perdonargli tutto ciò, che in questo poteva aver commesso in opposizione al Breve della Santità di Pio VII. = Con questi sentimenti cattolici, chiuse Corboli l'ultima ora del viver suo il dì 19 Decembre 1813. Queste di lui sincere proteste, che si divulgarono con celerità in tutta la Diocesi, ratificarono pienamente quello che da ognuno sapevasi, cioè che mai non avesse egli addicata l'autorità amministrativa affidatagli dal Capitolo Fiorentino. Per la morte di Corboli si rinnovarono le inquietitudini, e le vessazioni al Capitolo per la parte del Governo, e di Osmond. Fu ordinato alla Giandarmerìa di vegliare sul momento, che si fossero congregati i Capitolari coll' espresso comando di arrestare nell' istante il Presidente, e i componenti quell' adunanza, e intanto fecero sapere ai Canonici per

mezzo di un certo Simon, che dicesi Abate mitrato in Piemonte, che l'unico di cui sarebbe stata permessa l'elezione, e l'approvazione era il Vescovo Osmond nominato all' Arcivescovado di Firenze. Prova evidente della violenza fatta al Capitolo Fiorentino in questa occasione, sono i fogli, e i documenti depositati nel nostro Archivio dal Canonico Marc' Antonio Gentili, che riputarono di potere o guadagnare, o convincere gli Emissarj del Governo, e di Osmond. In questo stato di coazione passò il Capitolo Fiorentino gli otto giorni, che dal sacro Concilio di Trento accordati si sono per devenire alla elezione del nuovo Vicario Capitolare (a), amando meglio di comparire in faccia al Mondo negligente, di quello che affidare la Diocesi ad un Vescovo, che la viva voce stessa di Pio VII. aveva dichiarato inabile ad amministrarla. Così dopo la morte di Corboli con eterno dolore di tutti i buoni Canonici, che appartengono al Capitolo Fiorentino rimase acefala questa Diocesi, senza

(a) Officialem, seu Vicarium infra octo dies *post mortem Episcopi* constituere . . . omnino teneatur. Trid. Sess. XXIV. *De Ref.* Cap. XVI.

che mai si terminassero le quistioni tra il Capitolo, ed Osmond, l'ultima delle quali dovè sostenere nel dì 27 del caduto Gennajo, per mezzo di una Deputazione di tre suoi Canonici, fra i quali fu destinato a portare la parola, e sostenere il disposto dei Canoni il Compilatore di questa rozza Leggenda. Dopo questa sincera esposizione di fatto, altro non resta ai Canonici Fiorentini, che chiedere, e sperare, che voglia V.S. Illustrissima, e Reverendissima coll' Apostolica Autorità delegatale dal Sommo Pontefice Capo Visibile della Chiesa Universale, concedere ai sottoscritti una plenaria Assoluzione di tutto quello in che possano essere incorsi, per quanto maggiore, o minore possa essere la reità di ciascheduno individuo, nell' avere o troppo concesso, o non tutto negato di quello che richiedevasi nel grave importantissimo affare di cui abbiamo trattato; e per dir breve, perdonare a noi tutto ciò che abbiamo o commesso, o omesso contro il sopra indicato Breve del nostro Santissimo Padre Pio VII., e considerata colla bontà, e colla misericordia di Chiesa Santa

la violenza, che si è usata al Capitolo dalla Potestà Secolare, ripristinarci nel diritto che abbiamo perduto più per coazione, che per negligenza, di eleggere dal nostro seno un Vicario, che con i poteri i più estesi, quali imploriamo dalla bontà, e zelo di V. S. Illustrissima, e Reverendissima, attesi gli orribili intralciamenti, nei quali si trova questa Diocesi, la regoli, ed amministri.

Seguono le firme dei Canonici, che confermano la verità dell' esposto, ed implorano da V. S. Illustrissima, e Reverendissima quanto di sopra hanno domandato.

Proposto Mori Ubaldini.
Canonico Tommaso dei Conti della Gherardesca.
Canonico Filippo Rilli Orsini.
Canonico Gio. Francesco del Rosso.
Canonico Guido Mannelli.
Canonico Francesco Cambi.
Canonico Ugolino Carlini.
Canonico Emilio Quaratesi.
Canonico Annibale Tommasi.
Canonico Carlo Gavard.
Canonico Orazio de' Marchesi Pucci.

Canonico Gaetano Rigogli.
Canonico Luigi Papiani.
Canonico Antonio Acciajoli.
Canonico Alessandro Cambi.
Canonico Camillo Pinucci.
Canonico Santi Cantini.
Canonico Filippo Ferroni.

PROTESTA

DEL CAPITOLO FIORENTINO

Contro L'Indirizzo

Pubblicato a nome del medesimo

BEATISSIMO PADRE.

Umiliamo alla Santità Vostra la Protesta, che fino dai 5. del decorso Febbrajo presentammo al Delegato di Vostra Beatitudine in Roma, contro un empio Indirizzo diretto in nome del Capitolo Fiorentino a Napoleone Buonaparte allora Imperatore dei Francesi. Egli è però vero, Santissimo Padre, che a questo Indirizzo non ebbe parte alcuna il no-

stro Capitolo, ma fu totalmente opera di quei, che maneggiatisi segretamente col Vescovo Osmond, l'accompagnarono colle loro firme. Quello che questi infelici si riputarono, che dovesse rimaner sepolto nel più profondo silenzio, fu manifestato dai Giornali di Francia a tutto il Mondo, e solo in quell' epoca seppe il Capitolo Fiorentino, che esisteva questo fatale indirizzo. Un tradimento così nero, uno scandalo così pubblico, nel tempo, che il terrore, e il dispotismo regolavano i Tribunali Secolari, e imprigionavano sempre più la libertà Ecclesiastica, ci obbligarono a manifestare i nostri sentimenti, che furono sempre diametralmente opposti a quella falsa dottrina, che nata al di là dalle Alpi le valicò in questi ultimi tempi sostenuta dal braccio di un Tiranno per attossicare interamente il Clero d'Italia. Questi nostri sentimenti, le proteste della nostra innocenza, e del nostro filiale attaccamento alla Santa Romana Chiesa centro dell'unità, e fuori della quale impossibile è ritrovare la salute, si divulgarono ben presto non solo in questa vasta

Diocesi, ma ancor nelle limitrofe; in guisa che il Clero, ed il Popolo furono in grado di conoscere personalmente, e sapere per fama e l'Autore, ed i complici di quell' indirizzo, e noi che fin d'allora lo condannammo, lo rigettammo come sottoposto agli anatemi i più severi.

Queste nostre proteste viziose per questo solo, perchè mancanti di quell' autenticità che avrebbero avuta se fossero state fatte presso le Autorità costituite dal Governo in Firenze, o avanti qualche legittima Ecclesiastica Dignità, queste proteste medesime noi rinnoviamo, e facciamo prostrati ai piedi Santissimi di Vostra Beatitudine, nella dolce lusinga, che vorrà accordarci un generoso perdono per qualunque inavvertenza da noi commessa in questo affare, e riammessi interamente alla di Lei grazia, si degni di rinnuovare sopra di noi l'Apostolica Benedizione, che genuflessi imploriamo.

Firmati

Canonico Tommaso della Gherardesca.

Canonico Gio. Francesco del Rosso.

Canonico Guido Mannelli.
Canonico Francesco Cambi.
Canonico Ugolino Carlini.
Canonico Emilio Quaratesi.
Canonico Annibale Tommasi.
Canonico Carlo Gavard.
Canonico Orazio Pucci.
Canonico Gaetano Rigogli.
Canonico Antonio Acciajoli.
Canonico Luigi Papiani.
Canonico Alessandro Cambi.
Canonico Camillo Pinucci.
Canonico Pietro Goretti.

R E P L I C A

Ad una Lettera diretta al Capitolo Fiorentino da Monsignor Antonio Eustachio Osmond Vescovo di Nancy, nella quale rinunziava al Capitolo quell' autorità, che il Capitolo stesso mai non gli aveva affidata.

Monsignore

Il Capitolo Fiorentino ha rigettato con indignazione il foglio inviatogli da V. S. Illustrissima, e Reverendis-

sima, segnato dei.....del caduto Gennajo, con cui ha preteso di rinunziare l'amministrazione della nostra Diocesi, che il Capitolo stesso non ha mai saputo di averle affidata. Non le giungerà nuova questa determinazione del nostro Capitolo, che è conforme a ciò che i nostri Deputati gli espressero in voce, quando si elusero le frodi, colle quali si cercava d'invilupparci in un' abisso di errori. Colla morte di Corboli si squarciò quel velo, di cui la malizia dei di lei seguaci si servì per cuoprire di tenebre questa disgraziata popolazione. Quello che da molti sapevasi, cioè, che tutto da V. S. Illustrissima si operava arbitrariamente appoggiato alla protezione del Governo Francese, oggi si è reso palese a tutto il Mondo. Due soli atti servono per comprovare qual mostruosa contradizione agitasse il di lei spirito, giacchè nel tempo che sosteneva esserle stata affidata dal Corboli, e dal Capitolo l'amministrazione della Diocesi Fiorentina, in questo tempo, che sarà sempre per noi cagione di pianto, ricevè Ella pure due volte le Dimissorie di Corboli per le ricorrenti Ordinazioni, e

morto Corboli, furono da lei fatte le più premurose istanze al Capitolo, per essere in luogo di esso eletto da noi Amministratore Capitolare. Tutto questo è ben noto a V. S. Illustrissima; e i di lei seguaci possono esserne testimoni, quando non vogliano o tacere, o negare ostinatamente la verità. Quel Dio, di cui ogni volere è un prodigio, che disperde come polvere esposta al vento i consiglj degli uomini, ha resi vani i giganteschi pensieri, che avea concepiti, ed in gran parte effettuati contro la Chiesa il nemico della Religione, e della società: al momento che le di lui insanguinate falangi più non occuparono le nostre contrade, Ella partì inosservato per sottrarsi ai giusti rimproveri del Clero, e del Popolo. Ma se legittimamente era stato eletto dal Capitolo Fiorentino ad amministrare questa Diocesi, se dal Santissimo Pio VII, erano state spedite, come da lei solo si asseriva, le lettere della sua istituzione, e poco mancava perchè potessero pubblicarsi; perchè fuggire precipitosamente da questa Diocesi? perchè ricoverarsi solo in mezzo alla forza armata di

Napoleone? Un Vescovo devoto alla Santa Romana Chiesa, un Vescovo che renunziato avesse all' interesse, e all' ambizione, cosa aveva a temere? Ma ella, Monsignore, temè: dunque? .... Eh dalle premesse ne deduca le conseguenze, quelle conseguenze medesime, che ben previste dalla maggior parte di noi, ci determinarono a non aderire in verun modo a quelle mal sane proposizioni, che potevano unirci all' Impero, e separarci dalla Chiesa. Il dovere, e i sentimenti di Religione ci obbligano a rispondere al di lei foglio; ed animati da quella carità, che è benigna, e paziente, augurandole dal Signore tempo al ravvedimento, ed alla penitenza per tanti scandali, per tanti atti sacrileghi, invalidi, esercitati nella nostra Diocesi in nome del Capitolo Fiorentino; nella possibile maniera ci diciamo ec.

Di V. S. Illma, e Rma

Firenze 4. Febbrajo 1813.

Devotissimi per servirla

Canonico Ugolino Carlini

Canonico Francesco Cambi.

Canonici Deputati.

BEATISSIMO PADRE

FORLI' Il Vescovo

Mi presento ai piedi della Santità Vostra con la confusione nel volto, e con il pentimento nel cuore per aver mancato ai miei doveri, e per aver amareggiato colla mia condotta le paterne viscere di Vostra Santità. Io ebbi la debolezza di firmare il 7. Febraro 1811. un Indirizzo al Principe Vice-Rè, che reso in seguito pubblico colle Stampe produsse l'ammirazione, e lo scandalo universale. Conoscendo il grave fallo da me commesso, revoco, ritratto puramente, e semplicemente lo stesso Indirizzo, e tutti gli errori, che in quello si contengono intendendo di estendere un egual revoca, e ritrattazione a qualsivoglia altro atto, o avvedutamente, o inavvedutamente, o per sorpresa, o per debolezza da me fatto, come pure a qualunque altra cosa, che sia opposta, o non conforme alla dottrina, e alle leggi della Chiesa, o contraria agli ordini, ed istruzioni della Santità Vostra. Il mio vivissimo desiderio è di

riconciliarmi con Dio, e con il Capo Visibile della Chiesa, Padre, Dottore universale, Centro della Cattolica Unità. Io mi sottometto ai giudizj della Santa Sede, ed a quanto la Santità Vostra si degnerà comandarmi, promettendole sin da questo momento una piena, e fedele obbedienza, e protestando solennemente di volere, mediante il Divino ajuto, riparare i miei falli con una condotta esemplare, e zelante, quale si conviene ad un Vescovo. Questi sono li miei sentimenti, che bramo sieno a tutti palesi, onde riparare lo scandalo da me dato.

La Paterna Clemenza della Santità Vostra m' ispira la dolce lusinga, che sia per accogliergli benignamente, e che ridonandomi generosamente la preziosa sua grazia, voglia avvalorarli coll' Apostolica Benedizione, quale imploro genuflesso per me, e per il mio Gregge.

Di Vostra Santità

Imola 7. Aprile 1814.

Umilissimo, Ossequiosissimo, Obbedientissimo Servo e Figlio

A. Vescovo di Forlì

BEATISSIMO PADRE

FORLI'
Capitolo della Cattedrale.

Noi ci vorremmo pur lusingare di aver dato alla Santa Sede, e alla Chiesa Romana una prova non equivoca del nostro attaccamento, e della nostra devozione più decisa, allora che dimentichi di ogni rispetto di umana prudenza, apertamente ci ricusammo di sottoscrivere l' Indirizzo, che il nostro Vescovo intendea di presentare a S. A. I. il Principe Vice-Re (7. Febr. 1811)

E il dubbio solo, che il nostro silenzio in questa parte non fosse interpretato per adesione a sentimenti, che ci conoscevamo in debito di riprovare, ci determinò di trasmetter noi pure il nostro Indirizzo, in cui avemmo cura di esternar subito nell' esordio siffatta idea, e far conoscere i motivi del nostro rifiuto.

Per il chè la sorpresa e il nostro dolore fu estremo, leggendo ne' pubblici fogli guasto, e mutilato il nostro Indirizzo medesimo, e in quelle stesse parti, che noi avevamo particolar-

mente cautelate, e messe a bello studio per salvaguardia, e per dichiarare decisamente il nostro attaccamento al Centro della Cattolica Unità.

E molte copie dell' autografo estratto dai nostri atti le diffondemmo a molte persone qualificate, e distinte, ecclesiastiche, e secolari delle Città del Dipartimento, ed in alcuna di fuori; e formalmente pure ne reclamammo al Governo colla Nota 20. Febbrajo 1814.

Tutta volta conoscendo di avere ecceduto non solo coll' interloquire in un affare di disciplina generale della Chiesa, ma coll' avere dippiù usate espressioni, le quali per se stesse, e pel complesso delle circostanze di quel tempo meritar possono giusta censura, ed essere disapprovate da Vostra Santità, revochiamo puramente, e semplicemente lo stesso Indirizzo, protestando di non volerci mai dipartire dalla più stretta soggezione, ed unione al Capo visibile della Chiesa.

Questi sinceri sentimenti ci fanno sperare, che Vostra Santità vorrà degnarsi di perdonarci qualunque

mancanza; e compartirci la sua Apostolica Benedizione.

Della Santità Vostra

Imola 11. Aprile 1814.

Umilissimi, Devotissimi, Ossequiosissimi Servitori fedeli

I Deputati Rappresentanti il Capitolo di Forlì

Pietro Balducci Canonico Teologo.
Lodovico Dall'aste Canonico.
Sante Canonico Agelli.

BEATISSIMO PADRE

FOSSOMBRONE
Il Capitolo della Cattedrale

Ai piedi della Santità Vostra, Beatissimo Padre, il Capitolo di Fossombrone penetrato da quei sentimenti, che gl' ispira l' immortale virtù del Capo visibile della Chiesa, reca i tributi più sinceri di attaccamento a cotesta Sede santissima, e di leal sudditanza alla Sacra Persona Vostra, in cui riconosce, e venera umilmente prosteso il suo

legittimo, ed augusto Sovrano. Nel presentarsi, ch' egli fa, dinanzi al Vostro Trono a sostener la Maestà di Chi tiene sulla terra le veci di Gesù Cristo, soffra, Vostra Beatitudine, che animato dalla sua più sincera fedeltà, a gloria di Dio, e della Chiesa sua protesti, che ha sempre mantenuto pure, ed incontaminate le dottrine della sua Religione, che si è attenuto sempre nelle vicende più luttuose alla Navicella di Pietro, e che sull' esempio de' suoi Martiri avrebbe volentieri contestato col sangue la Cattolica Fede. Ne' tempi, Beatissimo Padre, calamitosi, ne' quali il fanatismo Repubblicano abbatteva le Sovranità, e mirava all' estinzione del Nome Cristiano, in que' tempi vegliò indefesso il nostro Capitolo nelle opere della pietà, e vide animato di pari zelo il Clero di questa Chiesa, e libero il popolo dall' errore, e dal depravamento. Nelle posteriori, ed ultime vicende se non ebbe in sorte di sopportare deportazioni penose, pianse però sulla desolazione della Chiesa di Dio, sulla dispersione delle pietre del Santuario, e lungi dall' imitare i son-

nolenti custodi si applicò ad animare i fedeli, e ad impedire i progressi della cabala, e della seduzione.

L' esempio, che la Vostra Sagra Persona, Beatissimo Padre, ci aveva dato col sostenere intrepida la persecuzione omai palese; l' animo invitto, che mostrò nell' esser con violenza rapita dalla Capitale, le voci, che alzava anche fra le carceri, e le catene, a ricordare ai suoi Figli la Religione, la Fedeltà, erano di un forte incitamento al nostro coraggio, e alla nostra costanza. Nè meno ci confermava, e ci confortava in questa il nostro vigilantissimo, e zelantissimo Pastore, che fornito di singolare dottrina, e saviezza con petto veramente Apostolico, in voce, e in iscritto resse al cimento a fronte delle lusinghe, e delle minacce, e si assoggettò con edificazione di questa Città, e Diocesi ad un doloroso esilio piuttosto, che macchiarsi di un esecrabile giuramento dalla Santità Vostra proibito, e condannato.

Su questi esempli di Apostolica fermezza erano bastantemente costanti le nostre disposizioni per non

accedere a qualsivoglia ingiusta pretenzione del dispotismo di quei tenebrosissimi tempi; e pareva che la Providenza con ispecial favore volesse conservata la nostra pace. Quando all' improvviso per parte degli Agenti del Regnante d'allora ci viene intimato di formare, come gli altri Capitoli, e Vescovi un Indirizzo, di cui non si penetrava nè l' oggetto, nè la natura, nè il fine. Il comando accompagnato dalla minaccia ci limitò ad una strettissima precision di tempo. E in quei torbidi momenti, Beatissimo Padre, un grave timore forse meno preoccupò gli animi nostri di quello che un pio riflesso di non veder questa Chiesa esposta ad ogni spirituale danno colla privazione di que' Custodi, la cui voce era ancora d' impedimento alla depravazion de' suoi membri. Perplessi fralle oscurità, pressati dalla forza, senza disgiungerci mai dalla Navicella di Pietro, si ebbe ricorso a quelle poche tavole, che nella tempesta potevano salvarci dall' imminente naufragio. Persuasi intanto di non ledere la purità delle dottrine Cattoliche corse estorto dalla

prepotenza l' Indirizzo, che unito a quegli degli altri Prelati, e Capitoli pubblicarono nostro malgrado le stampe.

In presenza ora di Vostra Beatitudine, ch' è la Depositaria fedele di tutte le auguste leggi della Santa Cattolica Romana Chiesa, in faccia al popolo de' fedeli, e in faccia al mondo dichiariamo, che qualunque espressione cavata dal timore, o da indebito rispetto, e tributata all' orgoglio dell' Usurpatore, se in qualche parte disconveniva al carattere, che doveva distinguerci in quell'epoca funesta; non intendemmo giammai di riconoscere in lui quell' autorità dovuta legittimameute a Chi riunisce in un tempo lo spirituale potere colla temporale Sovranità. Ritrattiamo perciò solennemente qualunque delle accennate espressioni, qualunque equivoco, ed ambiguità, per cui apparisce il nostro Indirizzo meritamente degno di censura, e di biasimo. Lo ritrattiamo per l' incompetenza dell' atto, in cui confessiamo di non aver avuto alcun diritto, massime per esser noi allora isolati senza guida, e senza

Capo autorevole, e insegnante, nella Deportazione, senza intesa, e dipendenza del nostro Vescovo; lo ritrattiamo per aver interloquito in materie, che a noi in verun modo si appartenevano, specialmente in quelle circostanze, nelle quali si agitava una disputa circa spirituali, e rilevantissimi oggetti tra il Capo della Chiesa, tra Vostra Santità, e il potente Regnante d'allora, che tentava rovesciare l'antica, e la vigente disciplina della Chiesa in punti della massima importanza, e di distruggere i Canoni, e i Decreti dei Concilj ancor Generali, ed in particolar modo di distruggere col fatto quello del Concilio II. di Lione 1274. Ritrattiamo in fine solennemente, e disapproviamo puramente, e semplicemente, e rigettiamo in quel mal augurato Indirizzo tutto ciò che in esso disapprova, e rigetta Vostra Beatitudine.

Protestiamo poi di non aver mai aderito, e di non aderire giammai alle così dette libertà gallicane, che sono state pur troppo funeste a quella florida Chiesa di Francia, e specialmente alle dottrine contenu-

te nei quattro articoli di quell' Assemblea del 1682., e di esser stati sempre, e di voler essere fino alla morte costantemente sommessi, e fedeli a tutti i Decreti, e Bolle de' Romani Pontefici, e segnatamente d' Innocenzo XI., Alessandro VIII., e a quella della sempre gloriosa, e immortale memoria di Pio VI., *Auctorem Fidei*: le quali annullano, riprovano, e condannano gli Atti di quell' Assemblea. Protestiamo inoltre, che nella elezione, e deputazione de' Vicarj Capitolari, o Amministratori delle Sedi vacanti non abbiam noi riconosciute mai, nè riconosceremo giammai le Persone nominate ad occupare le accennate Sedi dalle Potestà secolari, le quali non hanno, nè aver possono alcun diritto, o influenza per se stesse in simili deputazioni, e in queste non riconosciamo altra regola, che le leggi della Chiesa, le Costituzioni Apostoliche, e specialmente il Breve della Santità Vostra, diretto all' Arcidiacono, e Vicario Capitolare di Firenze in data di Savona dei 2. Decembre 1810., al quale ci protestiamo di esser stati sotto-

messi dal momento, in cui a noi ne giunse la notizia.

Accolga pertanto Vostra Beatitudine, questi nostri liberi, spontanei, e sinceri sentimenti, ritrattazioni, dichiarazioni, e proteste, con que' tratti liberalissimi di paterna degnazione, con cui piacque alla Santità Vostra di accogliere in Imola i nostri comuni omaggj di rispetto, di fedeltà, di devozione, e i voti, che vennero presentati al Vostro Trono dalle nostre due prime Dignità, e in pegno di quella clemenza inalterabile, che forma il carattere distintivo del più grande, del più invitto, ed augusto spirituale, e temporale Sovrano, stenda Vostra Beatitudine l'Apostolica Mano, a benedire questa porzione del Vostro Sacerdozio, ch' è vissuta, e vive, e viverà sempre sommessa, e fedele alla Cattedra del Principe degli Apostoli, e di tutti i suoi legittimi Successori.

Di Vostra Beatitudine

Fossombrone 26. Marzo 1816.

Umi Devmi Osseqmi Servitori,
e Sudditi Fedelissimi
Andrea Prevosto Chiavarelli
Gaetano Arcidiacono Tesei
Luigi Pellegrini Arciprete
Aldebrando Canonico Rabascini Teologo
Pietro Canonico Franceschini
Francesco Canonico Casoli
Marco Canonico Zenobj
Girolamo Can. Alessandrini
Aldebrando Canonico Battelli
Filippo Canonico Monacelli
Cesare Canonico Scrosta
Andrea Canonico Guidi
Gio. Battista Paoloni Canonico Penitenziere
Nicola Canonico Aloisj

BEATISSIMO PADRE

GENOVA Capitolo

Nel corso delle passate vicende, che hanno tentato di manumettere in un coll' Ecclesiastica Disciplina la purità della Dottrina Cattolica, ed

amareggiato l'animo di Vostra Santità, le cui viscere come di Padre amantissimo si sono giustamente commosse sulli errori, e i traviamenti dei Figli; fu certamente di sommo rilievo l'attentato del Governo Francese, che nelle Chiese vacanti voleva intrudere dei Vicarj Capitolari senza la dovuta dipendenza della Santa Sede, studiandosi insidiosamente di raccogliere a tal fine i voti de' Vescovi, e Capitoli dell'Impero.

Essendo la Città di Genova una delle Metropoli, il suo Capitolo dopo quelli di Parigi, e di Firenze, che ci precedettero, fu pur esso obbligato ad un Indirizzo all'Imperatore con uno di quell' inviti, che univano il comando allo spavento delle minaccie. Questo accadde l'anno 1811., quando l'oracolo di Vostsa Beatitudine non poteva da noi nè desiderato esplorarsi, nè risapersi manifestato.

La malizia di quella richiesta non ci si presentò se non che in confuso sotto una Dominazione, che mascherava i suoi disegni. Quindi quelli tra noi, che furono incaricati dell'

estensiva del foglio, benchè non avessero tempo di esaminare a fondo tutta la materia, come avrebbero desiderato; pure nell' angustia, in cui si trovavamo, per iscuoprire il fine posero mente a due cose: ai fatti avvenuti di fresco nella Chiesa di Parigi, ed al tenore dell' Indirizzo di quella Chiesa, in cui leggevasi l' adesione ai quattro famosi articoli gallicani del 1682. Qui credettero essi di vedere gli scogli da evitarsi in quella tempesta. Ristrinsero di fatti l' approvazione della delegazione dei poteri Capitolari (e solo per *certe circostanze*) alle persone *nominate dal Sourano al Vescovato*; ma non mai vi compresero quelle, che già ottennero carattere, e dignità Vescovile, onde dalla parola = Vescovi = si astennero. Per escludere poi anche l' apparenza di qualunque adesione alle quattro proposizioni Gallicane, chiamarono la nostra *una delle Chiese dell' Impero Gallicano*, e non già = una Chiesa Gallicana = come dall' autentica Copia, che ne trasmettiamo, può Vostra Santità rilevare. Avvisandosi con ciò di aver escluso ogni as-

senso alle mire scismatiche del Coverno, più non pensarono, che a mitigare l' asprezza, che lo stesso in quel rifiuto avrebbe trovata secondo il suo costume, con lunghe, e generali significazioni d' ossequio; e così fatta presentarono la loro modula al Capitolo, nel quale niuno ebbe agio di esaminare, come si doveva, le leggi della Chiesa in questa materia, tanto insisteva a precipizio il Coverno. Così tutti con buona fede vi apposero la loro firma.

Ma mentre nel nostro cuore ci andavamo rallegrando di avere scansato il frangente, non tardò a volgersi in disgusto ciò, che formava appunto il motivo della nostra confidenza. Imperocchè fummo amareggiati dal vedere uscita alla luce una Copia del nostro Indirizzo, tanto apertamente apocrifa, che portava la sottoscrizione di un Canonico premorto da qualche tempo. In essa chiamavasi *Gallicana* la nostra Chiesa, e ai nominati dal Sovrano si aggiungeva la parola *Vescovi*, da noi omessa.

Attesa la crudeltà dei tempi non fu possibile smentire la impostura

stampando gli esemplari veridici; ed altra consolazione non ci rimase, che il trovare non essersi alla Copia viziata, che osò pubblicare il Governo, prestata fede dai Buoni, che conoscevano i sentimenti dei Canonici, e il rispondere a voce a chi ci interpellava, non esser fedele la pubblicazione da quello fatta.

Sul punto però della Delegazione dei poteri Vescovili fù assai maggiore il nostro rammarico, quando ci pervenne a notizia la Lettera di Vostra Beatitudine all' Arcidiacono di Firenze, dalla quale appariva, che colle nostre modificazioni non avevamo salvata in tutto la massima, e la Ecclesiastica Disciplina; mentre dall' esercizio dei poteri del Vicario Capitolare non và solo escluso uno già Vescovo di altra Chiesa; ma qualunque altro nominato alla Chiesa medesima, come Vostra Santità autorevolmente, e sapientissimamente insegna, e quantunque altre ragioni fossero mancate, quanto a noi l'oracolo di Vostra Santità basterebbe per farci sclamare, *Petrus locutus est*, *Causa finita est*. Allora conobbimo con sommo dolore, come senza av-

vedersene non solo avevamo interposto il nostro incompetente giudizio in affare sì grave, ma di più fatt'uso di un opinione offensiva della massima, eversiva della disciplina, e favorevole allo Scisma, che maliziosamente dal Coverno si promoveva.

Di questo nostro rammarico viene ad essere testimonio la presente lettera a piedi della Santità Vostra da noi, per mezzo dell'Amatissimo nostro Pastore l' Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, umiliata, colla quale esprimiamo il vivo dolore di aver potuto contro nostra intenzione dispiacere ad un tanto Pontefice: le opinioni da noi usate sulla elezione de' Vicarj Capitolari, e tutto quanto di contrario ai Sacri Canoni, o alla mente di Vostra Santità si esprime, o può intendersi nel nostro genuino Indirizzo, insieme coll' atto stesso di aver interloquito incompetentemente in tali punti rigettiamo ora, e sinceramente, e liberamente ritrattiamo, protestando sempre, ed in qualunque circostanza la nostra piena adesione, sommessione, e sincera ubbidienza alla S. Sede, e alla Sacra Persona della Santità Vostra. Questi

sentimenti siccome furono in ogni tempo la debita invariabile norma de' nostri Maggiori, così col Divino ajuto sono sempre stati, e saranno sempre anche i nostri. Ed implorando col perdono la paterna Benedizione della Santità Vostra a suoi piedi umilmente ci prostriamo,

Di Vostra Santità.

Genova 29. Luglio dell'anno 1814.

Umi, Dmi, ed Ubbmi Servi

Le Dignità, e Canonici della Chiesa Metropolitana di S. Lorenzo

Niccolò Luigi Silvano Canonico Prevosto.

Gio. Battista Musso Can. Arcidiacono.

Girolamo Bollo Can. Arciprete.

Gio. Battista de Camilli Canonico Primicerio.

Bartolomeo Gazzino Can.

Giammaria Lertora Canonico Penitenziere.

Giuseppe Pescia Canonico

Giuseppe Can. Giustiniani.

Giuseppe Can. Lertora

Giuseppe Francesco Canonico Tribone.

Tommaso Saporiti Can.

Carlo Rolandelli.
Carmine Cordiviola Can.
M. Deceto Can. Teologo.
Luigi Tollia Can.

BEATISSIMO PADRE

GROSSETO Vescovo.

Nelle passate luttuose vicende ad istanza del Governo Francese ebbi la debolezza di scrivere un Indrizzo segnato il dì 23. Febraro 1811., che venne quindi dal Governo stesso pubblicato colle stampe, e che forma ora il soggetto della più profonda amarezza del mio spirito.

Questo Indirizzo è riprensibile, e degno di Censura, sì perchè riguarda oggetti, che non erano di mia competenza, sì perchè contiene delle proposizioni erronee, offensive le pie orecchie, e contrarie a quel sincerissimo rispetto, che io sento, e che dee sentire ogni Vescovo verso la Santa Apostolica Romana Sede.

E' vero, che nel primo Indirizzo da me spedito nell' articolo, ove dissi, che i Diritti di prima origine dell'

Episcopato sono di natura tale da non soffrire prescrizione etc. io avevo aggiunte queste parole = *bene inteso, che ciò segua, senza portare alcuna lesione al Primato d' onore, e di giurisdizione, che gode il Sommo Pontefice Romano nella Chiesa Universale* = : Ma queste stesse parole, le quali per quanto non potessero giustificare l' Indirizzo, pure tendevano nella mia intenzione a rettificarne il senso, non si vollero ammettere dal Governo, ed io sono quindi dolente di aver ceduto anche in questo agli ordini della Granduchessa allora di Toscana, che le volle soppresse, soppressione che non fù dedotta a notizia del Capitolo, che aveva precedentemente aderito al mio sentimento.

Io adunque ritratto formalmente un tale Indirizzo, rigetto, e riprovo ancora la Dichiarazione Gallicana del 1682. in obbedienza alle Costituzioni d' Innocenzo XI. di Alessandro VIII. e di Pio VI., alle quali interamente mi sottometto, intendendo ancora di ritrattare, conforme ritratto semplicemente, e puramente il contenuto del mio Indirizzo, e

segnatamente le proposizioni di esso; che meritar potessero una particolar menzione, perchè contrarie ai diritti della S. Sede, ed alla disciplina della Chiesa.

Si degni Vostra Santità d'accogliere benignamente le sincere, e filiali espressioni del profondo dolore, che sento, per aver contristato l'animo paterno, e veramente *Apostolico di Vostra Santità*, che ha dato a tutti, ed a Noi Vescovi in particolar maniera tanti luminosi esempj di eroica fortezza. Ella voglia consolare l'afflitto mio spirito col rimettermi di bel nuovo nel possesso della preziosa sua Grazia, accordandomi un generoso perdono di quanto l' acerbità dei tempi, e la mia debolezza mi hanno fatto commettere, e conceda a me, ed alla Greggia al mio Governo affidata l' inestimabile tesoro dell'Apostolica Sua Benedizione.
Di Vostra Santità

Siena li 7. Novembre 1815.

Umo, Dmo Servo, Obbmo Figlio
Fabrizio Vescovo di Grosseto.

I

BEATISSIMO PADRE

IMOLA
Capitolo della Cattedrale.

Noi sottoscritti componenti il Capitolo d' Imola, che riconosce, e venera nella Santità Vostra il Capo di tutta la Chiesa Cattolica, e per particolare nostra felicità il Nostro Clementissimo Vescovo, ci prostriamo devotamente a di Lei piedi, e le manifestiamo la pena, che ci affligge, riflettendo di aver Noi sino dai 20 Febbrajo 1811 fatto un Indirizzo al Vice-Re allora d' Italia.

Confessiamo di avere in esso errato, nell' esternare un sentimento sopra di oggetto, che non era di competenza, nè nostra, nè di quello a cui era diretto, e che attese le circostanze, che lo accompagnavano, poteva, e doveva far supporre in Noi qualche erronea massima, che grazie a Dio eravamo, e siamo ben lontani di avere.

Abbiamo ancora indebitamente date delle lodi all' Indirizzo del Ca-

pitolo della Metropolitana di Parigi, le quali non solo non meritava, ma ancora per le giuste considerazioni a Noi in progresso affacciatesi, e per notizie di fatto, che in prima non avevamo, era degno di biasimo, e di ripulsa.

Ci siamo ancora estesi in altri elogj, che non convenivano, massime in tempi di una così manifesta persecuzione alla Chiesa di Gesù Cristo, e al di Lei Augusto Capo particolarmente.

Quindi Noi ricolmi di pentimento ritrattiamo quel nostro Indirizzo, come pur troppo sconveniente, e non conforme ai sinceri, ed inalterabili sentimenti della nostra figliale obbedienza, venerazione, e sommessione alla Santità Vostra, ed alle regole della Chiesa, protestando insieme alla Santità Vostra, ed a tutto il mondo Cattolico, che il nostro operato in questo atto è nato da pura debolezza di spirito, ed anche dalla ignoranza dei fatti, che di poi abbiamo dileguata; ma non mai dal menomo principio, o dalla menoma volontà di offendere le sante leggi della Chiesa, o di sminuire anche

per un jota la nostra fedelissima obbedienza, e invariabile attaccamento alla Santità Vostra.

Imploriamo umilmente dalla sua Paterna Clemenza un benigno perdono, sempre pronti ad eseguire i veneratissimi suoi ordini, e nella confidenza di essere esauditi, genuflessi a' suoi Santissimi Piedi le domandiamo l'Apostolica Benedizione.

Imola li 5. Decembre 1814.

Tommaso della Volpe Preposto
Baldassare Caranti Arciprete
Orazio de Gregorj Verona Primicerio
Ippolito Canonico Tesorier Poggiolini
Giovanni Cappucci Custode
Canonico Arciprete Valeriano Zampieri
Canonico Giulio Antonio Mazzi Gigli
Canonico Giovanni Pietro Faella
Canonico Coadjutore Alberto Dalle Monete
Filippo Canonico Vandini
Canonico Alessandro Sagrini
Sante Canonico Scarabelli Segretario.

BEATISSIMO PADRE

Il Vescovo, e Canonici della Chiesa Cattedrale d'Ivrea prostrati ai piedi di Vostra Santità hanno l'onore di esporle umilmente, che non essendo loro riuscito, come ardentemente bramavano, di esimersi dal trasmettere l'Indirizzo, di cui con lettera del Governatore Generale di questo paese (Febbrajo 1811) erano stati richiesti circa la maniera di provvedere le vacanti Chiese Vescovili di Vicario Generale Capitolare, sì, e come già aveano fatto altri Capitoli tanto dell' Italia, quanto del Piemonte, hanno essi segnato il loro Indirizzo, inchiudendovi sotto il numero sesto le seguenti espressioni „ che i Capitoli conferendo in alcune circostanze al Prelato nominato dal Sovrano, i poteri Capitolari, cioè la Giurisdizione necessaria al Governo della Diocesi, „ senza scostarsi dai doveri loro „ imposti dai Sacri Canoni, ed in „ conseguenza senza contravvenire „ allo spirito delle Regole Canoni-

IVREA Vescovo, e Capitolo della Cattedrale.

,, che adottano con prudenza, e seguendo le intenzioni della Chiesa ,, i mezzi più sicuri, e più convenienti per conoscere l' Unità Cattolica, l' ordine, e la pace ,,. Al che essi si determinarono non per verun particolare loro interesse, nè per poco rispetto all' osservanza delle Canoniche leggi, e tanto meno per mancanza di attaccamento rispettoso alla Santa Sede, ed a Vostra Santità, alla quale sarebbero di buon grado raccorsi, se loro fosse stato concesso, ma bensì per falsa, ed inopportuna lusinga di poter così impedire alla Chiesa, ed ai Fedeli quei maggiori mali, che nelle luttuose circostanze de' tempi, e nella massima effervescenza dei nemici della Chiesa, si potevano fondatamente temere.

Persuasi ora essi dell' irregolarità di questa loro condotta, sia perchè osarono interloquire in materia, che non era di loro competenza, sia perchè profusero soverchi elogii al Clero Gallicano, in una occasione, che rendevali giustamente sospetti di adesione a tutte le massime esternate dal Capitolo Parigino, massime, che

oltre ad essere ingiuriose alla Santa Sede, non ci è lecito di professare; sia finalmente perchè il sentimento adottato al Num. VI. dell'Indirizzo è contrario ai Sagri Canoni, ed alla vigente disciplina della Chiesa, e conseguentemente da non potersi in verun modo seguire; pieni di verace rammarico di aver mancato ai proprj doveri, e contristato con tali irregolarità il religiosissimo Cuore di Vostra Santità, oppongono all' infausto Indirizzo il presente Atto non meno spontaneo, che sincera, con cui riprovano la loro suddetta *interlocuzione*, dichiarando, che avrebbero anzi dovuto allegare francamente la loro incompetenza: ritrattano, e riprovano i soverchj sovra espressi elogii, dichiarando, che altri principii, ed altre massime non vogliono essi seguire, se non quelle della Santa Sede, alla quale si professano inconcussamente attaccati: riprovano, ritrattano, e condannano il contenuto nel già detto Num. VI. dell' Indirizzo pei sovra espressi motivi, e dichiarano riconoscere, e professare, che le Chiese del Piemonte siccome non si repu-

tano *extra Italiam*, così non debbono seguire altra disciplina, se non quella, che sia vigente in Italia, e sopratutto quella, che è contenuta nei Decreti del Sagro Concilio di Trento: ed in conseguenza condannano anche se stessi per aver seguito incautamente gli esempj di altre Chiese state loro proposte per norma dalla già detta lettera del Governatore Generale del Piemonte; come dichiarano di riprovare, ritrattare, e condannare tuttociò, che nel loro Indirizzo, tanto in massima, quanto in espressioni possa meritare censura.

Rassegnati così i veri loro sentimenti di pentimento, e di ritrattazione, supplicano la Santità Vostra ad usar loro tutta quella Clemenza, di cui abbisognano, e che chieggono umilmente, ed osano sperare dall' ampiezza del Paterno suo Cuore, acciò mentre uniti a tutto il Mondo Cattolico esultano essi per l' avventuroso ritorno di Vostra Santità alla Romana Sua Sede, ed a suoi Stati, e per la pace ridonata alla Chiesa dal misericordioso Iddio, (ai quali due oggetti furono sempre di-

retti i voti, e le preghiere degli Oratori nei burrascosi tempi, in cui la Santità Vostra tolta all' amato suo Gregge, cercava tra gli affronti, e le calamità, ond' era ingiustamente ricolma, di espiare innanzi a Dio le publiche iniquità) possano ad un tempo esultare nel vedersi ridonato il prezioso dono di sua grazia, e in pegno di essa quell' Apostolica Benedizione, che implorano nell' atto di prostrarsi ossequiosi al bacio del Sacratissimo Piede.

Ivrea li 31. Gennajo 1815.

Di Vostra Santità

Umi Obbmi, e Osseqmi Servi, e Figli,

Il Vescovo, e Canonici della Chiesa Cattedrale d' Ivrea.

G. Maria Vescovo d' Ivrea.

Paolo Crosa Can. Arcid. Vicar. Generale.

Capra Gio. Francesco Canonico Prevosto.

Perotti Gio. Francesco Canonico, e Cantore.

Can. Filippo Vincenzo Caviglione Tesor. e Vic. Gen.

Can. Pietro Giuseppe Bruneri Decano.

Can. Giuseppe Norberto Nicola Norbesti.
Can. Gio. Battista Maffei.
Can. Vincenzo Falletti.
Canonico Gio. Domenico Zublena.
Can. Michele Marino.
Can. Gio. Battista Riva.
Can. Giorgio Colombo.

(a)

BEATISSIMO PADRE

CERVIA Capitolo

Allorchè la Romagna era governata da un così detto Vice-Rè d'Italia sotto Napoleone Bonaparte ex-Imperatore de' Francesi fra le molte innovazioni, cui in Epoca cotanto pericolosa si voleva dar mano, fuvvi quella di tentarsi una pretesa uniformità di dottrina, per far cadere, se fosse stato possibile, de' colpi dannevoli all'Autorità divina di Vostra Beatitudine, Vicario di Cristo, Capo infallibile della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

(a) Si riportano qui le due seguenti Ritrattazioni, le quali non trovandosi alla mano nello stampare quelle della Lett. C., erano state ommesse.

Apparve di fatti con sommo clamore uno specioso Indirizzo del Capitolo Metropolitano di Parigi, al quale facendosi eco dai Vescovi, e Cleri di Francia, e d'Italia, indusse pure il Capitolo di Cervia a dichiarare nell' 11. Febbraro 1811. che con ammirazione contemplava le massime del Capitolo sudetto a sostenere colle sode non riprovate dottrine di Monsignor Bossuet i diritti dell' edificante Chiesa Gallicana, ch'Esso conveniva ne'sentimenti contemporaneamente espressi dal proprio Vescovo, e che finalmente si augurava l'emanazione di un Piano universalmente accettato dalla Chiesa, dal quale ne derivasse lodevole uniformità a maggior lustro, e sostegno dell'Ecclesiastica Gerarchia.

Riconoscendo ora il Capitolo di Cervia, e confessando d'esser caduto in errore, e nel concorso suo al mentovato Indirizzo, e nella maniera di farlo, si prostra perciò con tutta l'umiliazione a piedi santissimi di Vostra Beatitudine, e le dichiara, ch'Egli mai non doveva prender parte in siffatte materie di nessuna sua competenza, perchè spettanti alla

disciplina universale, e scaltramente tendenti a portare delle ferite alle massime purissime di Religione, contro cui si dirigevano purtroppo degli attentati in que'terribili tempi.

E molto meno doveva il Capitolo avvalorarne il tenore, riportandosi con soddisfazione ai concetti del Clero Gallicano, ed esponendo il desiderio suo per l'uniformità di un piano di dottrina; poichè in riguardo al primo punto intende il Capitolo di sottoporsi ai Brevi di Vostra Santità diretti ai Capitoli di Parigi, e di Firenze, e di non rispettare altra regola, che quella de'Brevi, e delle Bolle de'Sommi Pontefici Romani, annoverando pure la Bolla di Pio VI. di felice ricordanza, che incomincia *Auctorem Fidei*, ed in rapporto al secondo punto il Capitolo stesso pieno di sommessione avrà sempre venerazione profonda alla Santa Romana Chiesa, che come Madre, e Maestra sa ben discernere col lume divino tutto quanto al lustro della Chiesa universale, ed alla convenienza di particolari discipline si debbe.

Si degni Vostra Beatitudine per tratto di Sovrana Clemenza d'acco-

gliere queste espressioni di pentimento, non potendo alla sua Ritrattazione, che aggiungere le divote proteste d'una figliale obbedienza, e la fervida prece, che l' Apostolica sua Benedizione gli sia benignamente impartita.

Di Vostra Beatitudine

Umi, Devmi, Obbmi Sudditi, e Figli
Onorato Arcidiacono Vaccari.
Canonico Francesco Ressi.
Canonico Michele Virgilj.
Canonico Giuseppe Ronconi.
Canonico Francesco Mezzavillani.
Canonico Alessandro Arfelli.
Canonico Pietro Riminesi.
Canonico Domenico Guazzi.

BEATISSIMO PADRE

CHIOGGIA Vescovo, e Capitolo.

Si degni Vostra Santità nella sua clemenza, che li ossequiosissimi suoi Figli Vescovo, e Canonici di Chioggia s'onorino di prostrarsi riverenti alli venerati suoi piedi.

Non sarebbe perfetta, Bmo Padre, la consolazioue dolcissima, di cui siamo penetrati, al vedere col glorioso ingresso delle armi Austriache assicurato il destino dell'Italia, ridonata Vostra Santità all'afflitta sua Chiesa, a codesta Santa Apostolica Cattedra il Successor di Pietro, l'Augusto suo Capo a cotesta Romana Chiesa, Madre, e Maestra di tutte le Chiese del Cattolico Mondo, se non accorressimo subito a versare nel paterno seno di Vostra Beatitudine li nostri cuori per tanto tempo desolati, e afflitti da un cumulo di sciagure, d'oppressioni, e delle più violenti, e insidiose seduzioni.

Ci è però di conforto, Bmo Padre, la dolce fiducia, che in mezzo a così luttuose circostanze la Divina grazia ci abbia sostenuti fermi a difendere colla voce, coll'esempio, e con tutti li mezzi a noi possibili la purità della santissima nostra Religione, a mantenere la Ecclesiastica veneranda Disciplina, la sommession nostra pienissima a codesta Santa Apostolica Romana Sede, e alla Sacra Persona di Vostra Santità il più

filiale ossequioso divotissimo attaccamento.

Ma non possiamo non conoscere nell'amarezza del nostro cuore, che vi fu un momento, nel quale se la nostra fermezza non ha potuto essere abbattuta, non ispiegammo però tutta quella franca Sacerdotale energia, di cui V.S. dal glorioso suo esilio ci dava il più ammirabile esempio.

Fu questo momento, quando fummo obbligati a presentare un Indirizzo al Vice Rè allora d'Italia.

Nella indeclinabile imperiosa necessità di conformarne uno, privi siccom'eravamo di quei lumi di fatto, che ci sarebbero stati opportuni, senza guide sicure, che ci precedessero; di più nell'apprensione fortissima di mali sempre crescenti, e pel bene della pace ci siamo in unione proposti di sorpassare a quel momento le riprovate dottrine del mostruoso esemplare, che ci veniva proposto, limitandoci a dichiarare semplicemente, che la nostra adesione riguardava la sola dottrina perpetuamente insegnata nella Chiesa di Gesù Cristo, l'insegnamento della Chiesa

fondata sulla Pietra del suo Capo visibile il Successor di Pietro, la dottrina di questa Chiesa, ch'è l' unico Centro della Cattolica Unità.

Quest' Indirizzo comparve alla Stampa non senza alcune riflessibili infedeltà, e quindi tanto più non sfavillante tutta quella luce, ch'esigeva l'eminenza dell'oggetto, l' intimo nostro sentimento, e il sacro nostro dovere verso la Chiesa universale, e all'Augusta Persona di Vostra Santità.

Dobbiamo dunque, usciti appena dalla lunga dura schiavitù, dichiarare umiliati ai piedi di Vostra Beatitudine, che malgrado alcune espressioni, o troppo estese, o infedelmente inserite, non abbiamo giammai inteso di aderire, nè all' Indirizzo Parigino, nè agli Articoli della Dichiarazione Gallicana del 1682 che anzi condanniamo, e rigettiamo tutto ciò, che l' Indirizzo stampato a nostro nome potesse mai presentare di non conforme del tutto alli sentimenti, e massime della Santa Chiesa Romana. E dichiariamo inoltre solennemente, che, e prima di quell'

epoca fatale, e nell'atto stesso, sà Dio quanto cruccioso, di conformare il nostro Indirizzo, ci furono presenti, e costantemente fummo sommessi, e lo saremo, *Deo favente*, fino all'ultimo nostro respiro ai Brevi, e Bolle della Sa: Me: d'Innocenzo XI. di Alessandro VIII. e di Pio VI. nella celebre sua Bolla *Auctorem Fidei*, siccome pure ai Brevi di V. S. risguardanti la Deputazione, o Elezione in Amministratori delle Chiese Vacanti, dalla Potestà Secolare nominati. Sommessione, che fin d'allora s'estendeva, e che adesso espressamente dichiariamo, al Breve spedito da V.S. all'Amministratore Corboli in quel tempo Vicario Capitolare della Metropolitana di Firenze.

Questi, Beatissimo Padre, furono costantemente li sentimenti del nostro cuore, e questi formeranno invariabilmente, così speriamo nel Signore, la norma di ogni nostra pubblica comparsa, e animati da essi imploriamo genuflessi, che V.S. a compimento della Paterna sua Clemenza, ci accolga nell'amoroso suo

seno; e c'impartisca l'Apostolica sua Benedizione.

Chioggia 25. Aprile 1814.

Giuseppe Maria Vescovo di Chioggia.
Francesco Dottor Padovani Canonico Teologo.
Vincenzo Canonico Vianelli.
Giuseppe Dottor Bonivenio Canonico.
Michelangelo Bacci Canonico.
Andrea Modonese Canonico.
Domenico Chiozzotto Canonico.
Bartolomeo Doria Canonico.
Felice Modonese Canonico.
Domenico Dottor Manzani Canonico.
Francesco Quagliati Canonico.



Fine del Primo Tomo





